SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 314

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 19 dicembre 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Corte costituzionale

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 18 dicembre 2020, n. **173**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE 2020, N. 130

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera *a)* è premessa la seguente:

«0a) all'articolo 3, comma 4, quarto periodo, le parole: ", entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato" sono soppresse»;

la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* all'articolo 5:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Nei casi di cui all'articolo 38-*bis*, possono soggiornare nel territorio dello Stato gli studenti stranieri che sono entrati secondo le modalità e alle condizioni previste dall'articolo 4 e che sono in possesso del visto per motivi di studio rilasciato per l'intera durata del corso di studio e della relativa dichiarazione di presenza";

2) al comma 6, dopo le parole: "Stati contraenti" sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano"»;

alla lettera *b)*, capoverso 1-*bis*):

all'alinea, la parola: «1-*bis*)» è sostituita dalla seguente: «1-*bis*.»;

alla lettera *a)*, le parole: «e 16,» sono sostituite dalle seguenti: «e 16»;

alla lettera *d)*, le parole: «per richiesta asilo» sono sostituite dalle seguenti: «per richiesta di asilo»;

alla lettera *h)*, le parole: «per assistenza minori» sono sostituite dalle seguenti: «per assistenza di minori»;

dopo la lettera *h)* è aggiunta la seguente:

«h-*bis*) permesso di soggiorno per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-*bis*)»;

alla lettera *e)*:

al numero 1) è premesso il seguente:

«01) al comma 1, dopo la parola: "sesso," sono inserite le seguenti: "di orientamento sessuale, di identità di genere,"»;

al numero 1), capoverso 1.1:

al primo periodo, dopo le parole: «inumani o degradanti» sono aggiunte le seguenti: «o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6»;

al terzo periodo, la parola: «propria» è sostituita dalla seguente: «sua» e le parole da: «non sia necessario» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della
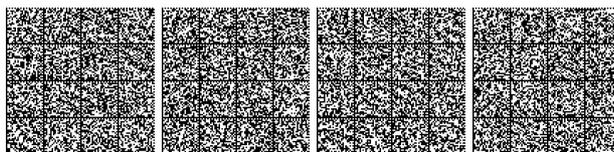
salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea»;

il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) al comma 2, lettera d-*bis*):

3.1) al primo periodo, le parole: "condizioni di salute di particolare gravità" sono sostituite dalle seguenti: "gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie";

3.2) al secondo periodo, le parole: "di salute di particolare gravità" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al periodo precedente" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro"»;

la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

«*g)* all'articolo 27-*ter*:

1) al comma 9-*bis*, le parole: "In presenza dei requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera *b)*, e fermo restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo" sono sostituite dalla seguente: "Lo";

2) al comma 9-*ter*, le parole: ", oltre alla documentazione relativa al possesso dei requisiti reddituali e al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3," sono soppresse»;

dopo la lettera *i)* è aggiunta la seguente:

«i-*bis*) dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:

"Art. 38-bis (*Disposizioni in materia di soggiorni di breve durata per gli studenti delle filiazioni in Italia di università e istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri*). — 1. Le disposizioni della legge 28 maggio 2007, n. 68, si applicano agli studenti delle filiazioni in Italia di università e istituti superiori di insegnamento a livello universitario di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, nel caso in cui il soggiorno in Italia dei predetti studenti non sia superiore a centocinquanta giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 8, del presente testo unico.

2. Nei casi di cui al comma 1, la dichiarazione di presenza è accompagnata da una dichiarazione di garanzia del legale rappresentante della filiazione o di un suo delegato, che si obbliga a comunicare entro quarantotto ore al questore territorialmente competente ogni variazione relativa alla presenza dello studente durante il suo soggiorno per motivi di studio. Le violazioni delle disposizioni del presente comma sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 7, comma 2-*bis*"»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83 del codice della navigazione, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, in conformità alle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale. Le disposizioni del presente comma non trovano comunque applicazione nell'ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e il soccorso in mare, emesse sulla base degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e delle norme nazionali, internazionali ed europee in materia di diritto di asilo, fermo restando quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata per combattere il traffico illecito di migranti via terra, via mare e via aria, reso esecutivo dalla legge 16 marzo 2006, n. 146. Nei casi di inosservanza del divieto o del limite di navigazione stabilito ai sensi del primo periodo, si applica l'articolo 1102 del codice della navigazione e la multa è da euro 10.000 ad euro 50.000».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (*Modifiche all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di assegnazione di beni sequestrati o confiscati*). — 1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o a enti del Terzo settore, disciplinati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ne abbiano fatto espressamente richiesta per fini di interesse generale o per finalità sociali o culturali, i quali provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni eventualmente loro affidate, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, istituito dall'articolo 45 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, si considerano enti del Terzo settore gli enti di cui all'articolo 104, comma l, del medesimo codice";

b) al comma 8-*quinquies*:

1) al primo periodo, dopo la parola: "assegnati" sono inserite le seguenti: "in via prioritaria" e dopo le parole: "o trasferiti all'ente" sono inserite le seguenti: "o, in subordine, agli enti del Terzo settore di cui al comma 8";

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Resta fermo che gli enti del Terzo settore di cui al comma 8 provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni eventualmente loro trasferite, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente" ».

All'articolo 2:

al comma 1:

alla lettera *a)* è premessa la seguente:

«0a) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole: "dispongono l'audizione dell'interessato" sono inserite le seguenti: ", ove possibile, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche mediante collegamenti audiovisivi a distanza, nel rispetto delle esigenze di riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni del richiedente, fermo restando quanto previsto dagli articoli 13 e 14,"»;

la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

"Art. 28 (*Esame prioritario*). — 1. Il presidente della Commissione territoriale, previo esame preliminare delle domande, determina i casi di trattazione prioritaria, secondo i criteri enumerati al comma 2, e quelli per i quali applicare la procedura accelerata, ai sensi dell'articolo 28-*bis*. La Commissione territoriale informa tempestivamente il richiedente delle determinazioni procedurali assunte ai sensi del periodo precedente.

2. La domanda è esaminata in via prioritaria, conformemente ai princìpi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, quando:

a) ad una prima valutazione, è verosimilmente fondata;

b) è presentata da un richiedente appartenente a categorie di persone vulnerabili, in particolare da un minore non accompagnato, ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari;

c) è esaminata ai sensi dell'articolo 12, comma 2-*bis*"»;

alla lettera *b)*, capoverso Art. 28-*bis*:

al comma 1, lettera *b)*, le parole: «ovvero è stato condannato» sono sostituite dalle seguenti: «o il richiedente è stato condannato»;

al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e agli stranieri portatori di esigenze particolari ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142»;

la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* l'articolo 29-*bis* è sostituito dal seguente:

"Art. 29-bis (*Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento*). — 1. Se lo straniero presenta una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale, la domanda è trasmessa con immediatezza al presidente della Commissione territoriale competente, che procede all'esame preliminare entro tre giorni, valutati anche i rischi di respingimento diretti e indiretti, e contestualmente ne dichiara l'inammissibilità ove non siano stati addotti nuovi elementi, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera *b)*"»;

alla lettera *f)*, numero 2.1, le parole: «ed *e)*;» sono sostituite dalle seguenti: «ed *e)*».

All'articolo 3:

al comma 1, lettera *c)*, numero 3), lettera *b)*, la parola: «prorogabile» è sostituita dalla seguente: «, prorogabile»;

al comma 2:

alla lettera *a)*, capoverso Art. 5-*bis*:

al comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223» sono aggiunte le seguenti: «, in particolare degli articoli 3, 5 e 7»;

al comma 3, dopo le parole: «richiedente protezione internazionale» sono inserite le seguenti: «, ospitato nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del presente decreto, nonché nelle strutture del sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,»;

alla lettera *b)*:

al numero 1.1, le parole: «o nelle condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «, o nelle condizioni»;

al numero 2), dopo le parole: «novanta giorni» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e la parola: «rimpatri.» è sostituita dalla seguente: «rimpatri»;

dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

«3-*bis*) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

"10-*bis*. Nel caso in cui sussistano fondati dubbi relativi all'età dichiarata da un minore si applicano le disposizioni dell'articolo 19-*bis*, comma 2"»;

dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

«b-*bis*) all'articolo 9, dopo il comma 4-*bis* è aggiunto il seguente:

"4-*ter*. La verifica della sussistenza di esigenze particolari e di specifiche situazioni di vulnerabilità, anche ai fini del trasferimento prioritario del richiedente di cui al comma 4-*bis* e dell'adozione di idonee misure di accoglienza di cui all'articolo 10, è effettuata secondo le linee guida emanate dal Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'interno e con le altre amministrazioni eventualmente interessate, da applicare nei centri di cui al presente articolo e all'articolo 11"»;

al comma 4, lettera *b)*, capoverso 2-*bis*), la parola: «2-*bis*)» è sostituita dalla seguente: «2-*bis*.», le parole: «garante nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Garante nazionale» e le parole: «detenute o» sono soppresse.

All'articolo 4:

al comma 1:

alla lettera *b)*:

dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-*bis*) al comma 4, dopo le parole: "Il prefetto," sono inserite le seguenti: "informato il sindaco del comune nel cui territorio è situato il centro di prima accoglienza e"»;

al numero 2), capoverso 4-*bis*, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, del presente decreto»;

alla lettera *c)*, capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: «comma 1» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «ed abitativi» sono sostituite dalle seguenti: «, abitativi e di sicurezza nonché idonee
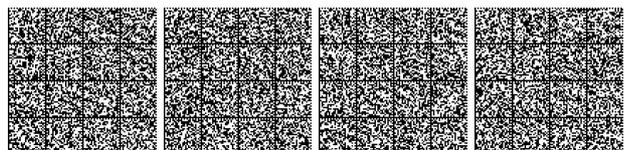
misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali»;

la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

«*e)* all'articolo 22-*bis*:

1) al comma 1, dopo la parola: "impiego" sono inserite le seguenti: "di richiedenti protezione internazionale e";

2) al comma 3, dopo la parola: "coinvolgimento" sono inserite le seguenti: "dei richiedenti protezione internazionale e".»;

al comma 2, le parole: «n. 1 e *c)*» sono sostituite dalle seguenti: «numero 1), e *c)*,»;

al comma 3:

alla lettera *b)*:

al capoverso 1:

la lettera *a)* è sostituita dalle seguenti:

«*a)* protezione speciale, di cui agli articoli 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere *b)* e *c)*, e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

a-*bis*) cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-*bis*), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

alla lettera *e)*, dopo le parole: «comma 12-*quater*» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

alla lettera *g)*, le parole: «decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge»;

al capoverso 1-*bis*, le parole: «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

dopo il capoverso 1-*bis* è aggiunto il seguente:

«1-*ter*. L'accoglienza dei titolari dei permessi di soggiorno indicati alla lettera *b)* del comma l avviene con le modalità previste dalla normativa nazionale e internazionale in vigore per le categorie vulnerabili, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, e in collegamento con i percorsi di protezione dedicati alle vittime di tratta e di violenza domestica»;

alla lettera *c)*, capoverso 2-*bis*), alinea, la parola: «2-*bis*)» è sostituita dalla seguente: «2-*bis*.»;

al comma 5, capoverso 1, sono premesse le seguenti parole: «Art. 9-*ter*. —» e le parole: «massimo trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi prorogabili fino al massimo di trentasei mesi»;

al comma 6, le parole: «di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 9-*ter* della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dal comma 5 del presente articolo,».

All'articolo 5:

al comma 2:

all'alinea, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

le lettere *a)*, *b)* e *c)* sono sostituite dalle seguenti:

«*a)* formazione linguistica finalizzata alla conoscenza della lingua italiana almeno di livello A1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;

b) conoscenza dei diritti e dei doveri fondamentali sanciti nella Costituzione della Repubblica italiana;

b-*bis*) orientamento ai servizi pubblici essenziali;

c) orientamento all'inserimento lavorativo».

All'articolo 6:

al comma 1, capoverso 7-*bis*, le parole: «risulta l'autore» sono sostituite dalle seguenti: «risulta essere autore».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: «delle proprie funzioni e» sono sostituite dalle seguenti: «delle proprie funzioni, e».

All'articolo 8:

al comma 1, lettera *d)*, capoverso, dopo le parole: «n. 354» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

alla rubrica, la parola: «Modifica » è sostituita dalla seguente: «Modifiche».

All'articolo 9:

al comma 1, capoverso Art. 391-*ter*, primo comma, le parole: «Fuori dai casi» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi» e le parole: «al fine renderlo» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di renderlo».

All'articolo 10:

al comma 1, lettera *a)*, la cifra: «2.000,00» è sostituita dalla seguente: «2.000»;

alla rubrica, le parole: «Modifica dell'» sono sostituite dalle seguenti: «Modifiche all'».

All'articolo 11:

al comma 1, lettera *a)*:

al numero 1), capoverso 1, le parole: «o condannate» sono sostituite dalle seguenti: «o siano state condannate»;

al numero 2), capoverso, le parole: «La violazione di divieti» sono sostituite dalle seguenti: «6. La violazione dei divieti».

All'articolo 12:

al comma 1, al primo periodo, la parola: «implementare» è sostituita dalla seguente: «rafforzare» e, al secondo periodo, le parole: «all'articolo 1, della» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1 della»;

al comma 3, terzo periodo, le parole: «all'articolo 16, della» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 16 della»;

al comma 4, dopo le parole: «dalle sanzioni amministrative pecuniarie» sono inserite le seguenti: «irrogate ai sensi del comma 3» e la parola: «riassegnate» è sostituita dalla seguente: «riassegnati».
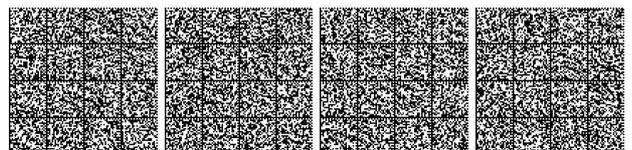
All'articolo 13:

al comma 1:

alla lettera *b)*, capoverso 1-*bis*, le parole: «contro tortura» sono sostituite dalle seguenti: «contro la tortura» e le parole: «ratificato con legge» sono sostituite dalle seguenti: «ratificato ai sensi della legge»;

la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5.1. Il Garante nazionale può delegare i garanti territoriali per l'esercizio delle proprie funzioni relativamente alle strutture sanitarie, sociosanitarie e assistenziali, alle comunità terapeutiche e di accoglienza, per adulti e per minori, nonché alle strutture di cui alla lettera *e)* del comma 5, quando particolari circostanze lo richiedano. La delega ha una durata massima di sei mesi"»;

dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

«c-*bis*) al comma 5-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ambito delle funzioni attribuite dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2019, n. 89, e con le modalità ivi previste, il Garante nazionale adotta i piani annuali di spesa, in coerenza e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, modulando le voci di spesa in base a criteri oggettivi e funzionali alle necessità dell'ufficio, nell'ambito delle determinazioni adottate ai sensi dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo"».

All'articolo 14:

al comma 3, le parole: «all'U.d.V.» sono sostituite dalle seguenti: «all'unità di voto» e le parole: «con le ordinarie procedure contabili previste a legislazione vigente» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 33, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

All'articolo 15:

al comma 1, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma,» e la parola: «civile;» è sostituita dalla seguente: «civile.».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2727):

Presentato dal Presidente del Consiglio Giuseppe CONTE e dal Ministro dell'interno Luciana LAMORGESE (Governo Conte-II) il 21 ottobre 2020.

Assegnato alla I commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 22 ottobre 2020, con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni II (giustizia), III (affari esteri), IV (difesa), V (bilancio), VII (cultura), IX (trasporti), X (attività produttive), XI (lavoro), XII (affari sociali), XIV (politiche dell'Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 29 ottobre 2020; il 9, il 12, il 13, il 16, il 17, il 18, il 19, il 20, il 23, il 24 e il 25 novembre 2020.

Esaminato in aula il 27 e il 30 novembre 2020; il 1°, il 2, il 3, il 4 e approvato il 9 dicembre 2020.

Senato della Repubblica (atto n. 2040):

Assegnato alle commissioni riunite 1ª (affari costituzionali) e 2ª (giustizia), in sede referente, il 10 dicembre 2020, con pareri delle commissioni 3ª (affari esteri), 4ª (difesa), 5ª (bilancio), 7ª (pubblica istruzione), 8ª (lavori pubblici), 10ª (industria), 11ª (lavoro), 12ª (sanità), 14ª (Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite 1ª (affari costituzionali) e 2ª (giustizia), in sede referente, il 14, il 16 e il 17 dicembre 2020.

Esaminato in aula il 17 dicembre 2020 e approvato definitivamente il 18 dicembre 2020.

———

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 261 del 21 ottobre 2020.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 72.

20G00195

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CORTE COSTITUZIONALE

DELIBERA 18 novembre 2020.

Modificazione dell'articolo 25, settimo comma, del regolamento generale della Corte costituzionale 20 gennaio 1966.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visto l'art. 14, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Visti gli articoli 5, 5-*bis*, 6 e 25 del regolamento generale della Corte costituzionale 20 gennaio 1966 e successive modificazioni;

Su proposta dell'Ufficio di presidenza;

Delibera:

Art. 1.

All'art. 25, settimo comma, del regolamento generale della Corte costituzionale, è aggiunto il seguente periodo: «I Vice Presidenti intervengono con voto deliberativo».

Roma, 18 novembre 2020

Il Presidente: MORELLI

20A06967
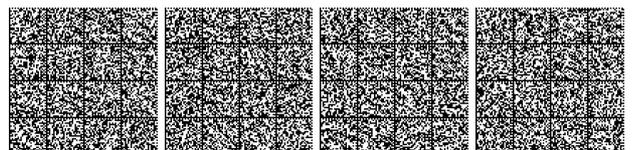
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 agosto 2020.

Definizione dei requisiti ai fini della sperimentazione dell'incremento dei fondi per il trattamento economico accessorio del personale in servizio presso le regioni a statuto ordinario e le città metropolitane.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre giugno 2019 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione on. Fabiana Dadone;

Visto l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il quale che stabilisce che «Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016»;

Visto l'art. 23, comma 3, del citato decreto legislativo n. 75 del 2017, il quale stabilisce che «Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile»;

Visto l'art. 23, comma 4, del citato decreto legislativo n. 75 del 2017, il quale stabilisce che «A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città metropolitane che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare, oltre il limite di cui al comma 2, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore a una percentuale della componente stabile dei fondi medesimi definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento.»;

Considerato che l'ultimo periodo del predetto comma 4 dell'art. 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017 prevede che, nella individuazione dei requisiti da rispettare ai fini della partecipazione alla suddetta sperimentazione di cui allo stesso comma 4, si tenga conto in particolare dei seguenti parametri:

a) fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 557-*quater*, della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti considerate al netto di quelle a destinazione vincolata;

b) il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

c) il rispetto del termine di pagamento dei debiti di natura commerciale previsti dall'art. 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;

d) la dinamica del rapporto tra salario accessorio e retribuzione complessiva.»;

Visto l'art. 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che stabilisce che «Al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell'art. 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con quello del personale delle amministrazioni di destinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018 non si applica quanto previsto dall'art. 1, comma 96, lettera *a)*, della predetta legge n. 56 del 2014, fatto salvo il mantenimento dell'assegno *ad personam* per le voci fisse e continuative, ove il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello dell'amministrazione di provenienza. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il

predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato art. 1, comma 96, lettera *a)*, della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all'art. 23, comma 4, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali. Le regioni possono alternativamente provvedere ai predetti oneri anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio»;

Visto l'art. 67, comma 2, lettera *e)* del CCNL del comparto delle funzioni locali del 21 maggio 2018 che qualifica come stabili le risorse per l'adeguamento dei fondi per il trasferimento del personale di cui all'art. 1, commi da 793 a 800 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2019 avente ad oggetto «Disposizioni, in via sperimentale, sul trattamento accessorio del personale in servizio presso le regioni a statuto ordinario e le città metropolitane» che individua in particolare i requisiti necessari ai fini dell'incremento limitatamente all'anno 2018 e, con riferimento alle regioni, realizza in via permanente disposti dell'art. 1, comma 800 della legge n. 205/2017;

Vista la nota n. 5259 dell'8 novembre 2018, con cui il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, comunica che nella seduta dell'8 novembre sono stati condivisi i dati necessari all'elaborazione del provvedimento e approvata la nota metodologica di costruzione dei parametri;

Vista la nota 18/143 in pari data della Conferenza delle regioni e delle province autonome, avente ad oggetto «Parametri per la sperimentazione dell'art. 23 del decreto legislativo n. 75/2017 e attuazione del comma 800 della legge n. 205 del 2017», con cui sono proposti i parametri, gli indicatori per l'accesso alla sperimentazione, i dati alla base della costruzione degli stessi, nonché la percentuale del 5 per cento di incremento da applicare alla componente stabile dei fondi medesimi;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, nella riunione del 18 dicembre 2019, anche in ordine alla condivisione dei dati contabili, riportati nell'allegato A, strumentali all'applicazione dei criteri di cui al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'anno 2019, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario possono incrementare l'ammontare della componente variabile dei propri fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016, a condizione che le medesime risultino in possesso dei seguenti requisiti:

a) fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 557-*quater*, della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra gli impegni per le spese di personale dell'anno 2017, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, risulti non superiore, per le regioni con più di 1.600.000 abitanti, al 10 per cento e per le restanti regioni al 13 per cento della media degli accertamenti, relativi agli anni 2016 e 2017, delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III, desunti dai rendiconti, considerati al netto di quelli la cui destinazione è vincolata, identificati, per le finalità di cui al presente decreto, in quelle relativi al Servizio sanitario nazionale ed al trasporto pubblico locale, ed al netto del fondo crediti dubbia esigibilità;

b) rispetto, nell'anno precedente a quello di riferimento, del pareggio di bilancio di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

c) rispetto, nell'anno precedente a quello di riferimento, del termine di pagamento dei debiti di natura commerciale previsto dall'art. 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come risultante dall'indicatore di tempestività dei pagamenti pubblicato da ciascuna amministrazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

d) dinamica del rapporto fra le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio, come definite all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e gli impegni per spese di personale, al netto dei contributi sociali a carico dell'ente, non superiore al 6,0 per cento;

e) il rapporto tra gli impegni per le spese di personale dell'anno precedente a quello di riferimento, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, risulti non superiore, per le regioni con più di 1.600.000 abitanti, al 15 per cento, e per le restanti regioni al 20 per cento, della media degli accertamenti, relativi al biennio precedente, delle entrate correnti relativi al titolo I, considerati al netto di quelli la cui destinazione è vincolata, identificati, per le finalità di cui al presente decreto, in quelli relativi al Servizio sanitario nazionale ed al trasporto pubblico locale, ed al netto del fondo crediti dubbia esigibilità;

f) il valore pro-capite complessivo dei fondi per le risorse decentrate, definiti ai sensi dell'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell'anno precedente a quello di riferimento risulti non superiore al valore pro-capite medio, pari ad euro 12.308;

g) approvazione, da parte della giunta, del rendiconto dell'anno precedente a quello di riferimento nei termini previsti dall'art. 18, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

2. Le regioni che soddisfano i requisiti di cui al comma 1 possono incrementare nell'anno 2019, nel limite del 5 per cento richiamato al primo periodo del medesimo comma, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale

in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura tale da non superare, nel medesimo anno, il valore dell'indicatore di cui alla lettera *e)*.

Art. 2.

1. Nell'anno 2019, in via sperimentale, le città metropolitane possono incrementare l'ammontare della componente variabile dei propri fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016, a condizione che le medesime risultino in possesso dei seguenti requisiti:

a) fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 557-*quater*, della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra gli impegni per le spese di personale dell'anno precedente a quello di riferimento, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, risulti non superiore, al valore medio pari al 24 per cento della media degli accertamenti, relativi al biennio precedente, delle entrate correnti relativi al titolo I, considerati al netto di quelli la cui destinazione è vincolata ed al netto del fondo crediti dubbia esigibilità riproporzionato al 100 per cento;

b) rispetto, nell'anno precedente a quello di riferimento, del pareggio di bilancio di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

c) rispetto, nell'anno di riferimento, del termine di pagamento dei debiti di natura commerciale previsto dall'art. 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come risultante dall'indicatore di tempestività dei pagamenti pubblicato da ciascuna amministrazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

d) dinamica del rapporto fra le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio, come definite all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e gli impegni per spese di personale, al netto dei contributi sociali a carico dell'ente, non superiore all'11 per cento;

e) il valore pro-capite complessivo dei fondi per le risorse decentrate, definiti ai sensi dell'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell'anno precedente a quello di riferimento risulti non superiore al valore pro-capite medio pari ad euro 9.309.

2. Le città metropolitane che soddisfano i requisiti di cui al comma 1, previa verifica del rispetto del requisito di cui alla lettera *c)* valutato sull'esercizio 2019, possono incrementare nell'anno 2019, nel limite del 5 per cento richiamato al primo periodo del medesimo comma, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura tale da non superare, nell'anno di riferimento, il valore dell'indicatore di cui alla lettera *a)*.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 2020

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
Il Ministro per la pubblica amministrazione
DADONE

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2594

20A06966

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2020.

Nomina del dott. Paolo Carcassi quale componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in rappresentanza della categoria «lavoratori dipendenti».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 936 del 1986, che prevede la ripartizione dei quarantotto rappresentanti delle categorie produttive in ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui tre in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, nove rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni e diciassette rappresentanti delle imprese, nonché l'art. 3, comma 2, della medesima legge, secondo cui i membri del citato art. 2, comma 1, lettera *b)*, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Visto l'art. 7, comma 4, della legge n. 936 del 1986, secondo il quale, in caso di decesso, dimissioni, decadenza o revoca di un membro rappresentante delle categorie produttive, la nomina del successore è effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del Presidente del CNEL all'organizzazione od organo designante, cui era stato attribuito il rappresentante da surrogare, sulla base della designazione da parte della stessa organizzazione od organo e con le modalità di cui all'art. 4 della stessa legge;

Visto, altresì, l'art. 7, comma 5, della legge n. 936 del 1986, secondo cui la nomina del nuovo consigliere avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito;

Visto il proprio decreto in data 23 marzo 2018, con il quale sono chiamati a far parte del CNEL, per un quinquennio, i rappresentanti delle categorie produttive tra cui è compreso il dott. Antonio Foccillo, su designazione dell'Unione italiana del lavoro;

Vista la nota n. 1458, in data 8 settembre 2020, con la quale il Presidente del CNEL, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, di cui all'art. 7 della legge n. 936 del 1986, ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri la nota in data 7 settembre 2020 con la quale il dott. Antonio Foccillo ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di componente del CNEL;

Vista la nota n. 1830, in data 21 settembre 2020, dell'Unione italiana del lavoro, recante la designazione, quale nuovo rappresentante, del dott. Paolo Carcassi;

Considerato che si rende necessario procedere alla sostituzione del suddetto consigliere dott. Antonio Foccillo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 18 ottobre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Paolo Carcassi è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in rappresentanza della categoria «lavoratori dipendenti», in sostituzione del dott. Antonio Foccillo, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2595

20A06896

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 dicembre 2020.

Modifiche alle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e individuazione delle procedure di recupero dell'imposta di bollo non versata.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 12-*novies* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale è stato disposto che l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo e, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta, comunica al contribuente l'imposta, la sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un terzo e gli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione, rinviando ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione delle modalità di attuazione delle medesime disposizioni;

Visto il comma 1-*bis* dell'art. 17 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, con il quale è stata prevista una riduzione degli adempimenti per il contribuente nel caso in cui gli importi dell'imposta di bollo dovuta per il primo ed il secondo trimestre siano inferiori a 250 euro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che istituisce e disciplina l'imposta sul valore aggiunto e, in particolare, gli articoli 21, 35 e 39, che, rispettivamente, dettano disposizioni in materia di fatturazione delle operazioni, disposizioni regolamentari concernenti le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività e tenuta e conservazione dei registri e dei documenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e in particolare l'art. 17 concernente il versamento unitario delle imposte e la compensazione;
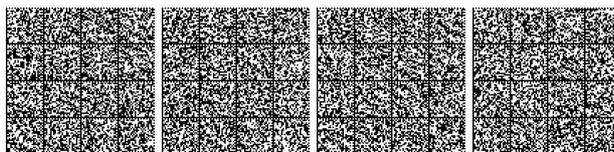
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e in particolare l'art. 13, comma 1, concernente i ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e, in particolare, l'art. 21, comma 5, il quale stabilisce che «Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie»;

Visto l'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente la trasmissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di interscambio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 25 marzo 2011, recante «Modalità, limiti e tempi di applicazione delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale all'Agenzia delle entrate»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 2013, e 3 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 2014, attuativi del Codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto del Ministro dell'economia delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 2014, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 2019, concernente le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su fatture elettroniche;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, concernente la trasmissione telematica delle operazioni I.V.A. e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'art. 9, comma 1, lettere *d)* e *g)* della legge 11 marzo 2014, n. 23;

Sentito il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche alle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su fatture elettroniche

1. All'art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 2014, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell'anno di riferimento è effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre mentre il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare è effettuato entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre. Nel caso in cui l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno non superi l'importo di 250 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento. Qualora l'importo dell'imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell'anno, complessivamente considerato, non superi l'importo di 250 euro, il pagamento dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento. Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo ma per le quali l'imposta risulta dovuta, mettendo l'informazione a disposizione del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato, con le modalità telematiche di cui al comma 2-*bis*, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre; il cedente o prestatore, o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione ad una o più fatture integrate dall'Agenzia delle entrate, non risultino realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo procede, entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati. Per le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio nel secondo trimestre solare dell'anno, il cedente o prestatore, o l'intermediario delegato, può procedere alla variazione dei dati comunicati entro il 10 settembre dell'anno di riferimento. In assenza di variazioni da parte del contribuente, si intendono confermate le integrazioni effettuate. L'Agenzia delle entrate rende noto al cedente o prestatore, o all'intermediario delegato, in modalità telematica, entro il giorno 15 del secondo mese successivo
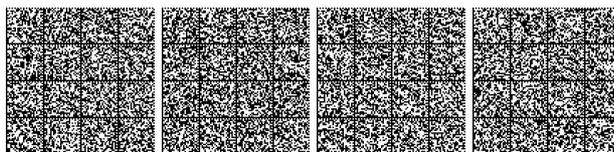
alla chiusura del trimestre, l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio in ciascun trimestre solare, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l'assolvimento dell'imposta nonché delle integrazioni di cui al periodo precedente, come eventualmente variate dal contribuente. Detto termine è prorogato al 20 settembre dell'anno di riferimento per le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio nel secondo trimestre solare dell'anno. Il pagamento dell'imposta dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio può essere effettuato per l'ammontare calcolato dall'Agenzia mediante il servizio presente sul sito dell'Agenzia medesima, nell'area riservata del soggetto passivo IVA, con addebito su conto corrente bancario o postale. Resta salva la possibilità di effettuare il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità telematiche. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo riportano specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Le modalità tecniche per l'effettuazione delle integrazioni delle fatture inviate tramite il Sistema di interscambio da parte dell'Agenzia delle entrate, nonché le modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all'imposta di bollo da parte del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato, sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione».

2. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio non siano sufficienti ai fini dell'integrazione delle stesse, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, come sostituito dal comma 1, resta ferma la possibilità da parte dell'Agenzia delle entrate di procedere alla verifica dell'imposta di bollo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 2.

Procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e irrogazione delle sanzioni

1. Qualora, avvalendosi di procedure automatizzate, l'Agenzia delle entrate rilevi il ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, resa nota, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, come sostituito dall'art. 1, comma 1, del presente decreto, comunica al contribuente, con modalità telematiche, l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione. Se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso contribuente in merito ai pagamenti dovuti, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell'imposta non versata, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi.

2. Le modalità telematiche per l'invio delle comunicazioni da parte dell'Agenzia delle entrate sono stabilite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'art. 6, comma 2-*bis*, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014.

Art. 3.

Invarianza finanziaria

1. Le disposizioni di cui al presente decreto non comportano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2020

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI

20A06968
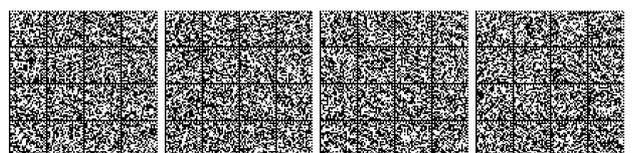
MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 dicembre 2020.

Elenco annuale, aggiornato al 30 novembre 2020, delle imprese autorizzate alla fabbricazione, impiego e commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti e psicotrope e delle imprese titolari di licenza per le sostanze classificate nella categoria 1 dei precursori di droghe.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, recante «testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»;

Visto in particolare l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, che prevede la pubblicazione annuale dell'elenco delle imprese autorizzate alla fabbricazione, impiego e commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 50 «Attuazione dei regolamenti (CE) numeri 273 /2004, 111/2005 e 1277/2005, come modificato dal regolamento (CE) 297/2009, in tema di precursori di droghe, a norma dell'art. 45 della legge 4 giugno 2010, n. 96, che prevede «la distinzione, anche all'interno del medesimo testo unico, tra le disposizioni concernenti i precursori di droghe e quelle relative alle sostanze stupefacenti e psicotrope»;

Visto il decreto direttoriale 5 dicembre 2003, «Sistema informativo dell'Ufficio centrale stupefacenti»;

Preso atto pertanto di dover provvedere alla pubblicazione dell'elenco annuale previsto dal citato art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per le sostanze stupefacenti e psicotrope;

Ritenuto di integrare l'elenco anche con le imprese titolari di licenza per le sostanze classificate nella categoria 1 dei precursori di droghe;

Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco annuale, aggiornato al 30 novembre 2020, delle imprese autorizzate alla fabbricazione, impiego e commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti e psicotrope e delle imprese che, ai fini del commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti e psicotrope, utilizzano depositi terzi autorizzati, è riportato negli allegati A, B, C, D che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

L' elenco annuale, aggiornato al 30 novembre 2020, delle imprese titolari di licenza per lo svolgimento di attività relative a sostanze classificate nella categoria 1 dei precursori di droghe è riportato nell'allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2020

Il dirigente: APUZZO

ALLEGATO *A*
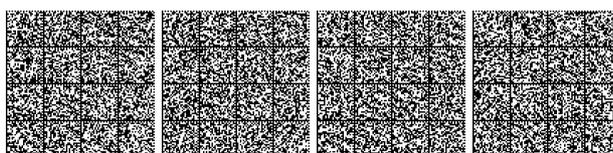
ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE ALLA FABBRICAZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 novembre 2020)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	SOSTANZE	DECRETO	SCADENZA
F13	S.A.L.A.R.S. S.P.A.	COMO	CO	SOSTANZE ATTIVE E MATERIE PRIME (A.P.I.) ELENCATE IN TAB. I CONCENTRATI DI POPPY STRAW	46/2019	12-gen-21
F48	AGENZIA INDUSTRIE DIFESA STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE	FIRENZE	FI	CANNABIS INFIORESCENZE	19/2020	14-gen-22
F42	TRIFARMA S.P.A.	CERIANO LAGHETTO	MB	METADONE INTERMEDIO E METADONE	455/2019	20-nov-21
F47	OLON S.P.A.	GARBAGNATE	MI	FENDIMETRAZINA ,FENTERMINA, METAMFETAMINA, AMFEPRAMONE, BENZFETAMINA, -2-[N-(2-IDROSSIETIL)-METILAMINO]-1-FENILPROPAN-1-ONE, TILIDINA	94/2019	10-feb-21
F29	CAMBREX PROFARMACO MILANO S.R.L.	PAULLO	MI	ALPRAZOLAM, BROMAZEPAM, BROTIZOLAM, CLOBAZAM, CLONAZEPAM, CLORAZEPATO, CLORDIAZEPOSSIDO, DIAZEPAM, ESTAZOLAM, ETIZOLAM,FLUNITRAZEPAM, FLURAZEPAM, LORAZEPAM, LORMETAZEPAM, MEDAZEPAM, MIDAZOLAM, NITRAZEPAM, OXAZEPAM, PRAZEPAM, TEMAZEPAM, TRIAZOLAM, ZOLPIDEM	264/2020	09-giu-22
F18	INDUSTRIALE CHIMICA S.R.L.	SARONNO	VA	ZOPICLONE, PENTAZOCINA, TAPENTADOLO	279/2019	24-giu-21
F5	F.I.S. - FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A.	ALTE DI MONTECCHIO MAGGIORE	VI	BROMAZEPAM, CLORDIAZEPOSSIDO, CLOBAZAM, CLONAZEPAM, DELORAZEPAM, DIAZEPAM, ESTAZOLAM,FLUNITRAZEPAM, FLURAZEPAM,KETAZOLAM, LORAZEPAM, MIDAZOLAM, NITRAZEPAM, OXAZEPAM, PENTAZOCINA, PRAZEPAM, TEMAZEPAM, TETRAZEPAM,	280/2019	20-giu-21

ALLEGATO *B*
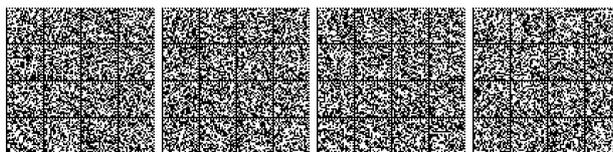
ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE ALL'IMPIEGO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 novembre 2020)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I351	BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	NOVI LIGURE	AL	MIDAZOLAM	306/2020	24-ago-22
I297	KEMIKA S.P.A.	OVADA	AL	GAMMABUTIRROLATTONE	117/2020	10-mar-22
I 2	A.C.R.A.F. S.P.A.	ANCONA	AN	CODEINA, FLUNITRAZEPAM, N-OSSICODEINA, ALFENTANIL, SUFENTANIL, MORFINA, ZOLPIDEM, FENTANIL, IDROMORFONE, 3-CLORO-FENILPIPERAZINA	188/2020	07-apr-22
I470	PHARMAPROGRESS S.R.L.	CAMERATA PICENA	AN	SOSTANZE ELENCATE NELLA TABELLA I E IV E TABELLA DEI MEDICINALI	57/2020	21-gen-22
I361	EUREKA S.R.L. - LAB. DIVISION	CHIARAVALLE	AN	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	322/2019	14-lug-21
I435	CHEMA DIAGNOSTICA DI FIORE MARCO	MONSANO	AN	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	73/2020	09-feb-22
I321	PFIZER ITALIA S.R.L.	ASCOLI PICENO	AP	ALPRAZOLAM, OSSAZEPAM, TRIAZOLAM, NORDAZEPAM	195/2020	21-apr-22
I365	A.MENARINI MANIFACTURING LOGISTIC AND SERVICES S.R.L.	L'AQUILA	AQ	DIAZEPAM	131/2019	19-mar-21
I496	SANOFI S.R.L.	SCOPPITO	AQ	LORAZEPAM FENOBARBITAL CLOBAZAM	445/2020	18-nov-22
I394	FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.P.A.	BREMBATE	BG	BUPRENORFINA, LORAZEPAM, DELORAZEPAM, BROMAZEPAM, TRIAZOLAM, CODEINA, OSSICODONE, ALPRAZOLAM , NITRAZEPAM, ZOLPIDEM, CLONAZEPAM, METILCATINONE, FLUNITRAZEPAM, AMFETAMINA, METANFETAMINA	159/2020	23-apr-22
I100	S.A.L.F. S.P.A. - LABORATORIO FARMACOLOGICO	CENATE SOTTO	BG	KETAMINA, MORFINA, PETIDINA, FENOBARBITALE, CODEINA, MIDAZOLAM, FENTANIL, METADONE, ACETILFENTANIL	196/2020	21-apr-22
I454	POLYCRYSTALLINE S.P.A.	MEDICINA	BO	MEDICINALI E SOSTANZE ATTIVE (ESCLUSIVAMENTE PER USO DI LABORATORIO)	106/2019	19-mar-21
I476	STERIGENICS ITALY S.P.A.	MINERBIO	BO	SOSTANZE ATTIVE DI ORIGINE VEGETALE A BASE DI CANNABIS	117/2019	24-feb-21
I400	FATRO S.P.A.	OZZANO EMILIA	BO	AMFETAMINA, CATINA, CATINONE per uso diagnostico	216/2019	15-mag-21
I334	MONTENEGRO S.R.L.	S.LAZZARO DI SAVENA	BO	FOGLIE DI COCA PER PRODUZIONE DI LIQUORI	331/2020	22-set-22
I278	WHITFORD S.R.L.	BRESCIA	BS	GAMMABUTIRROLATTONE	373/2020	26-ott-22
I355	PHARM@IDEA S.R.L.	TRAVAGLIATO	BS	BUTALBITALE, FENOBARBITALE, CODEINA, ACIDO GAMMA-IDROSSIBUTIRRICO, NONCHE' CONFEZIONAMENTO SECONDARIO DI MEDICINALI E SOSTANZE TAB. II D-E	88/2019	16-feb-21
I395	FARMALABOR S.R.L.	CANOSA DI PUGLIA	BT	CLORAZEPATO, NORDAZEPAM, DIAZEPAM, CODEINA, METADONE, METHYLCODEINA	439/2020	18-nov-22
I490	GAMMATOM S.R.L.	COMO	CO	IRRAGGIAMENTO MEDIANTE RAGGI GAMMA	213/2020	05-mag-22

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I295	DMS FARMACEUTICI S.P.A.	TAVERNERIO	CO	CODEINA	90/2019	02-feb-21
I481	LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. S.R.L.	TAVERNERIO	CO	CODEINA	221/2019	09-mag-21
I475	B.S.N. S.R.L.	CASTELLEONE	CR	IMPIEGO DI SOSTANZE DI STUPEFACENTI PER LA PRODUZIONE DI REAGENTI E CALIBRATORI	317/2020	01-set-22
I428	DE SALUTE S.R.L.	SORESINA	CR	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI (ESCLUSA SEZIONE A)	476/2019	07-nov-21
I482	LABORATORI RIUNITI S.C. A R.L.	CATANIA	CT	IMPIEGO DI STANDARD ANALITICI PER ATTIVITA' DI MEDICINA DI LABORATORIO	333/2019	23-lug-21
I229	A. MENARINI MANUFACTURING LOGISTICS AND SERVICES S.R.L.	FIRENZE	FI	CODEINA, DIAZEPAM E NORDAZEPAM	55/2020	27-feb-22
I132	AGENZIA INDUSTRIE DIFESA - STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE	FIRENZE	FI	ACQUISTO IMPIEGO E DISTRIBUZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI	176/2019	06-apr-21
I310	ISTITUTO DE ANGELI S.R.L.	REGGELLO	FI	CODEINA, MORFINA, BROTIZOLAM, BROMAZEPAM, FLUNITRAZEPAM, METADONE, OSSICODONE	237/2020	18-giu-22
I 80	L. MOLTENI & C. DEI FRATELLI ALITTI - SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.	SCANDICCI (S.S. 67 Tosco-Romagnola Loc. Granatieri)	FI	METADONE MORFINA OSSICODONE PETIDINA KETAMINA BUPRENORFINA FENTANIL (per produzione medicinali); CODEINA MORFINA N-OSSIDO IDROCODONE SUFENTANIL OSSICODONE N-OSSIDO COCAINA IDROMORFONE(esclusivo uso laboratorio)	340/2020	15-set-22
I465	L. MOLTENI & C. DEI FRATELLI ALITTI - SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.	SCANDICCI (Viuzzo del Piscetto/Via Padule Area Salvadori)	FI	METADONE MORFINA OSSICODONE PETIDINA KETAMINA BUPRENORFINA FENTANIL	341/2020	15-set-22
I495	FALORNI S.R.L.	SESTO FIORENTINO	FI	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO TABELLA DEI MEDICINALI	354/2020	29-set-22
I309	POLYMED S.R.L.	TAVARNELLE VAL DI PESA	FI	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	107/2020	08-mar-22
I497	SANOFI S..R.L.	ANAGNI	FR	CLORAZEPATO, NONCHE' STANDARD ANALITICI CONTENENTI NITRAZEPAM E NORDAZEPAM, E REAGENTI ANALITICI DI BARBITALE SODICO	444/2020	18-nov-22
I434	SPECIAL PRODUCT'S LINE S.P.A.	ANAGNI	FR	CODEINA ZOLPIDEM FLUNITRAZEPAM	210/2020	31-mag-22
I488	QUALIMEDLAB S.R.L.	GENOVA	GE	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	494/2019	21-nov-21
I416	LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L.	SANREMO (Via Ludovico Ariosto 17)	IM	CLONAZEPAM PER SCOPI ANALITICI GAMMA BUTIRROLATTONE ACIDO GAMMA NITRAZEPAM PROD. MEDICINALI	169/2020	20-apr-22
I228	LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L.	SANREMO (Via Dante Alighieri 71)	IM	ACIDO GAMMA-IDROSSIBUTIRRICO, NITRAZEPAM	393/2019	09-ott-21

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I468	S.C.F. S.R.L.	CAVENAGO D'ADDA	LO	ALAZEPAM ALPRAZOLAM BROMAZEPAM BROTIZOLAM CLOBAZAM CLONAZEPAM CLORAZEPATO CLORDIAZEPAM CLOTIAZEPAM DELORAZEPAM DIAZEPAM ESTAZOLAM ETIZOLAM FLURAZEPAM KETAZOLAM LORAZEPAM LORMETAZEPAM MEDAZEPAM MEPROBAMATO MIDAZOLAM NIMETAZEPAM NITRAZEPAM NORDAZEPAM OSSAZEPAM OSSAZOLAM PINAZEPAM PRAZEPAM QUAZEPAM TEMAZEPAM TETRAZEPAM TRIAZOLAM ZALEPLON ZOLPIDEM ZOPICLONE	432/2020	05-nov-22
I456	VAMFARMA S.R.L.	COMAZZO	LO	ALPRAZOLAM BROMAZEPAM DELORAZEPAM DIAZEPAM LORMETAZEPAM, ZOLPIDEM, NORDIAZEPAM	295/2020	20-lug-22
I375	SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A.	LIVRAGA	LO	ALPRAZOLAM, BARBEXACLONE, BROMAZEPAM, CLONAZEPAM, CLOTIAZEPAM, DELORAZEPAM, DIAZEPAM, ETIZOLAM, FENOBARBITALE, LORAZEPAM, LORMETAZEPAM, MIDAZOLAM, CODEINA, SUFENTANIL, TRIAZOLAM, FENTANIL (confezionamento secondario)	105/2020	06-mar-22
I485	A.C.R.A.F. S.P.A.	APRILIA	LT	3-CLORO-FENILPIPERAZINA PRODUZIONE DI SOSTANZE ATTIVE (API)	187/2020	07-apr-22
I447	PFIZER CONSUMER MANUFACTURING ITALY S.R.L.	APRILIA	LT	OSSAZEPAM, LORAZEPAM, TEMAZEPAM, MEPROBAMATO, ZALEPLON, METILCATINONE, ALPRAZOLAM, DIAZEPAM, FENTANIL, PRAZEPAM, TRIAZOLAM	96/2019	12-feb-21
I218	JANSSEN CILAG S.P.A.	BORGO SAN MICHELE	LT	IDROMORFONE, CODEINA, MORFINA, DIIDROMORFINA, METILFENIDATO, TAPENTADOLO, LEVOMETORFANO	20/2020	14-gen-22
I423	ABBVIE S.R.L.	CAMPOVERDE DI APRILIA	LT	DELORAZEPAM E BARBESACLONE (produzione) PROPILESEDRINA E FENOBARBITALE (uso laboratorio)	187/2019	30-apr-21
I366	KEDRION S.P.A.	GALLICANO	LU	BARBITALE SODICO PER SCOPI ANALITICI	52/2020	21-gen-22
I417	CIT S.R.L.	BURAGO DI MOLGORA	MB	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	354/2019	24-set-21
I473	CORDEN PHARMA S.P.A.	CAPONAGO (Via G. Galilei 17)	MB	DIAZEPAM (PRODUZIONE), NORDAZEPAM, DIAZEPAM (SCOPI ANALITICI)	345/2020	21-set-22
I451	CORDEN PHARMA S.P.A.	CAPONAGO (Viale dell'Industria 3)	MB	DIAZEPAM	48/2020	05-feb-22
I217	PATHEON ITALIA S.P.A.	MONZA	MB	FLURAZEPAM, ALPRAZOLAM, TRIAZOLAM, MORFINA, DIPIPANONE, ALFENTANIL, SUFENTANIL, FENTANIL, REMIFENTANIL, PIRITRAMIDE, DIAZEPAM	274/2020	23-giu-22
I354	REDOX S.R.L.	MONZA	MB	MEDICINALI E SOSTANZE ATTIVE (esclusivamente per uso di laboratorio)	105/2019	18-feb-21

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I466	ROCHE S.P.A.	MONZA	MB	CLONAZEPAM, DIAZEPAM (IMPIEGO ESCLUSIVO PER LA CERTIFICAZIONE DEL LOTTO SENZA LA MATERIALE DETENZIONE)	183/2020	07-apr-22
I438	ROTTAPHARM BIOTECH S.R.L.	MONZA	MB	FENOBARBITALE, PENTOBARBITALE, MORFINA, FENCICLIDINA, FENTANIL, KETAMINA, DIAZEPAM, MIDAZOLAM, ZOLPIDEM, CODEINA, OSSICODONE, COCAINA,	255/2020	03-giu-22
I471	REDOX S.R.L.	SOVICO	MB	TABELLA DEI MEDICINALI PER L'ESECUZIONE DI TEST CHIMICO FISICI	387/2020	13-ott-22
I489	FULTON MEDICINALI S.P.A.	ARESE	MI	METAMFETAMINA HCL	206/2020	05-mag-22
I322	DIPHARMA FRANCIS S.R.L.	BARANZATE DI BOLLATE	MI	LEVOMETAMFETAMINA PER PRODUZIONE SELEGILINA HCL	506/2019	20-dic-21
I248	FAMAR ITALIA S.P.A.	BARANZATE DI BOLLATE	MI	CODEINA, FENOBARBITALE, LORAZEPAM, FOLCODINA, MORFINA, DIIDROCODEINA, ETERE METILICO DELLA CODEINA	205/2019	22-apr-21
I452	XPO SUPPLY CHAIN PHARMA ITALIA S.P.A.	CALEPPIO DI SETTALA	MI	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO SOSTANZE ELENCATE NELLA TAB. II	254/2020	03-giu-22
I477	IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.	CASSINA DE' PECCHI	MI	ALPRAZOLAM LORAZEPAM FENTANIL TRIAZOLAM PER LA PRODUZIONE DI MEDICINALI - ALPRAZOLAM, OSSICODONE, TEBAINA, IDROCODONE E ACETIL FENTANIL PER SCOPI ANALITICI	357/2020	01-ott-22
I358	ITALFARMACO S.P.A.	CINISELLO BALSAMO	MI	PENTOBARBITALE E ZOLPIDEM (PER STUDI DI LABORATORIO)	200/2020	14-mag-22
I371	BAYER HEALTHCARE MANIFACTURING S.R.L.	GARBAGNATE MILANESE	MI	FENOBARBITALE, METILFENOBARBITALE, LORAZEPAM, FLURAZEPAM, OXAZEPAM, LORMETAZEPAM, ETIZOLAM	92/2019	10-feb-21
I487	STM PHARMA PRO S.R.L.	GREZZAGO	MI	CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO TABELLA MEDICINALI	42/2020	19-gen-22
I180	COSMO S.P.A.	LAINATE	MI	NORDAZEPAM, PRAZEPAM, OSSICODONE,LORAZEPAM, DIAZEPAM	498/2019	02-dic-21
I469	AVARA LISCATE PHARMACEUTICAL SERVICES S.P.A.	LISCATE	MI	DELORAZEPAM, PENTAZOCINA, REMIFENTANIL	241/2020	23-mag-22
I432	UPS HEALTHCARE ITALIA S.R.L.	LISCATE	MI	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO PREPARAZIONI TAB. MEDICINALI (ESCLUSA SEZ. A)	491/2019	25-nov-21
I335	BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES SRL	MASATE	MI	FENOBARBITALE, PENTAZOCINA, DIAZEPAM, MIDAZOLAM, NORDAZEPAM	2/2018	31-dic-20
I187	ITALFARMACO S.P.A.	MILANO	MI	DIAZEPAM, ZOLPIDEM	271/2020	12-lug-22

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I199	MIPHARM S.P.A.	MILANO	MI	BUTALBITAL, CODEINA, ALPRAZOLAM, BROMAZEPAM, LORAZEPAM, LORMETAZEPAM, DELORAZEPAM, TRIAZOLAM, NANDROLONE, BUTOBARBITALE, ALLOBARBITAL, GHB, GBL	161/2020	24-mar-22
I 92	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.	MILANO	MI	METILFENOBARBITALE, FENOBARBITALE	294/2020	01-ago-22
I121	VALEAS S.P.A. INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	MILANO	MI	ALPRAZOLAM DIAZEPAM FLURAZEPAM TRIAZOLAM	63/2020	12-feb-22
I492	ACCELERA S.R.L.	NERVIANO	MI	DIAZEPAM MITAZOLAM FENOBARBITALE	138/2020	11-mar-22
I353	ACTAVIS ITALY S.P.A.	NERVIANO	MI	FENTANIL, KETAMINA : PRODUZIONE MEDICINALI E SCOPI ANALITICI	44/2020	20-feb-22
I244	IMAF S.P.A.	PESCHIERA BORROMEO	MI	GAMMABUTIRROLATTONE	514/2018	26-dic-20
I449	ADARE PHARMACEUTICALS S.R.L.	PESSANO CON BORNAGO	MI	CATINA E METILCATINONE PER SCOPI ANALITICI, FENTERMINA SOLO PER IL MERCATO ESTERO	235/2019	14-mag-21
I265	DOPPEL FARMACEUTICI S.R.L.	ROZZANO	MI	ALPRAZOLAM, BROMAZEPAM, BROTIZOLAM, DIAZEPAM, LORAZEPAM, LORMETAZEPAM, CLOBAZAM, CLORDEMETILDIAZEPAM, CLORDIAZEPOSSIDO, CLOTIAZEPAM, FENOBARBITALE, PRAZEPAM, TRIAZOLAM, MEDICINALI DI ORIGINE VEGETALE A BASE DI CANNABIS	367/2020	01-ott-22
I462	DELPHARM MILANO S.R.L.	SEGRATE	MI	BROMAZEPAM, CLONAZEPAM, DIAZEPAM, MIDAZOLAM	420/2019	30-ott-21
I458	OLON SPA	SEGRATE	MI	MEPROBAMATO (ESCLUSIVAMENTE PER SCOPI ANALITICI)	524/2019	22-dic-21
I378	DHL SUPPLY CHAIN (ITALY) S.P.A.	SETTALA	MI	SOSTANZE E PREPARAZIONI ELENCATE NELLA TAB.II	309/2020	30-lug-22
I391	EUROFINS BIOLAB S.R.L.	VIMODRONE	MI	SOSTANZE ELENCATE NELLE TABELLA DEI MEDICINALI PER SCOPI ANALITICI	381/2019	10-set-21
I474	NEOTRON PHARMA S.P.A.	MODENA	MO	IMPIEGO PER CONTROLLO CHIMICO /FISICO IN GMP TABELLA DEI MEDICINALI	338/2019	04-mag-21
I 70	LAMP SAN PROSPERO S.P.A.	SAN PROSPERO SULLA SECCHIA	MO	ZOLPIDEM	507/2018	23-dic-20
I478	STM PHARMA PRO S.R.L.	POZZUOLI	NA	FENTANIL, REMIFENTANIL, SUFENTANIL, FENOBARBITALE, PENTAZOCINA, DIAZEPAM, MIDAZOLAM, ALPRAZOLAM, BROMAZEPAM, DELORAZEPAM, LORAZEPAM, LORMETAZEPAM TRIAZOLAM, KETAZOLAM ZOPICLONE	232/2020	19-mag-22
I357	KEDRION S.P.A.	S.ANTIMO	NA	BARBITALE	304/2019	09-lug-21
I230	PROCOS S.P.A.	CAMERI	NO	GAMMABUTIRROLATTONE	464/2020	09-dic-22
I453	DELPHARM NOVARA S.R.L.	CERANO	NO	ESTAZOLAM	393/2020	04-nov-22
I369	SIKA POLYURETHANE MANUFACTURING S.R.L.	CERANO	NO	GAMMABUTIRROLATTONE	413/2020	29-nov-22

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I347	PRC TICINUM LAB S.R.L.	NOVARA	NO	SOSTANZE TABELLA I, III E IV	365/2019	13-set-21
I463	MACDERMID PERFORMANCE SOLUTIONS ITALIANA S.R.L.	SAN MARTINO DI TRECATE	NO	GAMMABUTIRROLATTONE	31/2020	12-gen-22
I314	DOPPEL FARMACEUTICI S.R.L.	CORTEMAGGIORE	PC	ALPRAZOLAM, BROMAZEPAM, DELORAZEPAM, DIAZEPAM, LORMETAZEPAM, LORAZEPAM, , MIDAZOLAM, NORDAZEPAM, TRIAZOLAM, CLOTIAZEPAM	328/2020	15-set-22
I427	A.C.E.F. S.P.A.	FIORENZUOLA D'ARDA	PC	CLORAZEPATO	152/2019	27-mar-21
I419	CHIMAN S.R.L.	ROTTOFRENO	PC	PMA (PARA-METOSSIAMFETAMINA)	238/2020	26-giu-22
I461	ALFASIGMA S.P.A.	ALANNO	PE	LORAZEPAM, DIAZEPAM, MORFINA, DELORAZEPAM, PENTOBARBITALE	62/2019	21-gen-21
I407	LABORATORI ARCHA S.R.L.	OSPEDALETTO	PI	ALCUNE SOSTANZE ELENCATE NELLE TAB. I E II, ESCLUSIVAMENTE PER ANALISI CONTO TERZI	456/2019	21-nov-21
I210	ABIOGEN PHARMA S.P.A.	PISA	PI	FLURAZEPAM, ETIZOLAM, CODEINA, N-OSSICODEINA, OSSAZEPAM	312/2019	20-lug-21
I402	GALILEO RESEARCH S.R.L.	VECCHIANO	PI	PENTOBARBITALE, COCAINA, ETILMORFINA, MORFINA, DIAZEPAM, ESOBARBITALE, KETAMINA, FENOBARBITALE, BUPRENORFINA, NALOXONE	341/2019	18-ago-21
I430	GALENO S.R.L.	CARMIGNANO	PO	CLORAZEPATO, OXAZEPAM	262/2019	18-giu-21
I480	PHARMA PARTNERS S.R.L.	PRATO	PO	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO MEDICINALI PER USO UMANO E VETERINARIO	129/2020	03-mar-22
I 15	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	PARMA (V. S. Leonardo 96)	PR	PARA-METOSSIAMFETAMINA	41/2019	08-gen-21
I148	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	PARMA (Via Palermo 26/A)	PR	DIAZEPAM, PENTOBARBITALE, KETAMINA	40/2019	08-gen-21
I415	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	PARMA (Largo Belloli 11/A)	PR	BUPRENORFINA CODEINA DIAZEPAM FENOBARBITAL KETAMINA MIDAZOLAM PENTOBARBITAL PARAMETOSSIAMFETAMINA	106/2020	07-mar-22
I299	GLAXOSMITHKLINE MANUFACTURING S.P.A.	S. POLO DI TORRILE	PR	REMIFENTANIL, PIRITRAMIDE, FENTANIL, ALFENTANIL E SUFENTANIL	86/2019	09-feb-21
I332	FALORNI S.R.L.	SERRAVALLE PISTOIESE	PT	MORFINA, METADONE, ALPRAZOLAM, ZOLPIDEM, LORMETAZEPAM, TRIAZOLAM, LORAZEPAM, FENTANIL (CONFEZIONAMENTO SECONDARIO)	277/2020	11-lug-22
I425	LAB ANALYSIS S.R.L.	CASANOVA LONATI	PV	MEDICINALI E SOSTANZE ATTIVE, INCLUSI MEDICINALI DI ORIGINE VEGETALE A BASE DI CANNABIS PER ESCLUSIVO USO DI LABORATORIO, TILIDINA	361/2019	03-set-21
I472	CHEMO BIOSYNTESIS S.R.L.	CORANA	PV	BARBITALE	84/2020	04-feb-22

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I486	FARMABIOS S.P.A.	GROPPELLO CAIROLI	PV	STANDARD DI THC PER SCOPO ANALITICO	442/2019	20-ott-21
I 66	LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. - SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L.	MEDE	PV	CODEINA FENOBARBITALE LORAZEPAM DIAZEPAM MEPROBAMATO FLURAZEPAM OSSAZEPAM CODEINA N-OSSIDO MORFINA TEBAINA NORCODEINA	500/2019	12-dic-21
I376	HIKMA ITALIA S.P.A.	PAVIA	PV	REMIFENTANIL	368/2019	16-set-21
I119	TEOFARMA S.R.L.	PAVIA	PV	CLORDIAZEPOSSIDO, PINAZEPAM, FENOBARBITALE, MEPROBAMATO, TEMAZEPAM, CODEINA, DIAZEPAM, LOPRAZOLAM, NORDAZEPAM, DIIDROCODEINA, BROMAZEPAM, FLURAZEPAM, OXAZEPAM, LORMETAZEPAM, LORAZEPAM, MORFINA, IDROCODONE	515/2019	12-dic-21
I433	UPS HEALTHCARE ITALIA S.R.L.	FORMELLO	RM	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO DI MEDICINALI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DEL D.P.R. 309/90	389/2019	30-set-21
I460	ALFASIGMA S.P.A.	POMEZIA	RM	MEDAZEPAM, PRAZEPAM, NORDAZEPAM	299/2019	31-lug-21
I459	ESSETI FARMACEUTICI S.R.L.	POMEZIA	RM	SUFENTANIL	382/2020	08-ott-22
I491	EUROPEAN RESEARCH BIOLOGY CENTER S.R.L.	POMEZIA	RM	FENOBARBITALE - SUFENTANIL - LORAZEPAM	86/2020	13-feb-22
I484	ITC FARMA S.R.L.	POMEZIA	RM	LORAZEPAM ETIZOLAM CODEINA CODEINA N-OSSIDO MORFINA TEBAINA NORCODEINA	334/2020	15-set-22
I483	LOGIFARMA S.R.L.	POMEZIA	RM	OSSICODONE - NALOXONE (DUOXONA) CONF. SECOND. 3-CLORO-FENILPIPERAZINA (mCPP) stoccaggio sostanza attiva	337/2020	15-set-22
I362	RESEARCH TOXICOLOGY CENTRE S.P.A.	POMEZIA	RM	FENOBARBITALE SUFENTANIL, per sperimentazione e ricerca	504/2018	11-dic-20
I277	INTERLAB S.R.L.	ROMA	RM	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	286/2020	07-lug-22
I359	A.C.R.A.F. S.P.A.	S. PALOMBA - POMEZIA	RM	MORFINA, CODEINA, DIAZEPAM, KETAMINA, BARBITALE,METOSSIETAMINA	286/2019	23-giu-21
I272	VALPHARMA INTERNATIONAL S.P.A.	PENNABILLI	RN	ALPRAZOLAM, TRIAZOLAM, ZOLPIDEM, METILFENIDATO	11/2020	31-dic-21
I396	GENETIC S.P.A.	FISCIANO	SA	ALPRAZOLAM, BROMAZEPAM, LORAZEPAM, LORMETAZEPAM, PRAZEPAM, CODEINA, TRIAZOLAM, DELORAZEPAM, DIAZEPAM, MIDAZOLAM, ZOLPIDEM, NITRAZEPAM	216/2020	05-mag-22
I176	FISIOPHARMA S.R.L.	PALOMONTE	SA	DIAZEPAM, FENOBARBITALE, MIDAZOLAM, KETAMINA, NORDAZEPAM	356/2020	09-ott-22
I401	INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L.	MONTERONI D'ARBIA	SI	MIDAZOLAM, MORFINA, OSSICODONE	74/2020	27-gen-22
I457	EUROFINS BIOLAB S.R.L.	POGGIBONSI	SI	SOSTANZE ELENCATE NELLE TABELLA DEI MEDICINALI PER SCOPI ANALITICI	165/2019	03-apr-21

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I418	MONTENEGRO S.R.L.	TERAMO	TE	FOGLIE DI COCA PER LA PRODUZIONE DI LIQUORI	330/2020	22-set-22
I455	COMEDICAL S.R.L.	MATTARELLO	TN	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	59/2019	12-feb-21
I179	E-PHARMA TRENTO S.P.A.	RAVINA DI TRENTO	TN	CODEINA LORAZEPAM PRAZEPAM OSSICODONE METADONE (produz. medicinali), ACETILCODEINA IDROCODONE ISOMETADONE METILCODEINA MORFINA CODEINA N-OSSIDO NORDAZEPAM OSSIMORFONE TEBAINA OSSICODONE N-OSSIDO (scopi analitici)	196/2019	14-apr-21
I289	ABC FARMACEUTICI S.P.A.	IVREA	TO	ALPRAZOLAM BROMAZEPAM CLONAZEPAM DELORAZEPAM DIAZEPAM LORAZEPAM LORMETAZEPAM PRAZEPAM TRIAZOLAM per produzione medicinali; BROTIZOLAM CLOBAZAM CLORAZEPATO DIPOTASSICO CLORDIAZEPAM CLOTIAZEPAM ETIZOLAM ESTAZOLAM FLURAZEPAM FLUNITRAZEPAM KETAZOLAM MIDAZOLAM NITRAZEPAM NORDAZEPAM OSSAZEPAM PINAZEPAM QUAZEPAM TEMAZEPAM per test analitici; ZOLPIDEM per confezionamento secondario	458/2019	28-nov-21
I494	AESICA PHARMACEUTICALS S.R.L.	PIANEZZA	TO	BROMAZEPAM	168/2020	07-apr-22
I360	CHELAB S.R.L.	RESANA	TV	TABELLA DEI MEDICINALI (IMPIEGO PER SCOPI ANALITICI)	64/2020	14-feb-22
I 68	LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L.	CARONNO PERTUSELLA	VA	CODEINA, FENOBARBITALE, PENTAZOCINA, METADONE, CLORDIAZEPOSSIDO, DIAZEPAM, LORAZEPAM, MEDAZEPAM, BROMAZEPAM, DELORAZEPAM, LORMETAZEPAM, TRIAZOLAM, NITRAZEPAM, ETIZOLAM	29/2020	16-lug-22
I184	FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A.	ORIGGIO	VA	CLOTIAZEPAM, MORFINA, BUPRENORFINA, FENTANIL, TAPENTADOLO, SUFENTANIL, CODEINA	307/2020	27-ago-22
I442	NEOLOGISTICA S.R.L.	ORIGGIO	VA	CONFEZIONAMENTO SECONDARIO DI CUI ALLA TABELLA DEI MEDICINALI	311/2020	06-ago-22
I446	SANOFI S.P.A.	ORIGGIO	VA	FENOBARBITALE, DIAZEPAM E ZOPICLONE	477/2018	22-dic-20
I214	MONICO S.P.A.	MESTRE	VE	MORFINA, PETIDINA, IDROMORFONE	78/2020	09-mar-22
I493	HA ITALIA S.P.A.	SCHIO	VI	GAMMABUTIRRALATTONE	137/2020	11-mar-22
I337	ZAMBON S.P.A.	VICENZA	VI	FOLCODINA, MORFINA, CODEINA	136/2019	24-mar-21

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
I393	APTUIT (VERONA) S.R.L.	VERONA	VR	2C-I ACIDO GAMMAIDROSSIBUTIRRICO ALFENTANIL BARBITAL BROMAZEPAM BUPRENORFINA CLOBAZAM CLORDIAZEPOSSIDO COCAINA CODEINA DESTROAMFETAMINA DESTROMORAMIDE DIAZEPAM DIIDROETORFINA DOM EROINA FENOBARBITAL FENTANIL GAMMABUTIRROLATTONE IDROCODONE IDROMORFONE KETAMINA LORAZEPAM LSD MAZINDOLO MDMA METADONE METAMFETAMINA METILFENIDATO MIDAZOLAM MORFINA NORDAZEPAM OSSICODONE PCP PENTAZOCINA PENTOBARBITAL PSILOCIBINA PSILOCINA REMIFENTANIL DELTA-9-TRANS-THC TRIAZOLAM ZOLPIDEM	140/2020	10-mar-22

ALLEGATO C
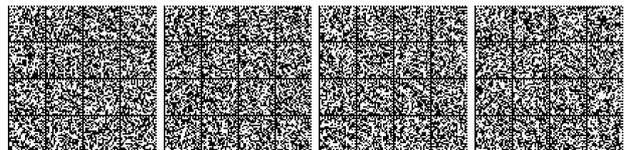
ELENCO IMPRESE AUTORIZZATE AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (aggiornato al 30 novembre 2020)

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C411	RICCOBONO S.P.A.	CANICATTI'	AG	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	260/2020	03-giu-22
C350B	D.M. BARONE S.P.A.	RIBERA	AG	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	176/2020	05-mag-22
C267A	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	ALESSANDRIA	AL	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	229/2020	29-giu-22
C931A	FARMACIA DELL'OSPEDALE DOTT. EDOARDO MONTIGLIO & C. S.A.S.	CASALE MONFERRATO	AL	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	220/2019	31-mag-21
C751A	BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.	NOVI LIGURE	AL	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	269/2019	13-giu-21
C229	FARMACISTI ASSOCIATI PIEMONTE S.R.L.	SOLERO	AL	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	115/2020	01-apr-22
C42	A.C.R.A.F. S.P.A. - AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO	ANCONA	AN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	285/2019	23-giu-21
C395A	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOC. COOP.	JESI	AN	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	505/2019	30-nov-21
C998A	G.M. DISTRIBUZIONE SRL	OSIMO	AN	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	493/2019	06-dic-21
C351B	ANTICA FARMACIA DEL BREUIL SRL	VALTOURNENCHE	AO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	472/2019	05-nov-21
C460	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	ACQUAVIVA PICENA	AP	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	158/2019	19-apr-21
C520A	C.I.A.M. S.R.L.	ASCOLI PICENO	AP	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	385/2019	29-set-21
C775A	KEY 4 HEALTH S.R.L.	FERMO	AP	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	180/2020	11-mag-22
C184B	FARMACIA CARPENTIERI SNC DEI DOTT. MAURIZIO E MARINELLA CARPENTIERI	MASSIGNANO	AP	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	194/2019	17-apr-21
C188B	FARMACIA DOTT. PAOLO CISBANO & C. SNC	MONTEFIORE DELL'ASO	AP	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	206/2019	19-apr-21
C270B	MONTEFIORE FARMACIA SRL	MONTEFIORE DELL'ASO	AP	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	61/2019	20-gen-21
C509A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	112/2019	22-mar-21
C195B	FARMACIA ROCCHEGIANI BRUNA	STELLA DI MONSAMPAOLO	AP	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	214/2019	09-mag-21
C33	A.F.M. AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA S.P.A.	AREZZO	AR	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	289/2020	01-ago-22
C375B	BIOTEAM SRL	MONTEVARCHI	AR	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	245/2020	26-mag-22
C490A	FARMACIA CERATI SAS DEL DOTT. ALDO ZAMBONARDI & C.	S. DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	496/2019	30-nov-21
C991A	FARMACIA CASTOLDI DEL DR. PATRUCCO FRANCO & C. S.N.C.	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	153/2019	13-apr-21
C138B	FARMACIA DELLA MISERICORDIA DOTT.SSA LISA BOCCALATTE	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	333/2020	01-ott-22

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C970A	FARMACIA DR.SSA BOTTO ARTEMISIA & C. S.N.C.	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	110/2019	01-apr-21
C725A	FARMACIA MODERNA DI ONORATI GIAMPAOLO	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	296/2020	04-ago-22
C13B	FARMACIA NUOVA SAS DI BISCAGLINO LORENZO CARLO E C.	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	478/2018	22-dic-20
C718A	FARMACIA SACCHI DI MUTTI R. & C. S.N.C.	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	421/2019	31-ott-21
C325B	FARMACIA SAN FRANCESCO SAS DEL DR. VALPERGA FRANCESCO & C.	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	328/2019	23-lug-21
C291B	FARMACIA VALLETTA SAS DI VALLETTA Dott. Giannandrea & C.	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	35/2019	06-gen-21
C976A	FARMACIA VECCHIE TERME DEL DR. MARGARA GIOVANNI & C. S.N.C.	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	140/2019	01-apr-21
C703A	GHIGO S.R.L.	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	249/2020	11-lug-22
C954	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	MERCOGLIANO	AV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	181/2019	19-apr-21
C643A	CODEFAR S.R.L.	MONTEFORTE IRPINO	AV	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	104/2019	11-feb-21
C183B	MYPHARMA SRL	MONTEFORTE IRPINO	AV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	163/2019	17-apr-21
C208B	ANSERIS FARMA SRL	SOLOFRA	AV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	243/2020	21-mag-22
C901A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	VENTICANO	AV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	416/2020	01-dic-22
C255B	D'AMBROSIO VINCENZO	ALTAMURA	BA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	173/2020	26-apr-22
C117B	FARMAROC SRL	BARI	BA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	41/2020	19-gen-22
C434	SCHIROLI FARMACEUTICI S.N.C.	BARI	BA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	308/2020	27-ago-22
C204	FARMACA - FARMACEUTICI CANNONE S.P.A.	BARLETTA	BA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	221/2020	04-giu-22
C889	MURGIA VETERINARIA S.R.L.	GIOIA DEL COLLE	BA	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	150/2019	24-mar-21
C185A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	MODUGNO	BA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	20/2019	31-dic-20
C969A	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	MODUGNO	BA	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	230/2019	31-mag-21
C14A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	MODUGNO	BA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	261/2019	04-giu-21
C298B	MURGIA VETERINARIA SRL	MODUGNO	BA	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	150/2019	24-mar-21
C900A	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	MODUGNO	BA	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	166/2019	03-apr-21
C216B	FARMACIA DOTT. LEONARDO GENTILE SNC & C.	MONOPOLI	BA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	355/2019	24-set-21
C694	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	TRIGGIANO	BA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	156/2019	19-apr-21
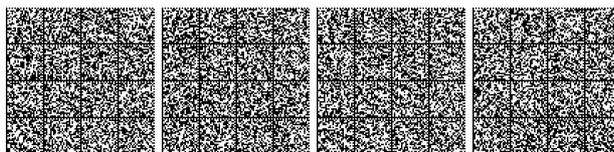
CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C952	PHARDIS S.R.L.	CALVENZANO	BG	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	358/2020	12-ott-22
C222B	CATENA FARMACEUTICI SPA	LALLIO	BG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	146/2020	01-apr-22
C185B	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	LALLIO (Via Montegrappa 26)	BG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	119/2019	30-apr-21
C186B	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	LALLIO (Via Provinciale 18)	BG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	148/2019	30-apr-21
C380A	FARMACEUTICA OROBICA SRL	PONTIROLO NUOVO	BG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	276/2020	23-giu-22
C949A	FARMACIA MANCA S.N.C. DEL DR. MARCO MANCA & C.	PONTIROLO NUOVO	BG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	60/2019	19-gen-21
C870A	FARMACIA SEGALINI DI SEGALINI DR. CAMILLO	PONTIROLO NUOVO	BG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	240/2020	23-giu-22
C224	FARMACEUTICI S.V.I.M.A. S.R.L.	BENEVENTO	BN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	113/2019	12-mar-21
C648A	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOC. COOP.	ANZOLA DELL'EMILIA	BO	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	316/2020	06-ott-22
C371B	GIPI ZOO SAS DI BALLESTRI MARA & C.	ANZOLA DELL'EMILIA	BO	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	154/2020	18-mar-22
C104B	FARMALVARION S.R.L.	BENTIVOGLIO	BO	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	259/2019	16-giu-21
C942A	CENTRO PRODOTTI SERVIZI FARMACEUTICI S.R.L.	BOLOGNA	BO	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	448/2018	08-dic-20
C207A	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	CALDERARA DI RENO	BO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI + VET.	490/2019	15-dic-21
C371A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	CASALECCHIO DI RENO	BO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	478/2020	01-gen-23
C164B	FAGRON ITALIA SRL	GRANAROLO DELL'EMILIA	BO	COMMERCIO ALL'INGROSSO, NONCHE' PREPARAZIONI VEGETALI A BASE DI CANNABIS	390/2020	20-ott-22
C815	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	MINERBIO	BO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	155/2019	19-apr-21
C78B	FATRO SPA	OZZANO DELL'EMILIA	BO	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	7/2020	26-gen-22
C905	VETEFAR S.R.L.	OZZANO EMILIA	BO	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	251/2020	14-lug-22
C197A	PLURIPHARMA S.R.L.	SAN LAZZARO DI SAVENA	BO	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	30/2019	31-dic-20
C824A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	BRINDISI	BR	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	309/2019	15-lug-21
C33B	FARMACIA GRAZIA RUBINO	MONTALBANO	BR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	347/2019	31-ago-21
C106	C.E.F. - COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SOC. COOP. A R .L.	BRESCIA	BS	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	434/2019	30-ott-21
C241B	ZAMENIS S.R.L.	BRESCIA	BS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	31/2019	31-dic-20
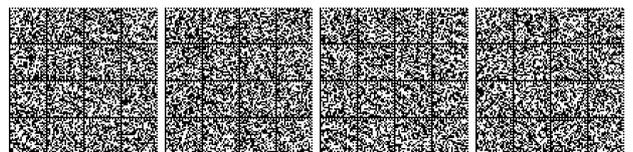
CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C109A	PHARMAIDEA S.R.L.	TRAVAGLIATO	BS	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	151/2019	25-mar-21
C158B	FARMACIA CASTEL DEL MONTE DOTT. A. CIVITA	ANDRIA	BT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	29/2019	01-gen-21
C860A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	CANOSA DI PUGLIA	BT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	27/2019	31-dic-20
C784A	FARMALABOR S.R.L.	CANOSA DI PUGLIA	BT	SOSTANZE FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE, NONCHE' PREPARAZIONI VEGETALI A BASE DI CANNABIS	214/2020	08-mag-22
C191A	ROESSLER PHARMA S.R.L.	BOLZANO	BZ	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	367/2019	14-set-21
C89B	PEER FARMACIE SAS DI STEPHAN E DI FLORIAN PEER	BRESSANONE	BZ	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	108/2020	10-mar-22
C289A	DIFARMA S.P.A.	CAGLIARI	CA	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	267/2019	30-giu-21
C542	LOGISTICA FARMACEUTICA S.R.L.	CAGLIARI	CA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI (TRANNE SEZ. A)	381/2020	12-nov-22
C337	MEDIFARMA S.R.L.	CAGLIARI	CA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	259/20	01-lug-22
C543	S.I.M.A. -SOCIETA INGROSSO MEDICINALI E AFFINI S.P.A.	CAGLIARI	CA	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	255/2019	09-giu-21
C70B	NOVOFARMA SRL	SELARGIUS	CA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	502/2019	27-dic-21
C666A	UNIFARM SARDEGNA SPA	SESTU	CA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	271/2019	30-giu-21
C338B	FARVIMA MEDICINALI SPA	CAMPOBASSO	CB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	428/2019	09-ott-21
C352A	ZOO. VET. S.R.L.	CAMPOBASSO	CB	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	217/2020	30-mag-22
C261A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	SAN MASSIMO	CB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	22/2019	31-dic-20
C260A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	CARINARO	CE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	479/2020	01-gen-23
C321B	PRIMO FARMA DEL DOTTOR GUIDO NATALE S.A.S.	CASAPULLA	CE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	245/2019	23-mag-21
C252B	FARMACIE SAN MARCO S.A.S. DEL DOTT. FALCO MICHELE & C.	MARCIANISE	CE	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	132/2020	09-mar-22
C643	FIGLI DI LUIGI ORLANDI S.R.L.	MARCIANISE	CE	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	233/2019	14-giu-21
C910A	MIRA S.R.L.	ORTA DI ATELLA	CE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	499/2019	03-dic-21
C317B	FARMACIA S. CATERINA SRL	S. MARCO EVANGELISTA (S.S.87 Km.20,700 Z.I. EX 3M)	CE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	237/2019	16-mag-21
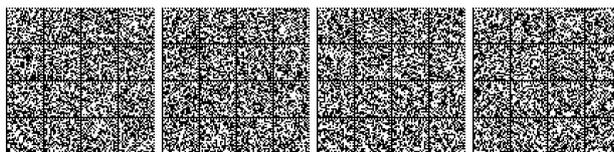
CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C238B	FARMACIA AMBROSIANA S.A.S. DEL DOTT. RAFFAELE MARZANO & C.	SAN MARCO EVANGELISTA	CE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	76/2020	03-feb-22
C378B	FARMACIA SANTA CATERINA SRL	SAN MARCO EVANGELISTA (S.S. Sannitica Km. 20+700)	CE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	321/2020	01-set-22
C248B	FARMACIE ASSOCIATE ITALIANE SRL	SAN MARCO EVANGELISTA	CE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	28/2020	15-gen-22
C281B	FARMACIE FALCO DEI DOTTORI MICHELE E PIETRO & C. SAS	SAN MARCO EVANGELISTA	CE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	350/2020	22-ott-22
C362B	FARMACIE MIZAR SL	SAN MARCO EVANGELISTA	CE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	523/2019	22-dic-21
C381B	FARMACEUTICI ARISTIDE TONACCI SRL	SAN NICOLA LA STRADA	CE	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	347/2020	21-set-22
C368B	ADRIZOO SRL	S. GIOVANNI TEATINO	CH	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	91/2020	09-feb-22
C841A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	VASTO	CH	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	111/2020	31-mar-22
C287B	FARMACIA S. CONTI DOTT.SSA ROMANO GIOVANNA	CALTANISSETTA	CL	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	389/2020	10-dic-22
C678A	SOFAD S.R.L.	SAN CATALDO	CL	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	58/2020	11-feb-22
C302B	ALCYON ITALIA S.P.A.	CHERASCO	CN	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	84/2019	04-feb-21
C919	VETEFARMA S.R.L.	CUNEO	CN	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	227/2020	14-giu-22
C503	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	FOSSANO (Via Mondovì)	CN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	81/20	31-mar-22
C367A	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	FOSSANO (Via N. Sauro)	CN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	82/20	31-mar-22
C292B	FARMAUNITI SOC COOP	TRINITA'	CN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	491/2020	14-gen-23
C159B	FARMACIA BELLAGIO DELLA DOTT.SSA ANNA MARIA FESTA E C. S.A.S.	BELLAGIO	CO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	45/2019	13-gen-21
C475	S.A.L.A.R.S. S.P.A.	COMO	CO	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	464/2019	24-nov-21
C753A	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SOC. COOP. A R.L.	ERBA	CO	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	265/2019	30-giu-21
C37A	DMS FARMACEUTICI S.P.A.	TAVERNERIO	CO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	91/2019	06-feb-21
C358B	LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. SRL	TAVERNERIO	CO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	366/2020	29-set-22
C455	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	CREMONA	CR	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	134/2020	01-giu-22
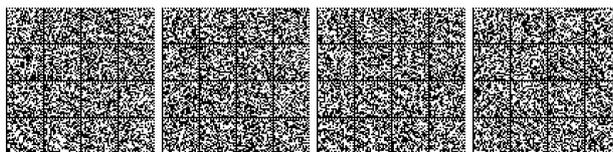
CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C922	DE SALUTE S.R.L.	SORESINA Via A. Biasini 26	CR	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	441/2019	20-ott-21
C795A	DE SALUTE S.R.L.	SORESINA Via Bruciate 36	CR	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	475/2019	07-nov-21
C337B	BOMI ITALIA SPA	SPINO D'ADDA	CR	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	376/2019	03-set-21
C271B	FARMACIA RIPOLI SRL	SPEZZANO PICCOLO	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	207/2020	02-lug-22
C584	FARMABRUZIA S.R.L.	CASTROVILLARI	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	424/2019	30-set-21
C303B	FARMACIA SCARCELLA SRL	CORIGLIANO ROSSANO	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	85/2019	04-feb-21
C777A	D.M. BARONE S.P.A.	COSENZA	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	324/2020	21-set-22
C793	V.I.M. SRL	MANGONE	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	419/2020	15-dic-22
C391B	FARMACIA G. MANCINELLI SRL	PAOLA	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	426/2020	03-nov-22
C20B	SGANGA LIVIO FRANCESCO	PAOLA	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	247/2020	09-giu-22
C388B	CIB FARMA SRL	PIEDIMONTE MATESE	CS	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	392/2020	20-ott-22
C104A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	RENDE	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	359/2020	14-ott-22
C283B	RO-FARM DI DE MAIO SALVATORE & C. SAS	ROGGIANO GRAVINA	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	139/2019	18-mar-21
C817A	FARMACIA PUCCI DR. ANTONIO	TREBISACCE	CS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	397/2019	18-set-21
C458A	PULEO FARMACEUTICI S.R.L.	BELPASSO	CT	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI (esclusa la SEZ. A)	402/2020	21-nov-22
C837A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	BELPASSO- PIANOTAVOLA	CT	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	112/2020	31-mar-22
C488A	D.M. BARONE S.P.A.	CATANIA	CT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	32/2019	09-gen-21
C29B	SICIL ZOOTECNICA SRL	CATANIA	CT	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	417/2019	26-ott-21
C563A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	MISTERBIANCO	CT	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	456/2020	01-gen-23
C983	SOFAD S.R.L.	MISTERBIANCO	CT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	58/2019	09-feb-21
C25B	PHARMAWELL SRL	S. GREGORIO DI CATANIA	CT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	16/2020	10-gen-22
C240	FARMOS S.R.L.	VALVERDE	CT	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	230/2020	23-giu-22
C280A	SALVIA FARMACEUTICI S.R.L.	VALVERDE	CT	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	44/2019	06-gen-21
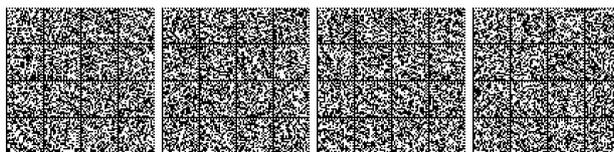
CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C359A	FARM. ALARICO S.P.A.	FALERNA	CZ	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	310/2020	08-set-22
C402A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	LAMEZIA TERME	CZ	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	14/2019	31-dic-20
C858	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	MARCELLINARA	CZ	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	268/2019	30-giu-21
C890	ZAMBONI NUOVE TECNOLOGIE S.N.C. DI BRIGHI RINA & C.	FORLI'	FC	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	223/2019	06-mag-21
C339	ZOOTECNICA DI PAZZAGLIA LUCIANO & C. SNC	SAVIGNANO SUL RUBICONE	FC	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	374/2019	03-set-21
C323B	FARMACIA PADRE PIO DEL DR. SERGIO PIO CIALDELLA	CERIGNOLA	FG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	281/2019	23-giu-21
C828A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	FOGGIA	FG	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	127/2020	31-mar-22
C860	V.I.M. S.R.L. -VENDITA INGROSSO MEDICINALI	FOGGIA	FG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	418/2020	15-dic-22
C989A	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	LUCERA	FG	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	231/2019	31-mag-21
C825A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	CALENZANO	FI	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	128/2020	31-mar-22
C86B	FARMACIA CENTRALE DI FEDERICO MESSORI	FIRENZE	FI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	438/2019	12-nov-21
C236	FARMA-SYSTEM DI SANNA ELVIO, BARTOLINI SANTINO E FANTAPPIE' VALERIO S.N.C.	FIRENZE	FI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	369/2019	17-set-21
C877	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	FIRENZE	FI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	475/2018	20-dic-20
C83A	A.MENARINI MANUFACTURING LOGISTICS & SERVICES S.R.L.	PRATO	FI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	109/2020	10-mar-22
C775	L. MOLTENI & C. DEI FRATELLI ALITTI - SOCIETA' DI ESERCIZIO - S.P.A.	SCANDICCI	FI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	339/2020	15-set-22
C36A	VETEFAR S.R.L.	SCANDICCI	FI	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	349/2020	21-set-22
C282B	VINCI-BIOCHEM SRL	VINCI	FI	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	126/2019	05-mar-21
C125	COROFAR DISTRIBUZIONE SRL	FORLI'	FO	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	258/2020	01-lug-22
C329B	KUEHNE + NAGEL S.R.L.	ANAGNI	FR	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI (INCLUSA SEZ.A)	318/2019	14-lug-21
C272A	SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A.	ANAGNI	FR	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	25/2020	06-gen-22
C92B	FARMACIA TAMBUCCI FABRIZIO	CECCANO	FR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	166/2020	03-apr-22
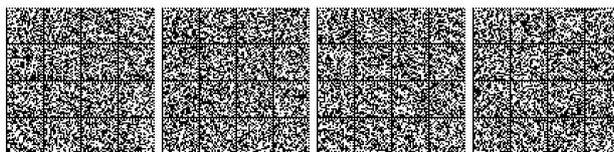
CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C469	SPEMITAL S.P.A.	FROSINONE	FR	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	232/2019	31-mag-21
C213B	FARMACIA DOTT. MAGLIOCCO RICCARDO	GARIGLIANO	FR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	358/2019	10-set-21
C990A	OMEOSALUSVET SRL	PATRICA	FR	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	217/2019	17-mag-21
C205B	FARMACIE NARDONE SRL	SAN GIORGIO A LIRI	FR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	270/2019	21-giu-21
C314B	FARMACIA NARDONE SNC DI FABRIZIO E GENNARO NARDONE & C.	SAN GIORGIO A LIRI	FR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	183/2019	09-apr-21
C361B	PHARMA GEMA S.R.L.	SAN GIORGIO A LIRI	FR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	40/2020	16-gen-22
C242B	FARMACIA DELL'AQUILA S.R.L.	GENAOVA	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	116/2020	05-mar-22
C480A	CENTRO MEDICO CECCARDI - ISTITUTO DIAGNOSI E TERAPIE SPECIALISTICHE S.R.L.	GENOVA	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	477/2020	19-dic-22
C269B	CONSORZIO FARMACIE RIVIERA DEI FIORI	GENOVA	GE	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	371/2020	22-ott-22
C166	DI.FAR. S.P.A.	GENOVA	GE	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	306/2019	14-lug-21
C917A	FARMACIA CANEPA DI DRAGO EUGENIA	GENOVA	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	376/2020	27-ott-22
C43B	FARMACIA PESCETTO DI FRANCESCO SEAN PESCETTO	GENOVA	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	154/2019	15-apr-21
C372A	FARMACIA PESCETTO DI PESCETTO MARCO	GENOVA	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	511/2019	21-dic-21
C231	FARMAGI S.R.L.	GENOVA	GE	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	495/2020	21-gen-23
C398A	FARMASERVICE S.R.L.	GENOVA	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	167/2020	23-mar-22
C588	MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	GENOVA	GE	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	110/2020	26-mar-22
C422A	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	GENOVA	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	182/2019	19-apr-21
C167A	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	GENOVA	GE	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	359/2019	08-set-21
C802	UNIONE FARMACISTI LIGURI S.P.A.	GENOVA	GE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI + VET.	0/2020	31-gen-22
C365A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	GROSSETO	GR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	279/2020	01-lug-22
C221A	ZOOFARVET DI DELLO ROSSO MASSIMILIANO	GROSSETO	GR	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	164/2020	01-apr-22
C487	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	BUSSANA DI SANREMO	IM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	60/2020	27-feb-22
C387B	D.S. PHARMA SRL	BELVEDERE DI SPINELLO	KR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	384/2020	08-ott-22
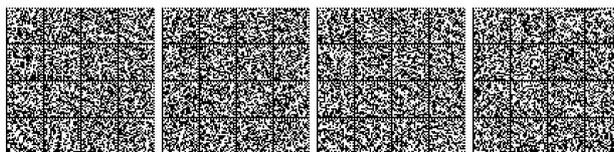
CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C273	GALATINAMED S.R.L.	GALATINA	LE	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	129/2019	25-mar-21
C220B	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C. A R.L.	LECCE	LE	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	411/2019	14-ott-21
C369B	FARMALAB S.R.L.	LECCE	LE	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	133/2020	09-mar-22
C20A	V.I.M. S.R.L. -VENDITA INGROSSO MEDICINALI	LECCE	LE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	417/2020	15-dic-22
C198B	SO.MI. VETERINARIA SRL	MAGLIE	LE	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	219/2019	24-mag-21
C382B	PL FARMA SRL	ZOLLINO	LE	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	344/2020	21-set-22
C893A	BARONCINI GABRIELE	LIVORNO	LI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	352/2020	30-set-22
C940A	FARMACIA CULLA DEL DOTT. F.A. FRULLANO	LIVORNO	LI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	467/2018	03-dic-20
C935A	FARMACIA DEGLI OLEANDRI S.N.C.	LIVORNO	LI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	468/2018	03-dic-20
C892A	FARMACIA GALENO S.N.C. DEL DOTTOR RICCARDO MORELLI	LIVORNO	LI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	70/2019	29-gen-21
C941A	PAOLUCCI FRANCESCO	LIVORNO	LI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	488/2018	03-dic-20
C435A	EURODIFARM S.R.L.	CASALMAIOCCO	LO	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	172/2020	23-apr-22
C23A	SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A.	LIVRAGA (Via delle Industrie)	LO	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	104/2020	06-mar-22
C443A	SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A.	LIVRAGA (Via Cascina Nuova)	LO	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	103/2020	06-mar-22
C208A	FARLA SOC. COOP.	BORGO SAN MICHELE	LT	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	289/2019	31-lug-21
C150B	FARMACIA CALDERAZZO F1 SRL	CISTERNA DI LATINA	LT	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	283/2019	23-giu-21
C974A	FARMACIA CASSANDRA DR. ANGELO	LATINA	LT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	145/2019	04-apr-21
C91B	FARMASAN S.R.L.	LATINA	LT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	119/2020	14-mar-22
C941	LATINAVETE S.R.L.	LATINA	LT	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	449/2019	14-nov-21
C05B	FARMACIA DE LONGIS	LENOLA	LT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	227/2019	26-mag-21
C53B	SACRIPANTI MARIA GRAZIA	SEZZE	LT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	427/2019	26-ott-21
C353B	FARMACIA FARMAVASCO SRL	ALTOPASCIO	LU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	204/2020	28-apr-22
C950A	FARMACIA GIANNINI DI GIANNINI MARIANO	CAPANNORI	LU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	490/2020	09-gen-23
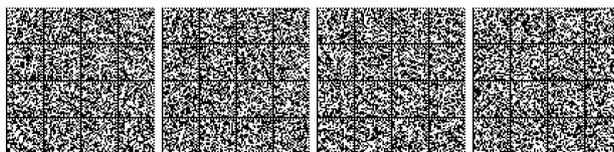
CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C324A	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	CAPANNORI	LU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	159/2019	19-apr-21
C894A	ANTICA FARMACEUTICA LUCCHESE S.R.L.	LUCCA	LU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	69/2019	19-gen-21
C997A	FARMACIA CONTUCCI DEI DOTT.MASSIMO E MARIA CLARA CHECCHIA SNC	LUCCA	LU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	241/2019	07-giu-21
C768A	FARMACIA DOTT. UGO NOVELLI DEL DOTT. INGROSSO SALVATORE	LUCCA	LU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	199/2020	28-apr-22
C346B	FARMACIA MALAGRINO' PICCINNI SRL	LUCCA	LU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	489/2019	24-nov-21
C343B	LABHER DEL DOTT. MASSIMO CHECCHIA & C. SNC	LUCCA	LU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	398/2019	18-set-21
C178B	TISSUELAB S.R.L.	LUCCA	LU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	133/2019	13-mar-21
C873A	BRIANPHARMA S.R.L.	DESIO	MB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	239/2020	28-giu-22
C960A	LOGISAN S.P.A.	DESIO	MB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	265/2020	16-giu-22
C818A	FARMACIA DEL SOLE S.A.S. DI PERRECA PATRIZIA & C.	MONZA	MB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	332/2020	25-set-22
C822A	FARMACIA GARINO S.A.S. DI PERRECA PATRIZIA & C.	MONZA	MB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	494/2020	21-gen-23
C583	INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.	RONCELLO	MB	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	300/2020	06-ago-22
C340B	HELCA SRL	SOVICO	MB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	431/2019	13-set-21
C968A	FARMACIA GUGLINI DOTT. GIORGIO	CORRIDONIA	MC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	87/2019	25-feb-21
C888A	FARMACIA PAUSULA S.N.C. DI MAZZOCCONI LAMBERTO E PISTILLI CARLO	CORRIDONIA	MC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	503/2018	23-dic-20
C464	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	POLLENZA	MC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	180/2019	19-apr-21
C50A	V.I.M. S.R.L. -VENDITA INGROSSO MEDICINALI	RECANATI	MC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	428/2020	15-dic-22
C454A	ITALMED AGRI S.R.L.	TREIA	MC	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	118/2020	12-mar-22
C776A	D.M. BARONE S.P.A.	MESSINA	ME	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	395/2019	15-ott-21
C957A	RICCOBONO S.P.A	MESSINA	ME	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	444/2019	31-ott-21
C78	CESAREO FARMACOSM S.R.L.	MESSINA-CONTESSE	ME	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	465/2019	30-nov-21
C985A	BISBANO GIUSEPPE	MILAZZO	ME	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	391/2019	18-set-21
C72A	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	TORREGROTTA	ME	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	450/2019	15-nov-21
C370B	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	CALEPPIO DI SETTALA	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	219/2020	12-mag-22
C204B	FEDERFARMA.CO DISTRIBUZIONE E SERVIZI IN FARMACIA SPA	CALEPPIO DI SETTALA	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	246/2019	20-giu-21
C192B	GPP HEALTH SRL	CALEPPIO DI SETTALA	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	30/2020	12-gen-22

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C122B	XPO SUPPLY CHAIN PHARMA ITALY S.P.A.	CALEPPIO DI SETTALA	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	446/2020	18-nov-22
C293B	STM PHARMA PRO S.R.L.	CAMBIAGO	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	235/2020	19-mag-22
C780A	FEDERFARMA.CO DISTRIBUZIONE E SERVIZI IN FARMACIA S.P.A.	CARPIANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	346/2020	21-set-22
C717A	DHL SUPPLY CHAIN (ITALY) SPA	CERRO AL LAMBRO	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI (esclusa SEZ. A)	285/2020	17-lug-22
C24A	SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A.	CERRO AL LAMBRO	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	399/2020	16-nov-22
C177B	V.I.M. SRL	CESANO BOSCONE	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	134/2019	13-mar-21
C365B	FARMACIA DESENZANI COLOGNO SAS DI GIANFRANCO E STEFANO DESENZANI & C.	CINISELLO BALSAMO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	35/2020	13-gen-22
C253B	FARMACIA DESENZANI SAS DI GIANFRANCO E STEFANO DESENZANI & C.	CINISELLO BALSAMO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	36/2020	13-gen-22
C677A	FARMACIA RISORGIMENTO S.N.C. DEL DOTT. PALOTTA MASSIMO & C.	CINISELLO BALSAMO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	116/2019	21-feb-21
C290A	LA ZOOTECNICA GROUP S.P.A.	CORBETTA	MI	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	372/2020	25-ott-22
C196B	O.T.E. MEDICAL SRL	CORMANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	155/2020	11-apr-22
C35B	MATCHPOINT SRL	CORNAREDO	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	160/2020	26-apr-22
C377B	FARMACIE COMUNALI CORSICHESI SPA	CORSICO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	301/2020	30-lug-22
C408A	BAYER HEALTHCARE MANUFACTURING S.R.L.	GARBAGNATE MILANESE	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	93/2019	10-feb-21
C690A	OLON S.P.A.	GARBAGNATE MILANESE	MI	DETENZIONE E DISTRIBUZIONE DESTROPROPOSSIFENE HCL E CLORAZEPATO POTASSICO	95/2019	10-feb-21
C783A	FARMALVARION S.R.L.	GORGONZOLA	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	178/2020	01-mag-22
C294B	STM PHARMA PRO S.R.L.	GREZZANO	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	233/2020	19-mag-22
C289B	CLUB SALUTE SPA	LAINATE	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	445/2019	03-nov-21
C02A	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	LAINATE	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	173/2019	03-apr-21
C782A	UPS HEALTHCARE ITALIA S.R.L.	LISCATE	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	388/2019	30-set-21
C301B	NGC MEDICAL SRL	MEDIGLIA	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	138/2019	18-mar-21

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C146B	SSH SRL	MEDIGLIA	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	431/2020	12-dic-22
C374B	LA CASCINA DEL SOLE S.R.L.	MELEGNANO	MI	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	284/2020	10-lug-22
C686A	FARMACIA ABRUZZI 23	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	452/2018	11-dic-20
C759A	FARMACIA AFFORI DEL DR LUIGI WAIFER SPIAGGIARI & C. SAS	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	257/2019	02-giu-21
C575A	FARMACIA DESENZANI S.A.S. DI GIANFRANCO E STEFANO DESENZANI & C.	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	388/2020	10-dic-22
C791A	FARMACIA DOTT. DE LUCA A. & F. S.N.C.	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	330/2019	02-ago-21
C799A	FARMACIA FARINI S.N.C. DELLA DOTTORESSA ANTONIETTA TRAVIERSO & C.	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	460/2019	11-nov-21
C821A	FARMACIA FORMAGGIA S.N.C. DI TRAVIERSO ANTONIETTA & C.	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	487/2019	24-nov-21
C792A	FARMACIA GENOVA S.A.S. DI FRANCESCO DE LUCA & C.	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	414/2019	20-ott-21
C390B	FARMACIA MANCA SNC DEL DOTT. MARCO MANCA E C.	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	423/2020	03-nov-22
C558A	FARMACIA PAOLO SARPI S.N.C. DEI DOTTORI PIERO E PAOLO PIANA	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	457/2019	25-nov-21
C557A	FARMACIA PESENTI S.N.C. DEI DOTTORI PIANA PAOLO E PIANA PIERO	MILANO	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	6/2020	27-gen-22
C778	ISTITUTO GANASSINI S.P.A. DI RICERCHE BIOCHIMICHE	MILANO	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	160/2019	28-apr-21
C101	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	NOVATE MILANESE	MI	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	455/2020	01-gen-23
C312A	LA ZOOTECNICA GROUP S.P.A.	SAN DONATO MILANESE	MI	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	1/2019	31-dic-20
C884A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	SAN GIULIANO MILANESE	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	252/2020	06-lug-22
C914A	UFM - UNIONE FARMACEUTICA MITO S.R.L.	SEGRATE	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	365/2020	05-ott-22
C70	CARLO SESSA S.P.A.	SESTO SAN GIOVANNI	MI	MATERIE PRIME FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE TAB. MEDICINALI	486/2019	13-dic-21
C418A	DHL SUPPLY CHAIN (Italy) S.P.A.	SETTALA (Via delle Industrie)	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	293/2020	23-lug-22
C83B	DHL SUPPLY CHAIN (Italy) S.P.A.	SETTALA (Via Cascina Conighetto SNC)	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	348/2020	21-set-22
C349B	CONSIGLIERE SRL	SETTIMO MILANESE	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	443/2019	20-ott-21
C344B	DHL SUPPLY CHAIN (Italy) S.P.A.	TAVAZZANO CON VILLAVESCO	MI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	283/2020	01-lug-22
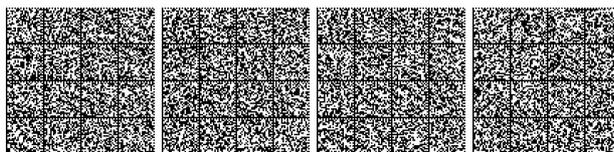
CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C272	BOMI ITALIA SPA	TRUCCAZZANO	MI	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	53/2020	21-gen-22
C502A	BOMI ITALIA S.P.A.	VAPRIO D'ADDA	MI	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	56/2020	21-gen-22
C827A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	VIMERCATE	MI	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	307/2019	14-lug-21
C865A	AMFA S.P.A.	VIMERCATE	MI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	21//2020	12-gen-22
C636A	FARMACIA S. MARTINO SNC DOTTORI MAURO E DANIELE ZANGOBBI	SAN MARTINO DELL'ARGINE	MN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	321/2019	04-ago-21
C274B	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA	CAMPOGALLIANO	MO	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	128/2019	10-mar-21
C432A	B. BRAUN AVITUM ITALY S.P.A.	MIRANDOLA	MO	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	448/2019	11-nov-21
C798A	VETEMONTANA S.R.L.	PAVULLO	MO	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	454/2019	19-nov-21
C307B	NAUSICAA SPA	AVENZA DI CARRARA	MS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	193/2019	11-apr-21
C528	V.I.M. S.R.L.	MATERA	MT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	428/2020	15-dic-22
C129B	FARMACIA FALCO DEI DOTTORI GENNARO, ROBERTO E PIETRO MONTELEONE SNC	CAIVANO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	516/2019	12-dic-21
C812A	FARMACIA SAN VITALIANO SNC DI GIUSEPPE AMBRA E MARCO AMBRA	CASALNUOVO DI NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	10/2020	02-feb-22
C813A	FARMACIAE AMBRA DEL DOTT. AMBRA GIUSEPPE & C. S.A.S.	CASALNUOVO DI NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	518/2019	12-dic-21
C266B	FARMAHEALTH S.A.S. DI GRILLI ALESSANDRO E GRILLI GIANPAOLO	CASANDRINO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	380/2020	29-nov-22
C244	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	CASANDRINO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	400/2020	10-nov-22
C215B	FEDERFAR.NA SRL	CASANDRINO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	362/2019	17-set-21
C996A	SOCIETA' COOPERATIVA FARMACISTI EUROPEI	CASANDRINO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	315/2020	24-set-22
C602A	FARMACIA ARPINO S.A.S. DEL DOTT. COZZOLINO MARIO & C.	CASORIA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	215/2019	07-mag-21
C234B	FARMACIA SAN PIO S.A.S DI CERCIELLO VINCENZO	CASORIA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	71/2020	27-gen-22
C112B	FARMACIE PARTENOPEE SRL	CASORIA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	222/2020	09-lug-22
C758A	MEO GROUP FARMACIA - DR. CIRO MEO & C. S.A.S.	CASORIA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	433/2019	10-ott-21
C684A	FARMACIA MARIA DELLA NEVE DOTT. CANALE S.A.S. DELLA DOTT.SSA IDA CARLA CANALE	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	97/2019	17-feb-21
C106B	FARMACIA SCEPI SNC DEI DOTTORI LOMBARDI STEFANO MARIA, ANTONIO ANNA E CRESCIBENE ROSA	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	266/2020	16-giu-22
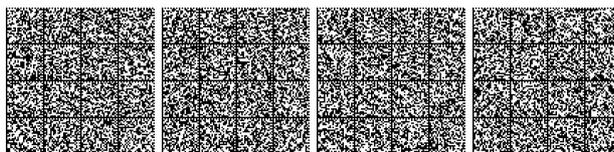
CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C115B	FARMACIA COZZOLINO DI MARIO E CIRO COZZOLINO SNC	ERCOLANO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	145/2020	18-mar-22
C11B	FARMACIA INTERNAZIONALE DI CIRO COZZOLINO & C.	ERCOLANO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	346/2019	07-set-21
C132B	FARMACIA CORVINO SAS DEL DOTTOR CORVINO PASQUALE ORESTE	FRATTAMINORE	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	291/2020	22-ago-22
C852A	FARMACIA BORRELLI DOMENICANTONIO DI BORRELLI PASQUALE & FABIO S.N.C.	MARANO DI NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	270/2020	03-lug-22
C831A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	126/2020	31-mar-22
C548A	ANTICA FARMACIA MEDICEA S.R.L.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	50/2019	15-gen-21
C750A	EUROMED SRL	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	451/2019	17-nov-21
C202B	FARM TOLEDO - SAS SERVIZI ASSISTENZA SANITARI S.R.L.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	254/2019	06-giu-21
C141B	FARMA G.R.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	414/2020	10-dic-22
C217B	FARMA ITALIA SRL	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	390/2019	01-ott-21
C10B	FARMACIA ARINO DR. FABIO	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	222/2019	24-mag-21
C331B	FARMACIA DE TOMMASIS E C. SRL	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	335/2019	29-lug-21
C80B	FARMACIA DEL PIANO ALESSANDRA &C. SAS	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	353/2020	22-set-22
C109B	FARMACIA GIULIANA MARZANO DI DOTT.SSA CATERINA BENINCASA	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	208/2020	23-mag-22
C994A	FARMACIA SAN GIOVANNI A CARBONARA DOTT.SSA MAURIZIA CARRARO	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	250/2019	05-lug-21
C312B	FARMACIA SAN VITO DEI DOTT. ARMANDO E FILOMENA OLIVIERO	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	144/2019	20-mar-21
C125B	FARMACIE INTERNAZIONALI DI PARISI FERNANDA E NINNI BARBARA SAS	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	231/2020	27-giu-22
C78A	FARMACIE PETRONE S.R.L.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	150/2020	14-apr-22
C319B	GDFARMA S.C.A.R.L.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	238/2019	15-mag-21
C45B	GESTIPHARM SRL	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	462/2019	14-nov-21
C189B	NATALE FULVIO	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	470/2019	03-nov-21
C211B	NEW PHARMASHOP S.R.L.	NAPOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	87/2020	09-feb-22
C536A	PHSHOP S.R.L.	NAPOLI (VIA F. Imparato 190 Ed. F1 Int. 37/bis)	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	4/2020	09-gen-22
C83B	PHSHOP S.R.L.	NAPOLI (VIA F. Imparato 190 Ed. F1 Int. 27)	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	61/2020	15-feb-22

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C203B	VITTORIO PETRONE DI PETRONE MARIA VITTORIA & C. SRL	NAPOLI (VIA F. Imparato 190)	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	207/2019	28-apr-21
C644A	VITTORIO PETRONE DI PETRONE MARIAVITTORIA & C. SRL	NAPOLI (Vico Pellegrini 21)	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	208/2019	28-apr-21
C221B	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	NOLA	NA	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	422/2019	31-ott-21
C333B	EUFARMA SRL	NOLA	NA	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	400/2019	29-set-21
C896A	FARMACIE LOMBARDI SRL	NOLA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	90/2020	09-feb-22
C223B	GMM FARMA SRL	NOLA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	407/2019	29-ott-21
C287	GUACCI S.P.A.	NOLA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	272/2020	06-lug-22
C988	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	NOLA (CIS Nola Is. 8 lotto 8105/8111)	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	487/2018	03-dic-20
C981A	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	NOLA (CIS Nola Is. 8 lotto 8078)	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	179/2019	16-apr-21
C927A	MEDIFARMA S.R.L.	POLLENA TROCCHIA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	98/2019	19-feb-21
C823A	FARMA CARMINE PETRONE S.R.L.	POZZUOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	211/2020	27-mag-22
C345B	FARMACIA CIRINO SAS DEL DOTT. LUIGI CIRINO & C.	POZZUOLI	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	429/2019	02-ott-21
C295B	STM PHARMA PRO S.R.L.	POZZUOLI (Strada Prov.le Pianura 6)	NA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	234/2020	19-mag-22
C296B	STM PHARMA PRO S.R.L.	POZZUOLI (Strada Prov.le Pianura 2)	NA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	236/2020	19-mag-22
C980A	FARMACIE DOTT. PEZZULLO PASQUALINO E C. SAS	QUAGLIANO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	391/2020	15-set-22
C79	CE. DI. FAR. S.R.L.	SAN VITALIANO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	446/2019	05-nov-21
C709A	FARMACIA CENTRALE DR. L. DUBBIOSO S.N.C.	SOMMA VESUVIANA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	200/2019	21-apr-21
C233B	FARMACIE ALCA SRL	TERZIGNO	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	13/2020	15-gen-22
C700A	DOTT.SSA MAGLIULO ANTONELLA	TORRE ANNUNZIATA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	97/20	20-feb-22
C700A	FARMACIA ACARAVELLI DOTT.SSA ANTONELLA MAGLIULO	TORRE ANNUNZIATA	NA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	97/2020	20-feb-22
C257B	FARMACIA BOCA DI VARESIO BOIDO DR. MASSIMILIANO STEFANO	BOCA	NO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	177/2020	14-mag-22
C49B	FARMACIA CELESIA SEPPIANA SAS DI CELESIA DOTT. RICCARDO & C.	BORGO TICINO	NO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	416/2019	25-ott-21
C128A	FARMACIE CELESIA S.R.L.	BORGOTICINO	NO	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	12/2020	31-dic-21
C434A	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	NOVARA	NO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	168/2019	03-apr-21
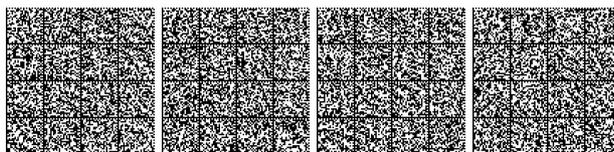
CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C363B	FARMACIA ERBETTA SNC DI ERBETTA DOTT.SSA LUISA & C.	PRAY BIELLESE	NO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	521/2019	22-dic-21
C477A	EUROVET A.G. S.R.L.	NUORO	NU	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	325/2020	16-set-22
C548	S.I.M.A. -SOCIETA' INGROSSO MEDICINALI E AFFINI S.P.A.	NUORO	NU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	422/2020	13-nov-22
C96B	CENTRO VETE SRL	ARBOREA	OR	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	242/2020	23-mag-22
C843A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	BAGHERIA	PA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	113/2020	31-mar-22
C330B	BL VET SRL	PALERMO	PA	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	323/2019	15-lug-21
C562A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	PALERMO	PA	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	449/2020	01-gen-23
C702	CORED S.R.L.	PALERMO	PA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	264/2019	29-giu-21
C357B	FARMACIA CANNATA DEI DOTT. GIOVANNI E FRANCESCO CANNATA S.N.C.	PALERMO	PA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	39/2020	16-gen-22
C308B	FARMALANDA SRL	PALERMO	PA	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	236/2019	16-mag-21
C350A	RE ROBERTO S.P.A.	PALERMO	PA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	280/2020	07-lug-22
C412	RICCOBONO S.P.A.	PALERMO	PA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	189/2019	04-mag-21
C926A	RO.VA. PHARMA ITALIA S.R.L.	PALERMO	PA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	492/2020	15-gen-23
C936A	SIRCHIA PETULIA	PALERMO	PA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	405/2020	28-nov-22
C876	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	PALERMO	PA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	157/2019	19-apr-21
C107B	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA	PALERMO	PA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	170/2019	03-apr-21
C679A	MOLLICA LUCILLA	CALENDASCO	PC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	420/2020	18-dic-22
C609	A.C.E.F. S.P.A.	FIORENZUOLA D'ARDA	PC	SOSTANZE FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE, NONCHE' PREPARAZIONI VEGETALI A BASE DI CANNABIS	256/2019	12-giu-21
C766A	FARMACIA SOZZI ROSANGELA	LUGAGNANO VAL D'ARDA	PC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	3/2020	06-gen-22
C218B	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	PIACENZA	PC	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	471/2020	01-gen-23
C260B	MAGGIFARMA SRL	SAN NICOLO' DI ROTTOFRENO	PC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	304/2020	30-lug-22
C525A	FARMACIA GUGGI DR. EUGENIO	CASALE DI SCODOSIA	PD	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	437/2019	06-nov-21
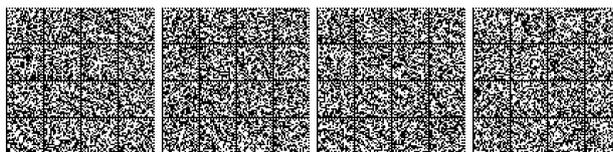
CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C819A	FARMACIA ALL'ANGELO S.N.C. DI CARMIGNOTO LUCA & C.	FONTANIVA	PD	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	102/2020	05-mar-22
C386B	H.ESSERS ITALIA SRL	MONSELICE	PD	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	385/2020	08-ott-22
C198A	ALLOGA (ITALIA) S.R.L.	PADOVA	PD	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	377/2020	06-ott-22
C69B	ANFATIS S.P.A.	PADOVA	PD	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI (PER USO UMANO E VETERINARIO)	488/2019	20-dic-21
C766	SILVANO MONICO S.P.A.	PADOVA	PD	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	258/2019	17-giu-21
C755A	UNIFARM S.P.A.	PADOVA	PD	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	269/2020	28-lug-22
C341B	FARMACIE MELTIAS VENEZIA SAS DI MERLO LUCIO & SANNITO ROBERTO	PONTE SAN NICOLO'	PD	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	509/2019	05-dic-21
C352B	CROCE AZZURRA PADOVA SRL	SARMEOLA DI RUBANO	PD	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	478/2019	07-nov-21
C207B	SANIFARMA S.R.L.	TEOLO	PD	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	313/2019	30-lug-21
C348B	ALPHA-VET	TOMBOLO	PD	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	522/2019	22-dic-21
C380B	FARMACIA DI DOMIZIO ANTONELLA	PESCARA	PE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	335/2020	15-set-22
C311B	SAFAR DISTRIBUZIONE MEDICINALI ABRUZZO SPA	PESCARA	PE	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	401/2019	14-ott-21
C899A	FARMACEUTICA TIFERNATE S.R.L.	CITTA' DI CASTELLO	PG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	403/2020	24-nov-22
C527	V.I.M. G. OTTAVIANI S.P.A.	CITTA' DI CASTELLO	PG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	357/2019	30-set-21
C691	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	ELLERA UMBRA	PG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI NONCHE' PREPARAZIONI VEGETALI A BASE DI	463/2020	01-gen-23
C396A	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOC. COOP.	PERUGIA	PG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	314/2020	17-set-22
C37B	FARMACIA CORTONESE DI ROSSI ALESSANDRO	PERUGIA	PG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	152/2020	11-apr-22
C36B	FARMED SRL	PERUGIA	PG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	336/2019	01-ago-21
C911A	VIBI S.R.L.	PERUGIA	PG	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	120/2019	03-mar-21
C63B	GRIFOVET SRL	PONTE SAN GIOVANNI	PG	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	467/2019	28-nov-21
C15A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	PONTE VALLECEPPI	PG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	177/2019	06-apr-21

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C33A	VETEFAR S.R.L.	TORGIANO	PG	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	363/2019	07-set-21
C628A	FARMACIA ADAMI S.N.C. DELLA DOTT.SSA LUISA PAMPANA & C.	CASCINA	PI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	342/2020	15-ott-22
C666	MEDISER S.R.L.	FORNACETTE DI CALCINAIA	PI	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	148/2020	11-apr-22
C100A	ABIOGEN PHARMA S.P.A.	OSPEDALETTO	PI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	292/2020	30-lug-22
C923A	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C. A R.L.	OSPEDALETTO	PI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	127/2019	09-mar-21
C315B	D.P. FARMA SRL	PISA	PI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	272/2019	11-giu-21
C279B	FARMACIA NUOVA SRL	PISA	PI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	370/2020	22-ott-22
C760A	LA VETERINARIA S.R.L.	PISA	PI	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	298/2019	30-lug-21
C75B	LABORATORI BALDACCI S.P.A.	PISA	PI	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI (esclusa la SEZ. A)	317/2019	14-lug-21
C335B	REBA PHARMA SRL	PISA	PI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	360/2019	01-set-21
C143B	ALPHAVET SRL	PONTE A EGOLA	PI	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	433/2020	10-nov-22
C829A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	VECCHIANO	PI	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	102/2019	27-feb-21
C337A	PUNTO AZZURRO S.R.L.	PORDENONE	PN	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	120/2020	13-mar-22
C244B	GALENO S.R.L.	CARMIGNANO	PO	SOSTANZE FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE, NONCHE' PREPARAZIONI VEGETALI A BASE DI CANNABIS	45/2020	22-feb-22
C393A	COFARDIS S.P.A.	PRATO	PO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	165/2020	26-apr-22
C324B	FARMACIA CHITI DR.SSA ROMANA CHITI	PRATO	PO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	292/2019	26-giu-21
C111A	PASQUALI SRL	PRATO	PO	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	151/2020	23-apr-22
C168B	LA ZOOTECNICA GROUP S.P.A.	FIDENZA	PR	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	100/2019	26-feb-21
C14B	AGRIFARMA SRL	PARMA	PR	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	43/2020	20-feb-22
C135	C.D.F. CENTRO DISTRIBUZIONE DEL FARMACO S.P.A.	PARMA	PR	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	415/2020	29-nov-22
C320B	F.S.M. S.R.L.	PARMA	PR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	244/2020	26-mag-22
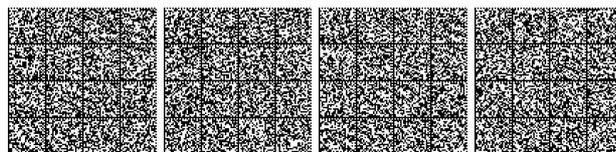
CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C936	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	PESCIA	PT	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	451/2020	01-gen-23
C313B	BRANDO SRL	PIEVE A NIEVOLE	PT	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	199/2019	18-apr-21
C03B	FAR.COM. SPA	PISTOIA	PT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	158/2020	03-apr-22
C672A	MEDICAL S.R.L.	PISTOIA	PT	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	5/2020	14-gen-22
C650A	FARMACIA CHITI DI CHITI ROMANA	QUARRATA	PT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	418/2019	26-ott-21
C384B	MEDICAL SRL	SERRAVALLE PISTOIESE	PT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	355/2020	29-set-22
C800A	FARMACIA SALUS DI SANCHIONI MICHELE & C. S.A.S.	BORGO PACE	PU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	504/2019	17-dic-21
C714A	FARMACIA LAVANNA-ROSATI S.N.C.	MACERATA FELTRIA	PU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	244/2019	19-giu-21
C880A	SPEM S.P.A.	MONDOLFO	PU	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	448/2020	01-gen-23
C180B	ANTICA FARMACIA PERONI DELLA DR.SSA MARIA CLEMENTINA COLANGELO BERDINI	PESARO	PU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	370/2019	18-set-21
C66B	ASPES SPA	PESARO	PU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	153/2020	06-apr-22
C963A	FARMACIA SALUS DI MICHELE SANCHIONI & C. S.A.S.	PIOBBICO	PU	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	99/2019	22-feb-21
C431A	FARMACEUTICA LODIGIANA S.R.L.	COPIANO	PV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	361/2020	06-ott-22
C358B	G.R. FARMA S.R.L.	MARCIGNAGO	PV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	26/2020	14-gen-22
C471A	LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L.	MEDE	PV	HEDERIX PLAN (CODEINA) DI CUI DETIENE AIC	483/2019	12-dic-21
C212B	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.R.L.	PAVIA	PV	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	10/2019	31-dic-20
C347B	FARMA 1000 SRL	PAVIA	PV	MEDICINALI DI CUI DETIENE L'A.I.C.	514/2019	11-dic-21
C328B	KUEHNE + NAGEL S.R.L.	SIZIANO	PV	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI (INCLUSA SEZ. A)	319/2019	14-lug-21
C929A	CEVA LOGISTICS ITALIA S.R.L.	STRADELLA	PV	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	184/2019	07-apr-21
C665A	TWO TREES S.R.L.	TORRE D'ISOLA	PV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI + VET.	484/2019	19-nov-21
C250B	LA ZOOTECNICA GROUP SPA	VERRUA PO	PV	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	107/2019	21-feb-21
C600A	FARMACIA MORONI DI DR. R. SPALLA	VIGEVANO	PV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	263/2020	28-giu-22
C994	ZOOFARMA LUCANA DI BRIENZA GIOVANNI	POTENZA	PZ	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	287/2020	05-lug-22
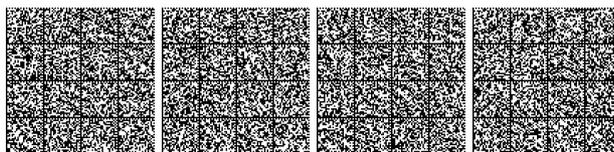
CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C856A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	TITO SCALO	PZ	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	170/2020	07-apr-22
C932A	KRONOSAN S.R.L.	COTIGNOLA	RA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	109/2019	12-mar-21
C847A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	FAENZA	RA	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	308/2019	14-lug-21
C222A	VETERINARIA FAENTINA S.R.L.	FAENZA	RA	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	198/2020	16-mag-22
C158A	RAVENNA FARMACIE S.R.L.	RAVENNA	RA	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	502/2018	22-dic-20
C846A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	REGGIO CALABRIA	RC	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	114/2020	01-apr-22
C51B	FARMACEUTICI TRIPODI PASQUALE EREDI	REGGIO CALABRIA	RC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	278/2020	19-lug-22
C723	ACME S.R.L.	CAVRIAGO	RE	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	425/2020	03-nov-22
C227	AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI RIUNITE	REGGIO EMILIA	RE	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	383/2019	30-set-21
C469A	VETEFAR S.R.L.	REGGIO EMILIA	RE	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	343/2020	21-set-22
C184	D.M. BARONE S.P.A.	MODICA	RG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	100/2020	05-mar-22
C144B	APPLEFARM SRL	RAGUSA	RG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	348/2019	27-ago-21
C119	CO.FARM. DISTRIBUZIONE S.R.L.	RAGUSA	RG	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	519/2019	12-dic-21
C332B	AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SPA	CIAMPINO	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	342/2019	04-ago-21
C217	FARMACEUTICI DONATI DI DOMENICO DONATI E C. S.N.C.	CIVITAVECCHIA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	371/2019	19-set-21
C977A	FARMACIA SAN GIORDANO SNC DEL DOTT. ANTONIO AMALFITANO &C.	CIVITAVECCHIA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	340/2019	31-ago-21
C31B	FARMACIA SANTA MARIA DI SOFI MARIA EMILIA	CIVITAVECCHIA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	345/2019	06-set-21
C123B	XPO SUPPLY CHAIN PHARMA ITALY SPA	COLLEFERRO	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	288/2020	30-lug-22
C803A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	FIANO ROMANO	RM	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	475/2020	01-gen-23
C802A	GRAMMA FARMACEUTICI S.R.L.	FIANO ROMANO	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	373/2019	24-set-21
C535A	VALEDO S.R.L. UNIPERSONALE	FIANO ROMANO	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	248/2020	01-lug-22
C413A	FELPHARMA S.R.L.	FORMELLO	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	179/2020	13-mag-22
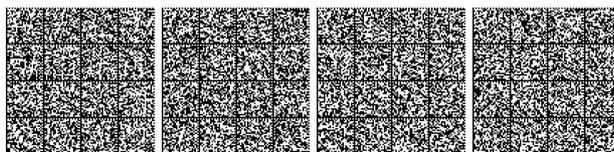
CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C735A	TREGENA S.R.L.	FORMELLO	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	435/2019	20-ott-21
C781A	UPS HEALTHCARE ITALIA S.R.L.	FORMELLO	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	386/2019	30-set-21
C292A	DEMAX DEPOSITI E TRASPORTI S.P.A.	GUIDONIA MONTECELIO	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	337/2019	12-ago-21
C300B	FARMACIE MARCONI SRL	MARINO	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	438/2020	18-nov-22
C47B	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA	MONTEROTONDO	RM	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	167/2019	03-apr-21
C930A	CEVA LOGISTICS ITALIA S.R.L.	MONTEROTONDO SCALO	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	435/2020	01-dic-22
C154B	BEONCARE SRL	POMEZIA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	305/2020	30-lug-22
C126B	COPAG SPA	POMEZIA	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	69/2020	23-gen-22
C165B	LAZIALE DISTRIBUZIONE SPA	POMEZIA	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	313/2020	17-set-22
C869A	LOGIFARMA S.R.L.	POMEZIA	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	338/2020	15-set-22
C838A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	ROMA	RM	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	125/2020	31-mar-22
C160B	ANTARES SRL	ROMA	RM	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	51/2020	21-gen-22
C912A	CHEBIOS S.R.L.	ROMA	RM	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	369/2020	20-ott-22
C552A	CHEMICAL RESEARCH 2000 S.R.L.	ROMA	RM	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	447/2019	06-nov-21
C180A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	ROMA (Via Tiburtina 1331)	RM	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	476/2020	01-gen-23
C182A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	ROMA (Via Morozzo Della Rocca 118)	RM	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	450/2020	01-gen-23
C56B	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	ROMA	RM	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	415/2019	20-ott-21
C560A	DEMAS S.R.L.	ROMA	RM	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	382/2019	30-set-21
C278B	FARLA SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	409/2019	06-ott-21
C197B	FARMA - C DISTRIBUZIONE SRL	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	437/2020	18-nov-22
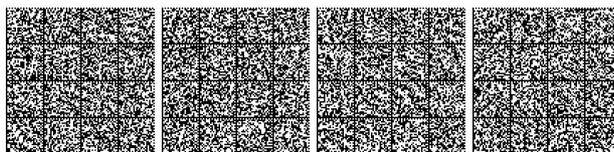
CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C163B	FARMACIA DEL DOTTOR ENNIO PONZI S.A.S.	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	507/2019	30-nov-21
C245B	FARMACIA LOPRIORE SRL	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	156/2022	18-mar-22
C97B	FARMACIA MARCHETTI DR. MARIO	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	174/2020	12-apr-22
C285B	FARMACIA PINETA SACCHETTI DI AVENIA ANTONIO E C. S.N.C	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	394/2020	06-nov-22
C886A	FARMACIA PRIMAVERA DEL DR. DE LONGIS FRANCESCO	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	242/2019	14-giu-21
C461A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	ROMA	RM	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	406/2020	10-nov-22
C529A	FARZEDI S.R.L.	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	290/2020	03-ago-22
C108B	LOMA S.R.L.	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	226/2019	21-mag-21
C779	MIRAPHARMA S.R.L.	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	474/2018	18-dic-20
C42B	SO.FORMA.MORRA SPA	ROMA	RM	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	406/2019	26-ott-21
C135A	TRA.SER. S.R.L.	ROMA	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	262/2020	05-giu-22
C373A	V.I.M. S.R.L. -VENDITA INGROSSO MEDICINALI	ROMA	RM	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	494/2018	14-dic-20
C857A	DHL SUPPLY CHAIN (ITALY) S.P.A.	SANTA PALOMBA	RM	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	268/2020	23-lug-22
C867A	FARMACIA RAGANATO DEL DR. DANIELE RAGANATO & C. S.A.S.	NOVAFELTRIA	RN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	209/2020	03-giu-22
C943A	FARMACIA BAROCCI DI BAROCCI MATTEO GIUSEPPE & C. S.A.S.	PENNABILLI	RN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	320/2020	03-set-22
C121B	FARMA VET. CENTRO SALUTE ANIMALE SRL	OCCHIOBELLO	RO	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	257/2020	26-giu-22
C360B	ADIFARM S.R.L.	BARONISSI	SA	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	253/2020	12-giu-22
C364B	FARMACIA ROCCO DEL DOTT. ORAZIO ROCCO E C. S.A.S.	BELLIZZI	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	47/2020	26-gen-22
C100B	FARMACIA SANT'ANNA DI GIORDANO CLAUDIA & C. SNC	BELLIZZI	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	360/2020	11-ott-22
C740A	PELLEGRINO ELISABETTA	BELLIZZI	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	191/2019	12-mag-21
C182B	PARAFARM SRL	CAVA DE TIRRENI	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	409/2020	27-ott-22
C169B	DIDOFARM SRL	CAVA DE TIRRENI	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	405/2019	24-ott-21
C256B	SOSTA FARMACEUTICI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FISCIANO	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	281/2020	26-giu-22
C367B	V.I.M. S.R.L. VENDITA INGROSSO MEDICINALI	FISCIANO	SA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	163/2020	01-apr-22
C259B	FARMACIA COSTABILE SAS COSTABILE ANTONIO & C.	PONTECAGNANO - FAIANO	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	226/2020	23-mag-22
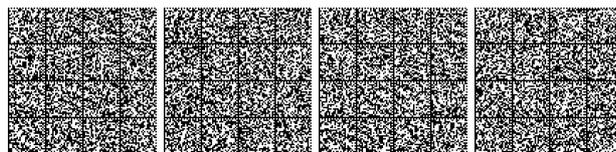
CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C729A	FARMACIA DOTT.SSA BIANCA CIOFFI	ROCCAPIEMONTE	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	246/2020	26-mag-22
C845A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	SALERNO	SA	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	123/2020	31-mar-22
C181B	FARMACIA DR.DE VITA SRL	SALERNO	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	315/2019	14-lug-21
C113A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	SALERNO	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	261/2020	15-lug-22
C989	V.I.M. SRL	SALERNO	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	495/2018	14-dic-20
C284B	COFASER - CONSORZIO FARMACIE SERVIZI	SARNO	SA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	447/2020	05-nov-22
C967A	V.I.M. S.R.L.	SIENA	SI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	408/2020	01-dic-22
C379A	ZOOAGRICOLI SAS DI DOTT.SSA LAURA ZANI E & C.	SIENA	SI	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	64/2019	21-gen-21
C280B	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	CAIOLO	SO	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	296/2019	02-lug-21
C508A	FARVIMA MEDICINALI S.P.A.	SANTO STEFANO DI MAGRA	SP	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	401/2020	10-nov-22
C58B	MEDERYS DI MARCO MAGRO	CITTA' GIARDINO	SR	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	452/2019	17-nov-21
C908A	FARMACIA FORMICA MAGRO FRANCESCA	MELILLI-CITTA' GIARDINO	SR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	312/2020	12-set-22
C958A	RICCOBONO S.P.A.	SIRACUSA	SR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	72/2019	02-feb-21
C332A	EUROVET A. G. S.R.L.	SASSARI	SS	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	322/2020	02-set-22
C158	DIFARMA S.P.A.	SASSARI (S.S. Sassari-Fertilia Km. 2)	SS	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	124/2019	28-feb-21
C939	DIFARMA S.P.A.	SASSARI (Z.I. Predda Niedda Sud)	SS	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	123/2019	28-feb-21
C309B	ALL PHARMA S.R.L.	BOISSANO	SV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	275/2019	19-giu-21
C193B	FL GROUP SRL	VADO LIGURE	SV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI NONCHE' PREPARAZIONI VEGETALI A BASE DI	375/2020	31-ott-22
C61B	UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA	VADO LIGURE	SV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	439/2019	17-nov-21
C15B	FARMACIA DELL'AURORA DI COLANGELO GIANLUCA	CASTELLANETA	TA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	203/2020	16-mag-22
C15B	FARMACIA DI COLANGELO GIANLUCA	CASTELLANETA	TA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	189/2020	16-mag-22
C101B	CARBONARA FRANCESCA ROMANA	LATERZA	TA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	157/2020	26-giu-22
C862A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	MARTINA FRANCA	TA	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	362/2020	14-ott-22

CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C231B	IONIO FARMACIE SRL	TARANTO	TA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	2/2020	01-gen-22
C247B	NEWCOTAFARTI S.R.L.	TARANTO	TA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	99/2020	05-mar-22
C189A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	S.NICOLO' A TORDINO	TE	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	454/2020	01-nov-23
C498	UNIFARM S.P.A.	RAVINA DI TRENTO	TN	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	224/2020	17-giu-22
C704A	DI FONSO FRANCESCA	TRENTO	TN	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	466/2019	30-nov-21
C229B	VETERINARIA TRIDENTINA SRL	TRENTO	TN	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	513/2019	13-dic-21
C703	FAGIT S.P.A.	BORGARO TORINESE	TO	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI (esclusa la SEZ. A)	508/2019	05-dic-21
C721A	FARMACIA GERMAGNANO S.N.C. DI RIVOTTI E TAMADDON	COASSOLO TORINESE	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	175/2019	02-apr-21
C913A	UFM - UNIONE FARMACEUTICA MITO S.R.L.	MONCALIERI	TO	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	149/2020	01-apr-22
C44B	AZIENDA SPECIALE SAN GIUSEPPE	ORBASSANO	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	49/2019	31-gen-21
C372B	FARMACIE COMUNALI TORINO SPA	PIANEZZA	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	184/2020	07-apr-22
C505	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	PIANEZZA	TO	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	59/2020	27-feb-22
C743A	FARMACIA REGINA DELLA PACE DI DR.SSA GAMBINO FEDERICA & C.	PONT CANAVESE	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	89/2020	09-feb-22
C484A	PUNTO PHARMA S.R.L.	RIVOLI	TO	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	411/2020	21-nov-22
C04A	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	RIVOLI	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	364/2020	12-ott-22
C322B	DOMUS-CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DI PRODOTTI FARMACEUTICI E SANITARI	ROSTA	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	88/2020	09-feb-22
C875	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	TORINO	TO	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	474/2020	01-gen-23
C297B	FARMACIA GUARINO SAS DELLA DOTT.SSA GUARINO PATRIZIA & C.	TORINO	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	57/2019	22-gen-21
C409A	V.I.M. SRL	TORINO	TO	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	500/2018	14-dic-20
C173B	FARMACIA PELLEGRINO ANTONIO	ALCAMO	TP	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	224/2019	09-mag-21
C685A	D.M. BARONE S.P.A.	CALATAFIMI SEGESTA	TP	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	442/2018	03-dic-20
C832A	ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	ORVIETO	TR	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	124/2020	31-mar-22
C886	EFFE VETERINARIA S.R.L.	ORVIETO	TR	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	253/2019	06-giu-21
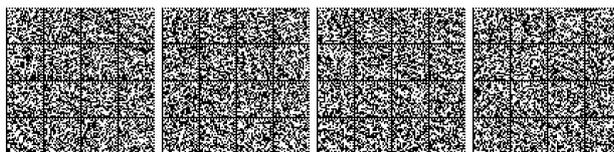
CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C376A	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	TRIESTE	TS	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	452/2020	01-gen-23
C355B	FARMACIA MONTI SNC DEI DOTTORI CARLI ELENA E ALESSANDRO	CASTELFRANCO VENETO	TV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	412/2020	15-set-22
C85B	C&N FARMACEUTICI SRL	DOSSON DI CASIER	TV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	62/2020	22-feb-22
C722A	FARMACIE PIU' S.A.S. DEI DOTTORI CARLO E NICOLA GIACOMELLI	MASER	TV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	326/2019	16-lug-21
C806	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	PAESE	TV	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	457/2020	01-gen-23
C330A	PUNTO AZZURRO S.R.L.	PAESE	TV	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	429/2020	20-dic-22
C338A	PUNTO AZZURRO S.R.L.	REANA DEL ROJALE	UD	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	121/2020	13-mar-22
C779A	FARMACISTI PIU' RINALDI S.P.A.	UDINE	UD	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	384/2019	30-set-21
C317A	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	UDINE	UD	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	172/2019	03-apr-21
C984A	FARMAVOX S.R.L.	BUSTO ARSIZIO	VA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	192/2019	11-apr-21
C904A	FARMACIA DEL SEPRIO DI GRAZIANI DR. CINZIA & C. S.A.S.	CAIRATE	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	329/2020	20-set-22
C311	LA FARMACEUTICA S.P.A.	CASTRONNO	VA	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	263/2019	23-giu-21
C505A	FARMACIA DI CRENNA DEI DOTT. DANIELA E MARCO DI NATALE S.N.C.	GALLARATE	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	356/2019	26-set-21
C551A	FARMACIA DOTT. GABRIELE MOZZARELLI	MORNAGO	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	211/2019	08-mag-21
C101A	FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A.	ORIGGIO	VA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	175/2020	28-apr-22
C612A	FARMACIA GALBIATI DI DOTT. MARIO FANTONI & C. S.A.S.	ORIGGIO	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	282/2020	30-lug-22
C140B	FEDERFAMA.CO DISTRIBUZIONE E SERVIZI IN FARMACIA SPA	ORIGGIO	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	383/2020	08-ott-22
C403A	NEOLOGISTICA S.R.L.	ORIGGIO	VA	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	267/2020	16-giu-22
C298A	B B FARMA S.R.L.	SAMARATE	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	79/2020	25-mar-22
C572A	FARMACIA MOSCA DI DOTT. ERICA MOSCA	SAMARATE	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	510/2019	21-dic-21
C549A	FARMACIA MOSCA DI DOTT.SSA VIVIANA CHIESA E C. S.A.S.	SOMMA LOMBARDO	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	436/2019	06-nov-21
C590A	FARMACIA GAGLIARDELLI DEL DOTT. ROBERTO SARTORI & C. S.N.C.	VARESE	VA	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	374/2020	28-ott-22
C691A	FARMACIA DETOMASI DI TERESA DETOMASI & C. S.N.C.	OMEGNA	VB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	118/2019	27-feb-21
C501A	FARMACIA INTERNAZIONALE DOTT. A. GIULIANO	STRESA	VB	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	32/2020	12-gen-22
C835A	FARMACIA CERRA S.A.S. DI CERRA DOTT.SSA LAURA	BORGOSESIA	VC	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	171/2020	23-apr-22
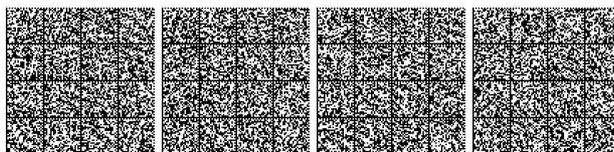
CODICE	DENOMINAZIONE	CITTA	PROV	TIPO AUTORIZZAZIONE	DECRETO	SCADENZA
C738A	FARMACIA CENTRALE DOTT. LIVIO PINZERATO	DOLO	VE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	471/2019	30-nov-21
C302A	IPERSANFARMA S.R.L.	SAN DONA' DI PIAVE	VE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	49/2020	08-feb-22
C526A	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C. A R.L.	SCORZE'	VE	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	186/2019	09-apr-21
C692A	FARMACIA AL PELLEGRINO DI DOTT. GABRIELE MANTOAN	VENEZIA	VE	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	398/2020	19-dic-22
C38B	ANTICA FARMACIA BOLDRIN SAS DI BOLDRIN DR. ALESSANDRO & C.	BARBARANO MOSSANO	VI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	182/2020	14-mag-22
C124B	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C. A R.L.	BOLZANO VICENTINO	VI	MEDICINALI (ANCHE AD USO VETERINARIO) CONTENENTI STUPEFACENTI	250/2020	01-lug-22
C209B	MITI SPA	PIOVENE ROCCHETTE	VI	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	408/2019	01-ott-21
C102	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	CASTELLETTO DI BELFIORE	VR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	225/2020	31-mag-22
C136B	VERONAVET SPA	COLOGNA VENETA	VR	MEDICINALI AD USO VETERINARIO CONTENENTI STUPEFACENTI	327/2020	16-set-22
C952A	BOMI ITALIA S.P.A.	NOGAROLE ROCCA	VR	KITS DIAGNOSTICI E TAMPONI DI PH A BASE DI BARBITALE	54/2020	21-gen-22
C438A	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	NOGAROLE ROCCA	VR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	326/2020	14-set-22
C806A	FARMACIE BASSETTO DI VERONELLA E ZIMELLA DEI DOTTORI MATTEO BASSETTO E MARIA CONCETTA RAUCO S.N.C.	VERONELLA	VR	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	147/2020	18-apr-22
C246B	DEMAX DEPOSITI E TRASPORTI SPA	VITERBO	VT	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	256/2020	03-giu-22
C201	FARLA SOC. COOP.	VITERBO	VT	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	368/2020	18-ott-22
C359B	PLURIMA S.P.A.	VITERBO	VT	DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	191/2020	28-apr-22
C863A	D.P. FARMA S.R.L.	RICADI	VV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	93/2020	27-feb-22
C995A	FARMACIA CENTRALE DEL DOTT. MONTELEONE ADRIANO	SAN CALOGERO	VV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	210/2019	07-mag-21
C310B	PHARMA CORE SRL	SERRA SAN BRUNO	VV	MEDICINALI CONTENENTI STUPEFACENTI	291/2019	25-giu-21

ALLEGATO *D*

ELENCO IMPRESE CHE UTILIZZANO DEPOSITI TERZI AUTORIZZATI PER IL COMMERCIO ALL'INGROSSO (aggiornato al 30 novembre 2020)

CODICE	DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	PROV	DECRETO	SCADENZA
C392B	NEURAXPHARMA S.P.A.	ASCOLI PICENO	AP	441/2020	18-nov-22
C491A	MALESCI ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO S.P.A.	BAGNO A RIPOLI	FI	512/2018	16-dic-20
C951A	SEBIA ITALIA S.R.L.	BAGNO A RIPOLI	FI	316/2019	14-lug-21
C274A	A. MENARINI FARMACEUTICA INTERNAZIONALE S.R.L.	FIRENZE	FI	132/2019	23-mar-21
C88A	A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	FIRENZE	FI	402/2019	15-ott-21
C607A	CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	FIRENZE	FI	8/2020	29-gen-22
C176B	FARTO S.R.L.	FIRENZE	FI	331/2019	23-lug-21
C366B	PIAM FARMACEUTICI S.P.A.	GENOVA	GE	77/2020	03-feb-22
C239A	ALMUS S.R.L.	LAVAGNA	GE	396/2020	22-ott-22
C107A	ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO G. LORENZINI S.P.A.	APRILIA	LT	493/2020	19-gen-23
C326B	ITC FARMA S.R.L.	LATINA	LT	426/2019	03-ott-21
C305B	PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY S.R.L.	LATINA	LT	442/2020	18-nov-22
C356B	PFIZER S.R.L.	LATINA	LT	95/2020	25-feb-22
C965A	P.H. FARMACEUTICI S.R.L.	MONZA	MB	67/2020	27-gen-22
C84A	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	MONZA	MB	168/2020	24-mar-22
C373B	ORGANIKE S.R.L.	VILLA SANTA	MB	193/2020	14-apr-22
C872A	BECKMAN COULTER S.R.L.	CASSINA DE' PECCHI	MI	17/2020	01-gen-22
C877A	TECNIGEN S.R.L.	CINISELLO BALSAMO	MI	397/2020	26-dic-22
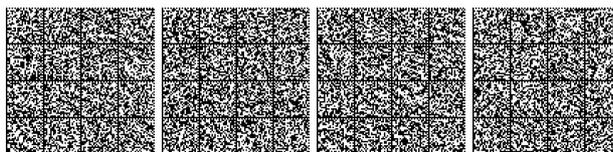
CODICE	DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	PROV	DECRETO	SCADENZA
C248A	JANSSEN - CILAG S.P.A.	COLOGNO MONZESE	MI	202/2020	28-apr-22
C456A	ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L.	MILANO	MI	299/2020	27-lug-22
C97A	ALMIRALL S.P.A.	MILANO	MI	427/2020	05-nov-22
C67B	AVAS PHARMACEUTICALS S.R.L.	MILANO	MI	421/2020	28-ott-22
C391A	B.BRAUN MILANO S.P.A.	MILANO	MI	66/2020	24-feb-22
C534A	BAYER S.P.A.	MILANO	MI	228/2020	23-giu-22
C268A	BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH ITALIA S.P.A.	MILANO	MI	380/2019	10-set-21
C385A	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	MILANO	MI	298/2020	27-lug-22
C84B	CALIER ITALIA S.R.L.	MILANO	MI	332/2019	23-lug-21
C452A	DOC GENERICI S.R.L.	MILANO	MI	473/2019	11-nov-21
C232B	DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A.	MILANO	MI	404/2020	21-nov-22
C82B	ECUPHAR ITALIA S.R.L.	MILANO	MI	378/2020	06-ott-22
C883A	ECUPHARMA S.R.L.	MILANO	MI	77/2019	29-gen-21
C91A	EG S.P.A.	MILANO	MI	436/2020	18-nov-22
C749A	FARMA 1000 S.R.L.	MILANO	MI	461/2018	12-dic-20
C38A	FARMAKA S.R.L.	MILANO	MI	329/2019	31-lug-21
C591A	GEKOFAR S.R.L.	MILANO	MI	458/2018	19-dic-20
C698A	GRUNENTHAL ITALIA S.R.L.	MILANO	MI	135/2020	09-mar-22

CODICE	DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	PROV	DECRETO	SCADENZA
C68B	INDIVIOR ITALIA S.P.A.	MILANO	MI	80/2020	31-mar-22
C264B	ISTITUTO GENTILI S.R.L.	MILANO	MI	477/2019	07-nov-21
C416A	ITALFARMACO S.P.A.	MILANO	MI	142/2020	18-mar-22
C327B	KRKA FARMACEUTICI MILANO S.R.L.	MILANO	MI	295/2019	02-lug-21
C105B	KYOWA KIRIN S.R.L.	MILANO	MI	318/2020	01-set-22
C179A	LABORATORI ALTER S.R.L.	MILANO	MI	181/2020	03-mag-22
C313A	LGC STANDARDS S.R.L.	MILANO	MI	276/2019	18-giu-21
C303A	MEDA PHARMA S.P.A.	MILANO	MI	419/2019	24-set-21
C354B	MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	MILANO	MI	482/2019	17-nov-21
C67A	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L.	MILANO	MI	161/2019	28-mar-21
C286B	MYLAN ITALIA S.R.L.	MILANO	MI	324/2019	16-lug-21
C346A	MYLAN S.P.A.	MILANO	MI	122/2019	27-feb-21
C376B	NEOPHARMED GENTILI S.P.A.	MILANO	MI	275/2020	23-giu-22
C304B	PENSA PHARMA S.P.A.	MILANO	MI	92/2020	09-feb-22
C379B	PHARMATEX ITALIA S.R.L.	MILANO	MI	323/2020	01-set-22
C348A	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	MILANO	MI	81/2019	29-gen-21
C238A	RANBAXY ITALIA S.P.A.	MILANO	MI	94/2020	19-feb-22
C924A	SANOFI S.R.L.	MILANO	MI	394/2020	20-ott-22
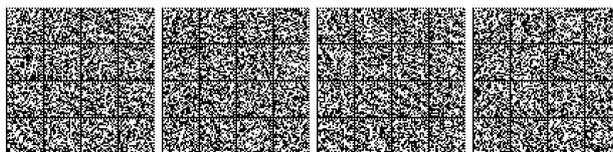
CODICE	DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	PROV	DECRETO	SCADENZA
C764A	SHIRE ITALIA S.P.A.	MILANO	MI	197/2019	16-apr-21
C57B	SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	MILANO	MI	218/2020	05-mag-22
C288B	SM PHARMA S.R.L.	MILANO	MI	508/2018	23-dic-20
C362A	TEVA ITALIA S.R.L.	MILANO	MI	141/2020	12-mar-22
C219B	TILLOMED ITALIA S.R.L.	MILANO	MI	73/2019	27-gen-21
C218A	UCB PHARMA S.P.A.	MILANO	MI	407/2020	27-ott-22
C887A	VIRBAC S.R.L.	MILANO	MI	72/2020	27-gen-22
C263B	ZENTIVA ITALIA S.R.L.	MILANO	MI	85/2020	09-feb-22
C174B	ARISTO PHARMA ITALY S.R.L.	ROZZANO	MI	336/2020	15-set-22
C754	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	SEGRATE	MI	379/2020	06-ott-22
C592A	MSD ANIMAL HEALTH S.R.L.	SEGRATE	MI	403/2019	18-ott-21
C902A	SKILLS IN HEALTHCARE ITALIA S.R.L.	VIMERCATE	MI	310/2019	14-lug-21
C336B	INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI TREI S.P.A.	MODENA	MO	425/2019	02-ott-21
C161B	SO.SE.PHARM S.R.L.	POMEZIA	RM	481/2019	17-nov-21
C304A	ABBOTT S.R.L.	ROMA	RM	18//2020	01-gen-22
C40A	BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.	ROMA	RM	14/20200	08-feb-22
C593A	BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.	ROMA	RM	239/2019	21-mag-21
C299B	NOOS S.R.L.	ROMA	RM	79/2019	29-gen-21

CODICE	DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	PROV	DECRETO	SCADENZA
C230B	OMIKRON ITALIA S.R.L.	ROMA	RM	501/2019	17-dic-21
C276B	PERRIGO ITALIA S.R.L.	ROMA	RM	27/2020	14-gen-22
C266A	POLIFARMA BENESSERE S.R.L.	ROMA	RM	33/2020	13-gen-22
C44A	POLIFARMA S.P.A.	ROMA	RM	197/2020	16-mag-22
C983A	TAKEDA ITALIA S.P.A.	ROMA	RM	142/2020	01-apr-22
C156B	ABC PARMACEUTICI S.P.A.	TORINO	TO	111/2019	21-feb-21
C909A	DECHRA VETERINARY PRODUCTS S.R.L.	TORINO	TO	68/2020	26-gen-22
C663	NOVARTIS FARMA S.P.A.	ORIGGIO	VA	130/2020	05-mar-22
C108A	SANDOZ S.P.A.	ORIGGIO	VA	443/2020	18-nov-22
C370A	AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	SARONNO	VA	410/2020	27-ott-22
C854A	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	ISOLA DELLA SCALA	VR	185/2020	07-ott-22
C290B	PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.	S. GIOVANNI LUPATOTO	VR	513/2018	20-dic-20

ALLEGATO *E*

ELENCO IMPRESE TITOLARI DI LICENZA PER I PRECURSORI DI DROGHE DI CATEGORIA 1 (aggiornato al 30 novembre 2020)

COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L209	A.C.R.A.F. S.P.A.	ANCONA	AN	IMMAGAZZINAMENTO - TRASFORMAZIONE, PRODUZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, 4-anilino-N-fenetilpiperidina (ANPP)	14/2020	15-mag-23
L134	EUREKA S.R.L. LAB DIVISION	CHIARAVALLE	AN	COMMERCIO - TRASFORMAZIONE - IMMAGAZZINAMENTO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA	24/2019	15-giu-22
L221	FOOD SAFETY LAB S.R.L.	CORATO	BA	IMPIEGO PER CONTROLLI ANALITICI SUGLI ALIMENTI	ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	21/2020	19-giu-23
L16	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	MODUGNO	BA	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	33/2020	15-giu-21
L195	FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.P.A.	BREMBATE	BG	IMPIEGO - USO ANALITICO	PSEUDOEFEDRINA - EFEDRINA	58/2018	02-ott-21
L94	S.A.L.F. S.P.A. LABORATORIO FARMACOLOGICO	CENATE SOTTO	BG	IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA, 4-ANILO-N-FENETILPIPERIDINA (ANPP)	19/2019	17-mag-22
L3	KERRY INGREDIENTS & FLAVOURS ITALIA S.P.A.	MOZZO	BG	TRASFORMAZIONE - IMPORTAZIONE	PIPERONALE; SAFROLO	24/2020	07-set-23
L89	ENDURA S.P.A.	BOLOGNA	BO	IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO-DISTRIBUZIONE-INTERMEDIAZIONE-ESPORTAZIONE-IMPORTAZIONE	SAFROLO, ISOSAFROLO, PIPERONALE	28/2020	23-set-23
L185	FAGRON ITALIA S.R.L.	GRANAROLO D'EMILIA	BO	DISTRIBUZIONE	ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	41/2020	02-dic-23
L176	TECNESSENZE S.R.L.	MINERBIO	BO	TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	1/2020	13-gen-23
L128	FATRO S.P.A.	OZZANO DELL' EMILIA	BO	IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE-ESPORTAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO	NOREFEDRINA	9/2018	05-feb-21
L90	ENDURA S.P.A.	RAVENNA	BO	IMMAGAZZINAMENTO-FABBRICAZIONE-PRODUZIONE-TRASFORMAZIONE-COMMERCIO-DISTRIBUZIONE-INTERMEDIAZIONE-ESPORTAZIONE-IMPORTAZIONE	SAFROLO, ISOSAFROLO, PIPERONALE; 1-FENIL-2-PROPANONE; ACIDO N-ACETILANTRANILICO, 3,4-METILENEDIOSSI-FENILPROPAN-2-ONE; APAAN; ANPP; NPP.	29/2020	23-set-23
L172	FARMALABOR S.R.L.	CANOSA DI PUGLIA (Via Pozzillo Z.I. s.n. capannone 7)	BT	IMMAGAZZINAMENTO- DISTRIBUZIONE - COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	28/2019	18-lug-22

COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L124	FARMALABOR S.R.L.	CANOSA DI PUGLIA (Via Pozzillo Z.I. s.n. capannone 2)	BT	IMMAGAZZINAMENTO- DISTRIBUZIONE - TRASFORMAZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOTAMINA	36/2020	19-lug-22
L83	DIFARMA S.P.A.	CAGLIARI	CA	COMMERCIO DISTRIBUZIONE INTERMEDIAZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	22/2020	02-ago-23
L38	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	CARINARO	CE	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	26/2019	11-lug-22
L74	UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A.	FOSSANO	CN	COMMERCIO-DISTRIBUZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	33/2018	31-mag-21
L116	S.A.L.A.R.S. SOCIETA' AZIONARIA LABORATORI ALCALOIDI RIFORNIMENTI SANITARI S.P.A.	COMO	CO	ESPORTAZIONE-IMPORTAZIONE-COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ACIDO LISERGICO	6/2019	15-feb-22
L222	MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	MOZZATE	CO	IMPORTAZIONE, TRASFORMAZIONE, IMMAGAZZINAMENTO, COMMERCIO	EFEDRINA	16/2020	29-mag-23
L81	DMS FARMACEUTICI S.P.A.	TAVERNERIO	CO	IMMAGAZZINAMENTO- TRASFORMAZIONE- ESPORTAZIONE- IMPORTAZIONE	ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	17/2018	24-feb-21
L210	LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L.	TAVERNERIO	CO	IMPORTAZIONE - ESPORTAZIONE - TRASFORMAZIONE - IMMAGAZZINAMENTO	EFEDRINA, ERGOTAMINA	16/2019	08-mag-22
L201	L.R.FLAVOURS & FRAGRANCES INDUSTRIES S.P.A.	BELPASSO	CT	IMMAGAZZINAMENTO, TRASFORMAZIONE, IMPORTAZIONE	PIPERONALE	17/2020	19-giu-23
L152	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	MISTERBIANCO	CT	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	75/2018	13-feb-21
L192	ISTITUTO DE ANGELI S.R.L.	REGGELLO	FI	IMPORTAZIONE - ESPORTAZIONE - IMMAGAZZINAMENTO - TRASFORMAZIONE - IMPIEGO - COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOFEDRINA	3/2019	21-gen-22
L109	ENRICO GIOTTI S.P.A.	SCANDICCI	FI	IMMAGAZZINAMENTO- TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	59/2018	12-ott-21
L6	SOC. THOMAS & C.DI D'AMICO CLAUDIO E DE FELICE LUCIANO S.N.C.	IMPERIA	IM	TRASFORMAZIONE	PIPERONALE , SAFROLO	18/2018	13-mar-21

COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L107	SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A.	LIVRAGA	LO	IMMAGAZZINAMENTO-IMPORTAZIONE	1-FENIL-2-PROP, ACIDO N-ACETILANTRANIL,ALFA-FENILACETO,ISOSAFROLO, 3,4-METILENDIOSSIFENIL,PIPERONALE,SAFROLO,EFEDRINA,PSEUDOEF,NOREFED,ERGOMET, ERGOTAM, ACIDO LISERGICO,4aniloNfenetilpip, Nfenetil4piperidione	43/2018	20-giu-21
L164	OLON S.P.A.	MULAZZANO	LO	IMPORTAZIONE, TRASFORMAZIONE	1-FENIL 2-PROPANONE	64/2018	14-dic-21
L184	PFIZER CONSUMER MANUFACTURING ITALY S.R.L.	APRILIA	LT	IMMAGAZZINAMENTO, TRASFORMAZIONE, IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA	39/2020	04-dic-23
L150	JANSSEN CILAG S.P.A.	BORGO SAN MICHELE	LT	IMPORTAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE	PSEUDOEFEDRINA, EFEDRINA	5/2018	21-gen-21
L163	PATHEON ITALIA S.P.A.	MONZA	MB	IMPORTAZIONE -IMMAGAZZINAMENTO - TRASFORMAZIONE - ANALISI - USO PER RICERCA E SVILUPPO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA	18/2020	18-set-22
L197	CORDEN PHARMA S.P.A.	CAPONAGO	MB	TRASFORMAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-IMPORTAZIONE-PRODUZIONE	EFEDRINA	43/2019	16-nov-22
L21	L'ITALIANA AROMI S.R.L.	CARATE BRIANZA	MB	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE-COMMERCIO	PIPERONALE , SAFROLO	27/2018	05-mag-21
L191	AROMATA GROUP S.R.L.	CONCOREZZO	MB	IMPORTAZIONE - IMMAGAZZINAMENTO - TRASFORMAZIONE - COMMERCIO	PIPERONALE	1/2019	19-gen-22
L91	ECSA ITALIA S.R.L.	DESIO	MB	IMPORTAZIONE-ESPORTAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO	PIPERONALE	26/2020	09-set-23
L97	FULTON MEDICINALI S.P.A.	ARESE	MI	IMMAGAZZINAMENTO-DISTRIBUZIONE-COMMERCIO- TRASFORMAZIONE	ERGOTAMINA	35/2020	23-nov-23
L 2	FAMAR ITALIA S.P.A.	BARANZATE	MI	IMMAGAZZINAMENTO - TRASFORMAZIONE - COMMERCIO	PSEUDOEFEDRINA, EFEDRINA	8/2019	09-mar-22

COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L179	AROMATAGROUP S.R.L.	BRESSO	MI	TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	25/2020	07-set-23
L31	MOELLHAUSEN S.P.A.	CAMBIAGO	MI	IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE-COMMERCIO-ESPORTAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-DISTRIBUZIONE-INTERMEDIAZIONE	PIPERONALE	46/2018	26-lug-21
L219	IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.	CASSINA DE' PECCHI	MI	FABBRICAZIONE IMMAGAZZINAMENTO COMMERCIO ESPORTAZIONE	N-FENETIL-4-PIPERIDINONE (NPP), 4-ANILINO-N-FENETILPIPERIDINA (ANPP)	31/2020	03-feb-23
L205	SENSIENT FLAVORS ITALY S.R.L.	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI	IMMAGAZZIANMENTO TRASFORMAZIONE IMPORTAZIONE COMMERCIO	PIPERONALE	22/2018	06-apr-21
L99	METROZ ESSENCES S.P.A.	COLOGNO MONZESE	MI	IMMAGAZZINAMENTO -TRASFORMAZIONE-USO SCIENTIFICO	SAFROLO, ISOSAFROLO, PIPERONALE	38/2020	08-dic-23
L136	BAIOCCO S.R.L.	CONCOREZZO	MI	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	47/2018	27-lug-21
L212	DKS AROMATIC S.R.L.	CORSICO	MI	ACQUISTO - IMMAGAZZINAMENTO - TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	18/2019	16-mag-22
L166	OLON S.P.A.	GARBAGNATE MILANESE	MI	IMPORTAZIONE, TRASFORMAZIONE, IMMAGAZZINAMENTO, COMMERCIO	EFEDRINA, 1-FENIL 2-PROPANONE ,(1R,2S)-(-)-cloroefedrina, (1S,2R)-(+)-cloroefedrina, (1S,2S)-(+)-cloropseudoefedrina, (1R,2R)-(-)-cloropseudoefedrina	39/2019	01-nov-22
L15	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	LAINATE	MI	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	9/2019	18-mar-22
L207	AVARA LISCATE PHARMACEUTICAL SERVICES S.P.A.	LISCATE	MI	IMPORTAZIONE -ESPORTAZIONE - IMMAGAZZINAMENTO - TRASFORMAZIONE- COMMERCIO	EFEDRINA, ERGOTAMINA	34/2018	01-apr-21
L13	INDUSTRIE CHIMICHE MULLER & KOSTER S.P.A.	LISCATE	MI	IMMAGAZZINAMENTO-IMPIEGO	PIPERONALE	67/2018	18-dic-21
L130	MIPHARM S.P.A.	MILANO	MI	IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO-ESPORTAZIONE	PSEUDOEFEDRINA, ERGOTAMINA	7/2020	24-set-21
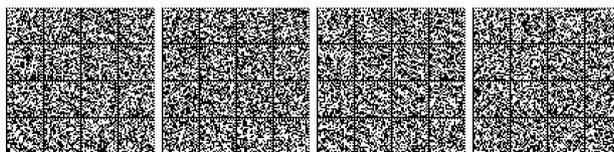
COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L158	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.	MILANO	MI	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE-CONFEZIONAMENTO-COMMERCIO-USO DI STANDARD	PSEUDOEFEDRINA, EFEDRINA	50/2018	13-mag-21
L173	SIGMA ALDRICH S.R.L.	MILANO	MI	INTERMEDIAZIONE	TUTTI I PRECURSORI	31/2019	28-lug-22
L62	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	NOVATE MILANESE	MI	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	10/2020	11-apr-23
L208	CAMBREX PROFARMACO MILANO S.R.L.	PAULLO	MI	IMMAGAZZINAMENTO, FABBRICAZIONE, TRASFORMAZIONE, IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE	4-anilo-N-fenetilpiperidina(ANPP), N-fenetil-4-piperidinone(NPP)	52/2018	03-set-21
L159	FLAVOURLAND S.R.L.	PERO	MI	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE-COMMERCIO-DISTRIBUZIONE	PIPERONALE	25/2018	27-apr-21
L187	ADARE PHARMACEUTICALS S.R.L.	PESSANO CON BORNAGO	MI	IMPORTAZIONE-ESPORTAZIONE-COMMERCIO-TRASFORMAZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA	24/2018	27-apr-21
L132	OLON S.P.A.	RODANO	MI	PRODUZIONE IMPORTAZIONE TRASFORMAZIONE IMMAGAZZINAMENTO COMMERCIO	ACIDO LISERGICO , 1-FENIL-2PROPANONE , ERGOTAMINA , ERGOMETRINA	34/2020	14-mag-21
L108	DOPPEL FARMACEUTICI S.R.L.	ROZZANO	MI	IMPORTAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA	57/2018	05-giu-21
L141	PRIME EUROPEAN THERAPEUTICALS S.P.A. EUTICALS	ROZZANO LOC. QUINTO DE' STAMPI	MI	FABBRICAZIONE-TRASFORMAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO- IMPORTAZIONE-ESPORTAZIONE	ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, ACIDO LISERGICO	5/2019	08-feb-22
L215	AMRY ITALY S.R.L.	ROZZANO LOC. QUINTO DE' STAMPI	MI	FABBRICAZIONE- TRASFORMAZIONE - IMMAGAZZINAMENTO - ESPORTAZIONE - IMPORTAZIONE	ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, ACIDO LISERGICO	37/2019	19-set-22
L206	OLON S.P.A.	SEGRATE	MI	TRASFORMAZIONE IMMAGAZZINAMENTO	ACIDO LISERGICO	1/2018	08-gen-21
L196	CARLO SESSA S.P.A.	SESTO SAN GIOVANNI	MI	IMPORTAZIONE - IMMAGAZZINAMENTO - COMMERCIO - DISTRIBUZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA	30/2019	28-lug-22

COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L85	LGC STANDARDS S.R.L.	SESTO SAN GIOVANNI	MI	INTERMEDIAZIONE	1-FENIL-2-PROPANONE,ACIDO N-ACETILANTRANILICO,ISOSAFROLO (CIS+TRANS), 3,4-METILENDIOSSIFENIL-2-PROPAN2ONE,PIPERON,SAFR, EFEDR, PSEUDOEFED,NOREFED, ERGOMET,ERGOTA,AC LISERG,ALFA-Fenilaceto, ANPP, NPP	51/2018	28-lug-21
L117	GRC PARFUM S.P.A.	SETTIMO MILANESE	MI	TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	2/2019	19-gen-22
L34	SACMAR S.R.L.	SETTIMO MILANESE	MI	TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	66/2018	15-dic-21
L149	F.I.A.S. FABBRICA ITALIANA AROMI SPECIALI S.R.L.	VANZAGO	MI	TRASFORMAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO	PIPERONALE	37/2020	07-dic-23
L145	EUROFINS BIOLAB S.R.L.	VIMODRONE	MI	IMMAGAZZINAMENTO - CONTROLLO ANALITICO	1-FENIL-2-PROPANONE, ALFA FENILACETOACETONITRILE, ACIDO N-ACETILANTRANILICO, ISOSAFROLO (CIS+TRANS), 3,4-METILENDIOSSIFENILPROPANO-2-ONE, PIPERONALE, SAFROLO, EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, ACIDO LISERGICO, NPP, ANPP	45/2019	20-dic-22
L161	NEOTRON S.P.A.	MODENA	MO	ANALISI DI LABORATORIO	ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	2/2020	24-set-21
L177	CREASENS S.R.L.	GATTICO	NO	IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO	PIPERONALE	19/2020	06-lug-23
L157	PRC TICINUM LAB S.R.L.	NOVARA	NO	USO ANALITICO	SAFROLO, EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, NOREFEDRINA, PIPERONALE, ACIDO LISERGICO, 3,4-METILENODIOSSIFENILPROPAN-2-ONE, ISOSAFROLO, 1-FENIL-2-PROPANONE, ACIDO N-ACETILANTRENILICO	15/2018	09-mar-21
L143	DOPPEL FARMACEUTICI S.R.L.	CORTEMAGGIORE	PC	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE-IMPORTAZIONE	PSEUDOEFEDRINA, EFEDRINA	12/2020	19-mag-23

COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L12	A.C.E.F. S.P.A.	FIORENZUOLA D'ARDA	PC	IMMAGAZZINAMENTO-IMPORTAZIONE-ESPORTAZIONE-DISTRIBUZIONE-COMMERCIO-MANIPOLAZIONE-RICONFEZIONAMENTO-RIETICHETTATURA-PRODUZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA	23/2019	24-set-21
L211	CHIMAN S.R.L.	ROTTOFRENO FRAZ. SAN NICCOLO'	PC	SCOPI ANALITICI	ERGOTAMINA	17/2019	14-mag-22
L71	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	ELLERA UMBRA	PG	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	8/2020	11-apr-23
L140	GALENO S.R.L.	CARMIGNANO	PO	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE-DISTRIBUZIONE-COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA	12/2019	07-apr-22
L202	GALENO S.R.L.	CARMIGNANO FRAZ. COMEANA	PO	IMMAGAZZINAMENTO DISTRIBUZIONE COMMERCIO	EFEDRINA PSEUDOEFEDRINA NOREFEDRINA	2/2018	08-gen-21
L190	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	PARMA	PR	IMMAGAZZINAMENTO - TRASFORMAZIONE	ERGOTAMINA	20/2020	10-lug-21
L45	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	PESCIA	PT	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	79/2018	01-gen-22
L180	SPEM S.P.A.	MONDOLFO	PU	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	23/2020	04-set-23
L103	P.A. AROMATICS FLAVORS S.R.L.	CARBONARA AL TICINO	PV	TRASFORMAZIONE	PIPERONALE	40/2020	15-dic-23
L165	OLON S.P.A.	DORNO	PV	IMPORTAZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIO, IMMAGAZZINAMENTO, ESPORTAZIONE	1-FENIL 2-PROPANONE	65/2018	14-dic-21
L67	LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L.	MEDE	PV	IMPORTAZIONE - ESPORTAZIONE - TRASFORMAZIONE - IMMAGAZZINAMENTO	EFEDRINA, ERGOTAMINA	14/2019	09-apr-22
L220	EUROPEAN RESEARCH BIOLOGY CENTER S.R.L.	POMEZIA	RM	COMMERCIO	EFEDRINA	6/2020	16-mar-23
L49	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	ROMA	RM	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA	9/2020	11-apr-23

COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L101	FISIOPHARMA S.R.L.	PALOMONTE	SA	IMPORTAZIONE-IMPIEGO	ERGOMETRINA	32/2020	20-giu-21
L 9	INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L.	MONTERONI D'ARBIA	SI	TRASFORMAZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA	30/2020	24-set-23
L200	EUROFINS BIOLAB S.R.L.	POGGIBONSI	SI	IMMAGAZZINAMENTO - CONTROLLO ANALITICO	1-FENIL-2-PROPANONE, ACIDO N-ACETILANTRANILICO, ALFA-FENILACETOACETONITRILE, ISOSAFROLO(CIS+TRANS), 3,4-METILENEDIOSSIFENILPROPANO-2-ONE, PIPERONALE, SAFROLO, EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFREDINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, ACIDO LISERGICO, NPP, ANPP	13/2020	31-mag-23
L167	DIFARMA S.P.A.	SASSARI (S.S. Sassari-Fertilia Km. 2)	SS	COMMERCIO-DISTRIBUZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	7/2019	31-ott-21
L57	DIFARMA S.P.A.	SASSARI (Z.I.Predda Niedda Sud Strada 26)	SS	COMMERCIO-DISTRIBUZIONE-INTERMEDIAZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	11/2019	01-feb-22
L48	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	S.NICOLO' A TORDINO	TE	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	81/2018	20-gen-21
L8	E-PHARMA TRENTO S.P.A.	TRENTO	TN	IMPIEGO, IMPORTAZIONE, PRODUZIONE	PSEUDOEFEDRINA, EFEDRINA	68/2018	09-mag-21
L127	VEGETAL-PROGRESS S.R.L.	DEVESI DI CIRIE'	TO	PRODUZIONE	PIPERONALE	23/2018	06-apr-21
L193	ABC FARMACEUTICI S.P.A.	IVREA - LOC. SAN BERNARDO D'IVREA	TO	DISTRIBUZIONE - IMMAGAZZINAMENTO - TRASFORMAZIONE - IMPORTAZIONE - ESPORTAZIONE -COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA	27/2019	15-lug-22
L142	AESICA PHARMACEUTICALS S.R.L.	PIANEZZA	TO	IMMAGAZZINAMENTO-TRASFORMAZIONE -COMMERCIO - IMPORTAZIONE - ESPORTAZIONE	PSEUDOEFEDRINA	10/2019	21-mar-22
L133	OLON S.P.A.	SETTIMO TORINESE	TO	PRODUZIONE-IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO	ACIDO LISERGICO, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	11/2020	10-mag-23

COD	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV	OPERAZIONI	SOSTANZE AUTORIZZATE	N° LICENZA	SCADENZA
L11	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	PAESE	TV	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	73/2018	11-giu-21
L155	CHELAB S.R.L.	RESANA	TV	IMPORTAZIONE -ANALISI-IMMAGAZZINAMENTO	FENILACETONE, ACIDO N-ACETILANTRANILICO, APAAN, ISOSAFROLO, 3,4-METILENDIOSSIFENILPROPAN2ONE, PIPERONALE, SAFROLO, EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, NOREFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA, ACIDO LISERGICO, CLOROEFEDRINA, CLOROPSEUDOEFEDRINA, ANPP, NPP	35/2019	01-set-22
L51	SIR INDUSTRIALE S.P.A.	CASTELSEPRIO	VA	FABBRICAZIONE-IMMAGAZZINAMENTO-COMMERCIO, ESPORTAZIONE	1-FENIL-2-PROPANONE	4/2020	04-mar-21
L60	AXIA FOOD S.R.L.	SARONNO	VA	TRASFORMAZIONE - IMMAGAZZINAMENTO - IMPORTAZIONE - COMMERCIO	PIPERONALE	20/2019	20-feb-21
L65	MONICO S.P.A.	VENEZIA-MESTRE	VE	IMPORTAZIONE-TRASFORMAZIONE	EFEDRINA	4/2018	20-gen-21
L36	F.I.S. FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A.	ALTE DI MONTECCHIO MAGGIORE	VI	IMPORTAZIONE - TRASFORMAZIONE	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, PIPERONALE	34/2019	27-apr-21
L170	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	SANDRIGO	VI	IMPORTAZIONE - IMMAGAZZINAMENTO - UTILIZZO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA	21/2019	03-mag-22
L70	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	CASTELLETTO DI BELFIORE	VR	COMMERCIO	EFEDRINA, PSEUDOEFEDRINA, ERGOMETRINA, ERGOTAMINA	80/2018	16-feb-21

20A06894
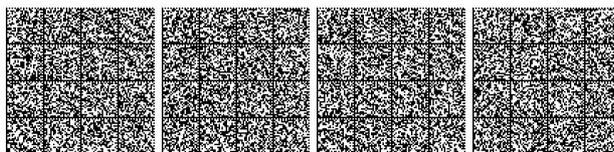
ORDINANZA 18 dicembre 2020.

Ulteriori limitazioni agli ingressi nel territorio nazionale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 3 dicembre 2020, n. 301;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni in materia di ingressi nel territorio nazionale dall'estero, anche in vista delle imminenti festività natalizie;

Ritenuto, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, di disporre misure urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul territorio nazionale;

Sentito il Ministro per le politiche giovanili e lo sport;

EMANA

la seguente ordinanza:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, si applicano le seguenti misure di prevenzione:

a) al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui all'art. 1, comma 10, lettera *e)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, l'ingresso nel territorio nazionale di atleti, tecnici, giudici, commissari di gara e accompagnatori, che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti in Stati e territori di cui agli elenchi C, D ed E dell'allegato 20 del sopra citato decreto, è consentito previa sottoposizione, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

b) alle persone che, in data compresa tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, fanno ingresso in Italia da Stati e territori di cui all'elenco C dell'allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 per motivi diversi da quelli indicati all'art. 6, comma, 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del medesimo decreto, si applicano le

misure di cui ai commi da 1 a 5 dell'art. 8 del sopra citato decreto, ferme restando le eccezioni di cui al comma 8 del medesimo articolo;

c) alle persone che, in uno o più giorni compresi tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, hanno soggiornato o transitato in Stati e territori di cui all'elenco C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per motivi diversi da quelli indicati all'art. 6, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del medesimo decreto, si applicano le misure di cui ai commi da 1 a 5 dell'art. 8 del sopra citato decreto, ferme restando le eccezioni di cui al comma 8 del medesimo articolo;

d) limitatamente al periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio, ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino si applica la disciplina prevista per gli Stati e territori di cui all'elenco C dell'allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;

e) ai movimenti da e per l'Uruguay si applica la disciplina prevista per gli Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sino all'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 15 gennaio 2021.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2020

Il Ministro della salute
SPERANZA

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
DI MAIO

AVVERTENZA:

A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, è provvisoriamente efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.

20A07121

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 ottobre 2020.

Modifica della ripartizione della riserva costituita con decreto 9 maggio 2017 per il finanziamento degli Accordi di programma e degli Accordi di sviluppo di cui agli articoli 4, comma 6, e 9-*bis* del decreto 9 dicembre 2014.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente il rifinanziamento dei contratti di sviluppo, che prevede, al comma 4, che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui al citato art. 43 del decreto-legge n. 112/2008, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero dello sviluppo economico, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione del citato art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 69/2013, in materia di riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 6, del predetto decreto 9 dicembre 2014, che prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico e dalle regioni, dagli enti pubblici, dalle imprese interessati, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al medesimo decreto al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono;

Visto, altresì, l'art. 9-*bis* del citato decreto 9 dicembre 2014, che prevede la possibilità di sottoscrivere accordi di sviluppo per programmi di rilevante dimensione, a con-

dizione che tali programmi evidenzino una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato, e che dispone che il Ministro dello sviluppo economico possa riservare una quota delle risorse disponibili per lo strumento dei Contratti di sviluppo alla sottoscrizione di detti accordi di sviluppo;
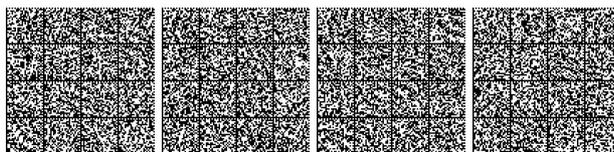
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, che all'art. 4, comma 1, rinomina in Fondo per lo sviluppo e la coesione (nel seguito anche FSC) il Fondo per le aree sottoutilizzate, finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che determina in 54.810 milioni di euro, per il periodo di programmazione 2014-2020, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinandola a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord;

Visto l'art. 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020 e prevede, in particolare, che tali risorse siano impiegate per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche nazionali;

Considerato che il predetto art. 1, comma 703, della legge n. 190/2014 prevede, alla lettera *b)*, che le suddette aree tematiche nazionali ed i relativi obiettivi strategici siano individuati dall'Autorità politica per la coesione, in collaborazione con le amministrazioni interessate e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che il medesimo art. 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014 prevede inoltre, alla lettera *c)*, che il CIPE disponga, con propria delibera, una ripartizione della dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio tra le diverse aree tematiche nazionali e che per ciascuna di tali aree tematiche nazionali siano progressivamente definiti, da parte di una cabina di regia composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, piani operativi da sottoporre al CIPE per la relativa approvazione, articolati in azioni ed interventi che rechino l'indicazione dei risultati attesi e dei soggetti attuatori;

Vista la deliberazione CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, avente ad oggetto «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere *b)* e *c)* della legge n. 190/2014», con la quale il Comitato ha destinato l'importo di 15.200 milioni di euro ai piani operativi da adottarsi ai sensi della predetta lettera *c)* del comma 703 della legge n. 190/2014, di cui 1.400 milioni di euro destinati all'area tematica «sviluppo economico e produttivo»;

Considerato che, nell'ambito della suddetta area tematica «sviluppo economico e produttivo», è prevista la linea di intervento «sviluppo delle imprese» da attuarsi anche attraverso lo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo;

Vista la deliberazione CIPE n. 52 del 1° dicembre 2016, con la quale il Comitato ha approvato il «Piano imprese e competitività FSC 2014-2020» di competenza del Ministero dello sviluppo economico, articolato negli assi di intervento «Piano *Space Economy*», «Rilancio degli investimenti e accesso al credito» e «Assistenza tecnica»;

Considerato che, nell'ambito dell'asse «Rilancio degli investimenti e accesso al credito», la somma di euro 916.500.000,00 è stata destinata allo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo con la seguente ripartizione territoriale: euro 658.480.000,00 per le regioni meno sviluppate del territorio nazionale, euro 73.720.000,00 per le regioni in transizione ed euro 184.300.000,00 per le regioni più sviluppate;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 maggio 2017, n. 117, così come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 marzo 2018, n. 68, con il quale è stata costituita una riserva pari a euro 340.729.000,00, a valere sulle suddette risorse del «Piano imprese e competitività FSC 2014-2020», per il finanziamento degli accordi di sviluppo e degli accordi di programma di cui ai sopra citati articoli 9-*bis* e 4, comma 6, del decreto 9 dicembre 2014, da utilizzare nel rispetto della seguente ripartizione territoriale: euro 224.620.000,00 per le regioni meno sviluppate del territorio nazionale, euro 33.174.000,00 per le regioni in transizione ed euro 82.935.000,00 per le regioni più sviluppate;

Considerato che l'art. 1, comma 3, del predetto decreto 9 maggio 2017 e successive modifiche e integrazioni prevede che, su proposta del direttore generale per gli incentivi alle imprese, la dotazione finanziaria della riserva possa essere oggetto di revisione, in aumento, compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie, ovvero in riduzione, in funzione dell'effettivo utilizzo della riserva medesima;

Vista la deliberazione CIPE n. 14 del 28 febbraio 2018, con la quale il Comitato ha approvato la nuova versione del «Piano imprese e competitività FSC 2014-2020», nella quale la dotazione di risorse destinate allo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo nell'ambito dell'asse «Rilancio degli investimenti e accesso al credito» è stata incrementata a complessivi euro 1.745.610.000,00, con la seguente ripartizione territoriale: euro 1.264.939.200,00 per le regioni meno sviluppate del territorio nazionale, euro 140.548.800,00 per le regioni in transizione ed euro 340.122.000,00 per le regioni più sviluppate;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 dicembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 dicembre 2018, n. 300, con il quale, a seguito dell'approvazione, con deliberazio-

ne CIPE n. 14/2018, dell'aggiornamento del Piano imprese e competitività FSC 2014-2020, è stata incrementata di euro 414.555.000,00 la riserva istituita con il decreto 9 maggio 2017, come modificato dal decreto 5 marzo 2018, per il finanziamento degli accordi di sviluppo di cui all'art. 9-*bis* del decreto ministeriale 9 dicembre 2014 e degli accordi di programma di cui all'art. 4, comma 6 del medesimo decreto;

Considerato che, per effetto dell'incremento disposto con il decreto di cui sopra, la dotazione della riserva suddetta ammonta a complessivi euro 755.284.000,00, da utilizzare nel rispetto della seguente ripartizione territoriale: euro 525.025.000,00 per le regioni meno sviluppate del territorio nazionale, euro 66.554.000,00 per le regioni in transizione ed euro 163.705.000,00 per le regioni più sviluppate;

Ritenuto opportuno, al fine di rispondere più efficacemente ai fabbisogni espressi del tessuto economico-imprenditoriale dei territori e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili, rimodulare la ripartizione territoriale della predetta riserva;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche alla ripartizione della riserva costituita con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 maggio 2017

1. Le riserva costituita con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 maggio 2017, come modificato dai decreti del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 e 12 dicembre 2018, per il finanziamento degli accordi di programma e degli accordi di sviluppo di cui agli articoli 4, comma 6, e 9-*bis* del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, nel rispetto dei vincoli territoriali fissati per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020, è così ripartita:

a) euro 591.579.000,00 (cinquecentonovantunomilionicinquecentosettantanovemila/00) per le regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia);

b) euro 163.705.000,00 (centosessantatremilionisettecentocinquemila/00) per le aree del Centro-Nord (resto del territorio nazionale).

2. Resta confermato quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 9 maggio 2017 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A06897

DECRETO 4 novembre 2020.

Scioglimento della «Cervinia società cooperativa edilizia», in Mondragone e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate e che hanno rilevato il carattere di spurietà dell'ente per la mancanza di reale partecipazione dei soci alla vita sociale;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 4 febbraio 2020, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto
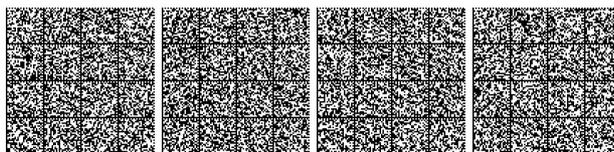
prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cervinia società cooperativa edilizia» con sede in Mondragone (CE) (codice fiscale n. 03326570615), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Pietro Petruzzelli, nato a Capua (CE) il 1° giugno 1978 (codice fiscale PTRPTR78H01B715U) e domiciliato in Vitulazio (CE), viale Kennedy n. 37A.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 novembre 2020

Il direttore generale: SCARPONI

20A06893

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 3 dicembre 2020.

Rettifica dell'allegato alla determina n. 9/2020 del 26 ottobre 2020, contenente l'elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio è decaduta ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni. (Determina n. 10/2020).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO MONITORAGGIO SPESA
FARMACEUTICA E RAPPORTI CON LE REGIONI

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12; e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 avente decorrenza in pari data;

Vista la determina n. 666/2020, con cui il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ha conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico dirigenziale *ad interim* dell'Ufficio monitoraggio della spesa farmaceutica e rapporti con le regioni, con decorrenza dal 22 giugno 2020;

Visto il comma 5 dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che i dati relativi alle autorizzazioni alla immissione in commercio (A.I.C.) decadute sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'Agenzia italiana del farmaco;

Considerato che i titolari delle A.I.C. hanno l'obbligo di trasmettere i dati di commercializzazione dei propri medicinali, ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del-

la Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2005, recante «Istituzione presso l'Agenzia italiana del farmaco, di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo» e del decreto legislativo n. 219 del 2006, art. 130, comma 11, come modificato dal decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012, convertito in legge n. 189 dell'8 novembre 2012, art. 10, comma 1, lettera *c)*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 13 settembre 2012, concernente «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute»;

Viste le linee guida *Sunset Clause* del 1° settembre 2015, pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia italiana del farmaco in data 3 marzo 2015;

Vista la determina n. 9 del 26 ottobre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 9 novembre 2020 relativa all'elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio è decaduta ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, nel quale è inserito il medicinale «Esavir», A.I.C. n. 028338;

Considerato che, a far data dal 14 febbraio 2020, il titolare della A.I.C. n. 028338 relativa al medicinale «Esavir» risulta essere la Konpharma s.r.l., giusta determina AAM/PPA n. 24 del 16 gennaio 2020, pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2020, che ha autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio in favore della predetta società;

Ritenuto necessario, quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, rettificare la determina n. 9 del 26 ottobre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 9 novembre 2020 per l'erronea indicazione del titolare dell'A.I.C. relativa al medicinale «Esavir» alla data della medesima determina;

Determina:

Art. 1.

È rettificata nei termini che seguono, ad ogni effetto di legge, la determina n. 9 del 26 ottobre 2020 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 9 novembre.

Nell'allegato alla predetta determina laddove è scritto:

A.I.C.	Medicinale	Titolare A.I.C.	Decadenza
028338	ESAVIR	Crinos S.p.a.	1° maggio 2020

leggasi:

A.I.C.	Medicinale	Titolare A.I.C.	Decadenza
028338	ESAVIR	Konpharma s.r.l.	1° maggio 2020

Art. 2.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2020

Il dirigente ad interim: TROTTA

20A06853

DETERMINA 9 dicembre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Drospil», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1302/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA IP n. 440/2020 del 24 luglio 2020, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 193 del 3 agosto 2020 con la quale la società GMM Farma S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Drospil» (etinilestradiolo e drospirenone) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 13 ottobre 2020 con la quale la società GMM Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della suddetta specialità medicinale «Drospil» (etinilestradiolo e drospirenone);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, espresso nella sua seduta dell'11-13 novembre 2020;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DROSPIL (etinilestradiolo e drospirenone) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «0,02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 1x28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048586010 (in base 10); classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Drospil» (etinilestradiolo e drospirenone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 9 dicembre 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A06948

DETERMINA 9 dicembre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Differin», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1303/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni;

Vista la determina IP n. 174/2019 del 2 aprile 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 4 maggio 2019 con la quale la società GMM Farma S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Differin» (adapalene) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 18 settembre 2020 con la quale la società GMM Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Differin» (adapalene) relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 047465012;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11-13 novembre 2020;
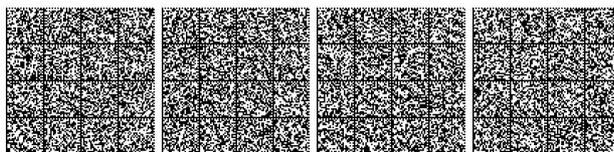
Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DIFFERIN (adapalene) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «0,1% gel» tubo 30 g - A.I.C. n. 047465012 (in base 10); classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Differin» (adapalene) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale.

Roma, 9 dicembre 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A06949

DETERMINA 9 dicembre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Co Efferalgan», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1304/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge

30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina n. 60/2020 del 22 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2020 con la quale la società GMM Farma S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Co Efferalgan» (codeina e paracetamolo) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 17 settembre 2020 con la quale la società GMM Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Co Efferalgan» (codeina e paracetamolo) relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 048301016;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11-13 novembre 2020;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CO EFFERALGAN (codeina e paracetamolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «500 mg + 30 mg compresse effervescenti» - 16 compresse - A.I.C. n. 048301016 (in base 10); classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Co Efferalgan» (codeina e paracetamolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 9 dicembre 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A06950

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (in *Gazzetta Ufficiale* 21 ottobre 2020, n. 261)**, coordinato con la legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 173** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 1)**, recante: «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....)).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all'articolo 3, comma 4, quarto periodo, le parole: « , entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato » sono soppresse;

a) all'articolo 5:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. *Nei casi di cui all'articolo 38- bis, possono soggiornare nel territorio dello Stato gli studenti stranieri che sono entrati secondo le modalità e alle*

condizioni previste dall'articolo 4 e che sono in possesso del visto per motivi di studio rilasciato per l'intera durata del corso di studio e della relativa dichiarazione di presenza»;

2) al comma 6, dopo le parole: « Stati contraenti » sono aggiunte le seguenti: « , fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano »;

b) all'articolo 6, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1*-bis. Sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi di soggiorno:

a) permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere *b)* e *c), e 16* del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

b) permesso di soggiorno per calamità, di cui all'articolo 20-*bis*;

c) permesso di soggiorno per residenza elettiva, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-*quater*), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

d) permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso *per richiesta di asilo*;

e) permesso di soggiorno per attività sportiva, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera *p)*;

f) permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico, di cui all'articolo 27, comma 1, lettere *m)*, *n)* ed *o)*;

g) permesso di soggiorno per motivi religiosi, di cui all'articolo 5, comma 2;

h) permesso di soggiorno *per assistenza di minori*, di cui all'articolo 31, comma 3;

h-bis*) permesso di soggiorno per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d*-bis*) »;*

c) all'articolo 11, il comma 1-*ter* è abrogato;

d) all'articolo 12, i commi 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater* sono abrogati;

e) all'articolo 19:

01) *al comma 1, dopo la parola: « sesso, » sono inserite le seguenti: « di orientamento sessuale, di identità di genere, »;*

1) il comma 1.1 è sostituito dal seguente:

«1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti *o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6*. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della *sua* vita privata e familiare, a meno che esso *sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»;

2) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:

«1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»;

3) al comma 2, lettera d-bis*):*

3.1) al primo periodo, le parole: « condizioni di salute di particolare gravità » sono sostituite dalle seguenti: « gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie»;

3.2) al secondo periodo, le parole: « di salute di particolare gravità » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al periodo precedente » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro»;

f) all'articolo 20-*bis*:

1) al comma 1, le parole « contingente ed eccezionale » sono sostituite dalla seguente: « grave »;

2) al comma 2, le parole « per un periodo ulteriore di sei mesi » sono soppresse, la parola « eccezionale » è sostituita dalla seguente: « grave » le parole « , ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro » sono soppresse;

g) all'articolo 27-ter*:*

1) *al comma 9*-bis*, le parole: « In presenza dei requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera* b)*, e fermo restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo » sono sostituite dalla seguente: « Lo »;*

2) *al comma 9*-ter*, le parole: « , oltre alla documentazione relativa al possesso dei requisiti reddituali e al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, » sono soppresse;*

h) all'articolo 32, comma 1-*bis*, sono aggiunti, infine i seguenti periodi: « Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso
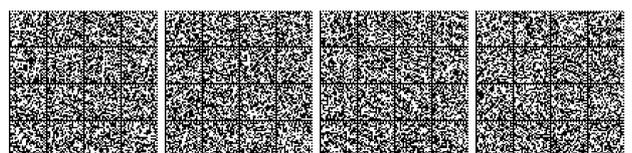
di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;

i) all'articolo 36, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico, è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate e consente lo svolgimento di attività lavorativa.».

i-bis*) dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:*

«Art. 38-bis (Disposizioni in materia di soggiorni di breve durata per gli studenti delle filiazioni in Italia di università e istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri). *– 1. Le disposizioni della legge 28 maggio 2007, n. 68, si applicano agli studenti delle filiazioni in Italia di università e istituti superiori di insegnamento a livello universitario di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, nel caso in cui il soggiorno in Italia dei predetti studenti non sia superiore a centocinquanta giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 8, del presente testo unico.*

2. Nei casi di cui al comma 1, la dichiarazione di presenza è accompagnata da una dichiarazione di garanzia del legale rappresentante della filiazione o di un suo delegato che si obbliga a comunicare entro quarantotto ore al questore territorialmente competente ogni variazione relativa alla presenza dello studente durante il suo soggiorno per motivi di studio. Le violazioni delle disposizioni del presente comma sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 7, comma 2-bis*».*

2. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83 del codice della navigazione, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, in conformità alle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale. Le disposizioni del presente comma non trovano comunque applicazione nell'ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e il soccorso in mare, emesse sulla base degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e delle norme nazionali, internazionali ed europee in materia di diritto di asilo, fermo restando quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata per combattere il traffico illecito di migranti via terra, via mare e via aria, reso esecutivo dalla legge 16 marzo 2006, n. 146. Nei casi di inosservanza del divieto o del limite di navigazione stabilito ai sensi del primo periodo, si applica l'articolo 1102 del codice della navigazione e la multa da euro 10.000 ad euro 50.000.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 3, 5, 6, 11, 12, 19, 20-*bis*, 27-*ter*, 32, 36 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla presente legge:

«Art. 3 *(Politiche migratorie)*. — 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni salva la necessità di un termine più breve il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che è approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico è emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il Ministro dell'Interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico.

2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altresì le misure di carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge.

3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità culturali delle persone, purché non confliggenti con l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-*bis*, comma 2, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto.

5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obbiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelle inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'interno, si provvede all'istituzione di Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale .

6-*bis*. Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il Ministero dell'interno espleta, nell'ambito del Sistema statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, le attività di raccolta di dati

a fini statistici sul fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria per tutte le pubbliche amministrazioni interessate alle politiche migratorie.

7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il documento programmatico di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4.

8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza del parere.».

«Art. 5 *(Permesso di soggiorno)*. — 1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.

1-bis. *Nei casi di cui all'articolo 38*-bis*, possono soggiornare nel territorio dello Stato gli studenti stranieri che sono entrati secondo le modalità e alle condizioni previste dall'articolo 4 e che sono in possesso del visto per motivi di studio rilasciato per l'intera durata del corso di studio e della relativa dichiarazione di presenza.*

2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.

2-*bis*. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

2-*ter*. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché le modalità di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-*bis*, comma 2. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per cure mediche nonché dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, e 42-*bis*, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque essere:

a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;

b);

c) inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio di istituzioni scolastiche, istituti tecnici superiori, istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto secondo le previsioni del regolamento di attuazione. Il permesso può essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto, secondo quanto disposto dall'articolo 39-*bis*.1;

d);

e) superiore alle necessità specificamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione.

3-*bis*. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-*bis*. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:

a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;

b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;

c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.

3-*ter*. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti per prestare lavoro stagionale è rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, con indicazione del periodo di validità per ciascun anno. Il predetto permesso di soggiorno è revocato se lo straniero non si presenta all'ufficio di frontiera esterna al termine della validità annuale e alla data prevista dal visto di ingresso per il rientro nel territorio nazionale. Il relativo visto di ingresso è rilasciato sulla base del nulla osta rilasciato ai sensi dell'articolo 24, comma 11.

3-*quater*. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo di due anni.

3-*quinquies*. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 26, ne dà comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS nonché all'INAIL per l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione è data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.

3-*sexies*. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore a due anni.

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.

4-*bis*. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.

5-*bis*. Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3.

5-*ter*. Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma 1-*ter*.

6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, *fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano*.

7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, rilasciati dall'autorità di uno Stato membro dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro il termine di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiara-

zione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 309.

7-*bis*. Allo straniero di cui al comma 7, che si è trattenuto nel territorio nazionale oltre i tre mesi dall'ingresso, il questore intima di recarsi immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla notifica dell'intimazione, nello Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in corso di validità.

7-*ter*. Nei confronti dello straniero che ha violato l'intimazione di cui al comma 7-*bis* è adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2. In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, l'allontanamento è eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno. Qualora sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, ovvero dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il provvedimento di espulsione è adottato sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione e l'allontanamento è eseguito con destinazione fuori del territorio dell'Unione europea.

7-*quater*. È autorizzata la riammissione nel territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione europea, in possesso di un permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati dall'Italia e in corso di validità, a condizione che non costituisca un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformità ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di identità e gli altri documenti elettronici, dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

8.1. Nel permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attività lavorativa secondo le norme del presente testo unico e del regolamento di attuazione è inserita la dicitura: "perm. unico lavoro".

8.2. La disposizione di cui al comma 8.1 non si applica:

a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-*ter*;

b) agli stranieri di cui all'articolo 24;

c) agli stranieri di cui all'articolo 26;

d) agli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere *a)*, *g)*, *h)*, *i)* e *r)*;

e) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea e nei casi di cui agli articoli 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;

f) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero hanno chiesto il riconoscimento della protezione e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;

g) agli stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione;

g-*bis*) agli stranieri di cui all'articolo 42-*bis*.

8-*bis*. Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.

9-*bis*. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L'attività di lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni:

a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;

b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.».

«Art. 6 *(Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno)*. — 1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

*1-*bis*. Sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi di soggiorno:*

a) *permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere* b) *e* c)*, e 16, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;*

b) *permesso di soggiorno per calamità, di cui all'articolo 20-*bis*;*

c) *permesso di soggiorno per residenza elettiva, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-*quater*), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;*

d) *permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera* c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta di asilo;*

e) *permesso di soggiorno per attività sportiva, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera* p)*;*

f) *permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico, di cui all'articolo 27, comma 1, lettere* m), n) *ed* o)*;*

g) *permesso di soggiorno per motivi religiosi, di cui all'articolo 5, comma 2;*

h) *permesso di soggiorno per assistenza minori, di cui all'articolo 31, comma 3;*

*h-*bis*) permesso di soggiorno per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-*bis*).*

2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.

3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000.
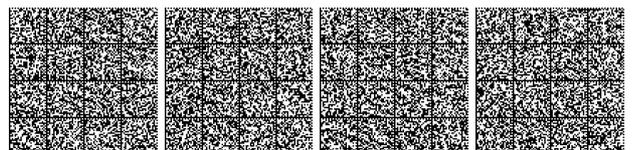
4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici.

5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.

6. Salvo quanto è stabilito nelle leggi militari, il Prefetto può vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in località che comunque interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto è comunicato agli stranieri per mezzo della autorità locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica.

7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente.

8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.

9. Il documento di identificazione per stranieri è rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non è valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.

10. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e al presente articolo è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.».

«Art. 11 *(Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera)*. — 1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento ed il perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilità con i sistemi informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

1-*bis*. Il Ministro dell'interno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro dell'interno promuove altresì apposite misure di coordinamento tra le autorità italiane competenti in materia di controlli sull'immigrazione e le autorità europee competenti in materia di controlli sull'immigrazione ai sensi dell'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388.

1-*ter*. (*Abrogato*).

2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei relativi contratti è data comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonché le autorità marittime e militari ed i responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in materia.

4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dal presente testo unico, e per la reciproca collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale scopo, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle autorità dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilità funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se si tratta di beni, apparecchiature o servizi accessori forniti da altre amministrazioni, con il Ministro competente.

5. Per le finalità di cui al comma 4, il Ministro dell'interno predispone uno o più programmi pluriennali di interventi straordinari per l'acquisizione degli impianti e mezzi tecnici e logistici necessari, per acquistare o ripristinare i beni mobili e le apparecchiature in sostituzione di quelli ceduti ai Paesi interessati, ovvero per fornire l'assistenza e altri servizi accessori. Se si tratta di beni, apparecchiature o servizi forniti da altre amministrazioni, i programmi sono adottati di concerto con il Ministro competente.

5-*bis*. Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto all'immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano.

6. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno della zona di transito.».

«Art. 12 *(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)*. — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-*bis*. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-*ter*. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

3-*quater*. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter*, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

3-*quinquies*. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
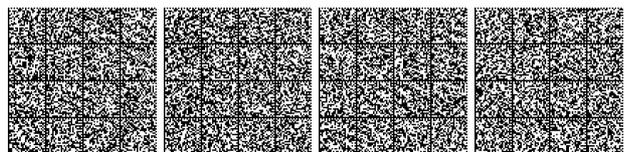
3-*sexies*. All'articolo 4-*bis*, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "609-*octies* del codice penale" sono inserite le seguenti: "nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza.

4-*bis*. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

4-*ter*. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

5-*bis*. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.

6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

6-*bis*. (*Abrogato*).

6-*ter*. (*Abrogato*).

6-*quater*. (*Abrogato*).

7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostante di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale.

8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale *o a enti del Terzo settore, disciplinati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ne abbiano fatto espressamente richiesta per fini di interesse generale o per finalità sociali o culturali, i quali provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni eventualmente loro affidate, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente. Fino all'operatività del registro unico nazionale del Terzo settore, istituito dall'articolo 45 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, si considerano enti del Terzo settore gli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del medesimo codice*. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

8-*bis*. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-*bis*, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

8-*ter*. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente.

8-*quater*. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-*ter* sono altresì fissate le modalità di esecuzione.

8-*quinquies*. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati *in via prioritaria* all'amministrazione o trasferiti all'ente *o, in subordine, agli enti del Terzo settore di cui al comma 8* che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. *Resta fermo che gli enti del Terzo settore di cui al comma 8 provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni eventualmente loro trasferite, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.* I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il comma 5 dell'articolo 301-*bis* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".

9-*bis*. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.

9-*ter*. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-*bis*.

9-*quater*. I poteri di cui al comma 9-*bis* possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.

9-*quinquies*. Le modalità di intervento delle navi della Marina militare nonché quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

9-*sexies*. Le disposizioni di cui ai commi 9-*bis* e 9-*quater* si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo.

9-*septies*. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno assicura, nell'ambito delle attività di contrasto dell'immigrazione irregolare, la gestione e il monitoraggio, con modalità infor-

matiche, dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso il Sistema Informativo Automatizzato. A tal fine sono predisposte le necessarie interconnessioni con il Centro elaborazione dati interforze di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con il Sistema informativo Schengen di cui al regolamento CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006 nonché con il Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte ed è assicurato il tempestivo scambio di informazioni con il Sistema gestione accoglienza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del medesimo Ministero dell'interno.».
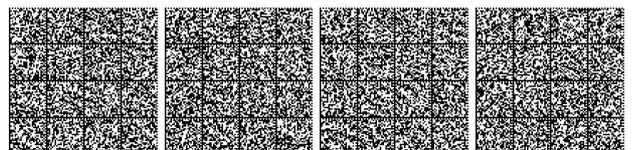
«Art. 19 *(Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili)*. — 1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso *di orientamento sessuale, di identità di genere,* di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica , nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.

1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.

1-*bis*. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati.

2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:

a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;

b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;

c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;

d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono;

d-*bis*) degli stranieri che versano in *gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie*, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di *cui al periodo precedente* debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale *e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.*

2-*bis*. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.».

«Art. 20-*bis (Permesso di soggiorno per calamità)*. — 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di *grave* calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, il questore rilascia un permesso di soggiorno per calamità.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi, ed è rinnovabile se permangono le condizioni di *grave* calamità di cui al comma 1; il permesso è valido solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attività lavorativa.».

«Art. 27-*ter (Ingresso e soggiorno per ricerca)*. — 1. L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, è consentito a favore di stranieri in possesso di un titolo di dottorato o di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. Il cittadino straniero, denominato ricercatore ai soli fini dell'applicazione delle procedure previste nel presente articolo, è selezionato da un istituto di ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'università e della ricerca.

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli stranieri:

a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea, per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater* e 42-*bis* nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

b) che soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, ovvero hanno richiesto il riconoscimento di tale protezione e sono in attesa di una decisione definitiva;

c) che sono familiari di cittadini dell'Unione europea che hanno esercitato o esercitano il diritto alla libera circolazione ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni, o che, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla cittadinanza, godano di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione, sulla base di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri e Paesi terzi o tra l'Unione e Paesi terzi;

d) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-*bis* per motivi di lavoro autonomo o subordinato;

e) che soggiornano in qualità di lavoratori altamente qualificati, ai sensi dell'articolo 27-*quater*;

f) che sono ammessi nel territorio dell'Unione europea in qualità di dipendenti in tirocinio nell'ambito di un trasferimento intrasocietario come definito dall'articolo 27-*quinquies*, comma 2;

g) che sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso.

2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, valida per cinque anni, è disciplinata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e, fra l'altro, prevede:

a) l'iscrizione nell'elenco da parte di istituti, pubblici o privati, che svolgono attività di ricerca intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della società, e l'utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni;

b) la determinazione delle risorse finanziarie minime a disposizione dell'istituto privato per chiedere l'ingresso di ricercatori e il numero consentito;

c) l'obbligo dell'istituto di farsi carico delle spese connesse all'eventuale condizione d'irregolarità del ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza di cui al comma 3;

d) le condizioni per la revoca dell'iscrizione nel caso di inosservanza alle norme del presente articolo.

2-*bis*. L'obbligo di cui al comma 2, lettera *c)*, cessa in caso di rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 9-*bis*.

3. Il ricercatore e l'istituto di ricerca di cui al comma 1 stipulano una convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a realizzare l'attività di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore. L'attività di ricerca deve essere approvata dagli organi di amministrazione dell'istituto medesimo che valutano l'oggetto e la durata stimata della ricerca, i titoli in possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo
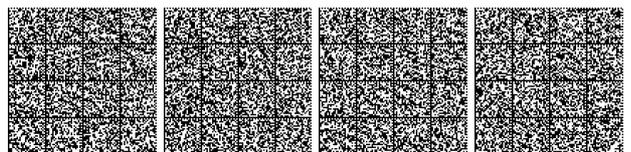
di studio, ed accertano la disponibilità delle risorse finanziarie per la sua realizzazione. La convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione, sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza sociale, le spese per il viaggio di ritorno, e contiene, altresì, le indicazioni sul titolo o sullo scopo dell'attività di ricerca e sulla durata stimata, l'impegno del ricercatore a completare l'attività di ricerca, le informazioni sulla mobilità del ricercatore in uno o in diversi secondi Stati membri, se già nota al momento della stipula della convenzione, l'indicazione della polizza assicurativa per malattia stipulata per il ricercatore ed i suoi familiari ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

3-*bis*. La sussistenza delle risorse mensili di cui al comma 3 è valutata caso per caso, tenendo conto del doppio dell'importo dell'assegno sociale, ed è accertata e dichiarata da parte dell'istituto di ricerca nella convenzione di accoglienza, anche nel caso in cui la partecipazione del ricercatore all'attività di ricerca benefici del sostegno finanziario dell'Unione Europea, di un'organizzazione internazionale, di altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile.

4. La domanda di nulla osta per ricerca, corredata dell'attestato di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e di copia autentica della convenzione di accoglienza di cui al comma 3, è presentata dall'istituto di ricerca allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il programma di ricerca. La domanda indica gli estremi del passaporto in corso di validità del ricercatore o di un documento equipollente. Lo sportello, acquisito dalla questura il parere sulla sussistenza di motivi ostativi all'ingresso del ricercatore nel territorio nazionale, rilascia il nulla osta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta ovvero, entro lo stesso termine, comunica al richiedente il rigetto. Il nulla osta e il codice fiscale del ricercatore sono trasmessi in via telematica dallo sportello unico agli uffici consolari all'estero per il rilascio del visto di ingresso da richiedere entro sei mesi dal rilascio del nulla osta. Il visto è rilasciato prioritariamente rispetto ad altre tipologie di visto.

4-*bis*. In caso di irregolarità sanabile o incompletezza della documentazione, l'istituto di ricerca è invitato ad integrare la stessa e il termine di cui al comma 4 è sospeso.

4-*ter*. Il nulla osta è rifiutato e, se già rilasciato, è revocato quando:

a) non sono rispettate le condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 3-*bis* e 4;

b) i documenti presentati sono stati ottenuti in maniera fraudolenta o contraffatti;

c) l'istituto di ricerca non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili;

d) l'istituto di ricerca è stato oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare;

e) l'istituto di ricerca è in corso di liquidazione o è stato liquidato per insolvenza o non è svolta alcuna attività economica.

4-*quater*. Nei casi di cui al comma 4-*ter*, lettere *c)* e *d)*, la decisione di rifiuto o di revoca è adottata nel rispetto del principio di proporzionalità e tiene conto delle circostanze specifiche del caso. La revoca del nulla osta è comunicata in via telematica agli uffici consolari all'estero.

5. La convenzione di accoglienza decade automaticamente nel caso di diniego al rilascio del nulla osta. In presenza di cause che rendono impossibile l'esecuzione della convenzione, l'istituto di ricerca ne informa tempestivamente lo sportello unico per i conseguenti adempimenti.

6. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, il ricercatore dichiara la propria presenza allo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta, ai fini dell'espletamento delle formalità occorrenti al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del presente testo unico.

7. Il permesso di soggiorno per ricerca, che reca la dicitura "ricercatore", è rilasciato dal questore, ai sensi del presente testo unico, entro trenta giorni dall'espletamento delle formalità di cui al comma 6, per la durata del programma di ricerca e consente lo svolgimento dell'attività indicata nella convenzione di accoglienza nelle forme di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca. In caso di proroga del programma di ricerca, il permesso di soggiorno è rinnovato, per una durata pari alla proroga, previa presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza. Per il ricercatore che fa ingresso nel territorio nazionale sulla base di specifici programmi dell'Unione o multilaterali comprendenti misure sulla mobilità, il permesso di soggiorno fa riferimento a tali programmi. Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno è comunque consentita l'attività di ricerca. Per le finalità di cui all'articolo 9, ai titolari di permesso di soggiorno per ricerca rilasciato sulla base di una borsa di addestramento alla ricerca si applicano le disposizioni previste per i titolari di permesso per motivi di studio o formazione professionale.

7-*bis*. Il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato, ovvero, se già rilasciato, è revocato nei seguenti casi:

a) è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;

b) se risulta che il ricercatore non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo.

8. Il ricongiungimento dei familiari di cui all'articolo 29, comma 1, lettere *a)* e *b)* è consentito al ricercatore di cui ai commi 1 e 11-*quinquies*, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dal medesimo articolo 29, ad eccezione del requisito di cui al comma 3, lettera *a)*. Alla richiesta di ingresso dei familiari al seguito presentata contestualmente alla richiesta di nulla osta all'ingresso del ricercatore si applica il termine di cui al comma 4. Per l'ingresso dei familiari al seguito del ricercatore di cui al comma 11-*quinquies* è richiesta la dimostrazione di aver risieduto, in qualità di familiari, nel primo Stato membro. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quello del ricercatore.

9. Salvo quanto previsto dal comma 1-*bis*, la procedura di cui al comma 4 si applica anche al ricercatore regolarmente soggiornante nel territorio nazionale ad altro titolo. In tale caso, al ricercatore è rilasciato il permesso di soggiorno di cui al comma 7 in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui al comma 4.

9-*bis*. *Lo* straniero munito di passaporto valido o altro documento equipollente, che ha completato l'attività di ricerca, alla scadenza del permesso di cui al comma 7 può dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro presso i servizi per l'impiego, come previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e richiedere un permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e non superiore a dodici mesi al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa coerente con l'attività di ricerca completata. In tal caso il permesso di soggiorno dei familiari è rinnovato per la stessa durata. In presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può essere richiesta la conversione in permesso di soggiorno per lavoro.

9-*ter*. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 9-*bis*, lo straniero allega idonea documentazione di conferma del completamento dell'attività di ricerca svolta, rilasciata dall'istituto di ricerca. Ove la documentazione di conferma del completamento dell'attività di ricerca svolta non sia già disponibile, può essere presentata entro sessanta giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno di cui al comma 9-*bis*.

9-*quater*. Il permesso di soggiorno di cui al comma 9-*bis* non è rilasciato, o se già rilasciato, è revocato:

a) se la documentazione di cui ai commi 9-*bis* e 9-*ter* è stata ottenuta in maniera fraudolenta, falsificata o contraffatta;

b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni previste dai commi 9-*bis* e 9-*ter*, nonché le altre condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico.

10. I ricercatori di cui ai commi 1, 11 e 11-*quinquies* possono essere ammessi a parità di condizioni con i cittadini italiani, a svolgere attività di insegnamento compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto di ricerca.

10-*bis*. Il ricercatore a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno per ricerca di cui al comma 7 è riammesso senza formalità nel territorio nazionale, su richiesta di altro Stato membro dell'Unione europea che si oppone alla mobilità di breve durata del ricercatore ovvero non autorizza o revoca un'autorizzazione alla mobilità di lunga durata, anche quando il permesso di soggiorno di cui al comma 7 è scaduto o revocato. Ai fini del presente articolo, si intende per mobilità di breve durata l'ingresso ed il soggiorno per periodi non superiori a centottanta giorni in un arco temporale di trecentosessanta giorni e per mobilità di lunga durata l'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a centottanta giorni.
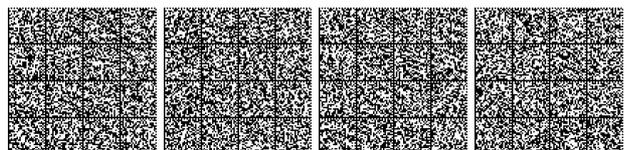
11. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per ricerca in corso di validità rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea è autorizzato a soggiornare nel territorio nazionale al fine di proseguire la ricerca già iniziata nell'altro Stato, per un periodo massimo di centottanta giorni in un arco temporale di trecentosessanta giorni. A tal fine non è rilasciato al ricercatore un permesso di soggiorno e il nulla osta di cui al comma 4 è sostituito da una comunicazione dell'istituto di ricerca, iscritto nell'elenco di cui al comma 1, allo sportello unico della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui si svolge l'attività di ricerca. La comunicazione indica gli estremi del passaporto in corso di validità o documento equipollente del ricercatore e dei familiari, ed è corredata dell'attestato di iscrizione all'elenco di cui al comma 1, di copia dell'autorizzazione al soggiorno nel primo Stato membro del ricercatore e dei familiari e della convenzione di accoglienza con l'istituto di ricerca del primo Stato membro nonché della documentazione relativa alla disponibilità di risorse sufficienti per non gravare sul sistema di assistenza sociale e di una assicurazione sanitaria per il ricercatore e per i suoi familiari, ove tali elementi non risultino dalla convenzione di accoglienza.

11-*bis*. Il ricercatore è autorizzato a fare ingresso in Italia immediatamente dopo la comunicazione di cui al comma 11. I familiari del ricercatore di cui al comma 11 hanno il diritto di entrare e soggiornare nel territorio nazionale, al fine di accompagnare o raggiungere il ricercatore, purché in possesso di un passaporto valido o documento equipollente e di un'autorizzazione in corso di validità, rilasciata dal primo Stato membro, previa dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiari nel primo Stato membro. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7.

11-*ter*. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 11, lo sportello unico, acquisito il parere della questura sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi all'ingresso nel territorio nazionale, comunica all'istituto di ricerca, e all'autorità competente designata come punto di contatto dal primo Stato membro che sussistono motivi di opposizione alla mobilità del ricercatore e dei suoi familiari, dandone informazione alla questura, nei seguenti casi:

a) mancanza delle condizioni di cui al comma 11;

b) i documenti sono stati ottenuti in maniera fraudolenta, ovvero sono stati contraffatti;

c) l'ente di ricerca non risulta iscritto nell'elenco di cui al comma 1;

d) è stata raggiunta la durata massima del soggiorno di cui al comma 11;

e) non sono soddisfatte le condizioni di ingresso e soggiorno previste dal presente testo unico.

11-*quater*. In caso di opposizione alla mobilità il ricercatore e se presenti i suoi familiari cessano immediatamente tutte le attività e lasciano il territorio nazionale.

11-*quinquies*. Per periodi superiori a centottanta giorni, lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per ricerca rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea e in corso di validità è autorizzato a fare ingresso senza necessità di visto e a soggiornare nel territorio nazionale per svolgere l'attività di ricerca presso un istituto di ricerca iscritto nell'elenco di cui al comma 1 previo rilascio del nulla osta di cui al comma 4. Nel caso in cui lo straniero è presente nel territorio nazionale ai sensi del comma 11, la richiesta di nulla osta è presentata almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo di soggiorno ivi previsto.

11-*sexies*. Il nulla osta di cui al comma 11-*quinquies* è rifiutato e se rilasciato è revocato quando:

a) ricorrono le condizioni di cui al comma 4-*ter*;

b) l'autorizzazione del primo Stato membro scade durante la procedura di rilascio del nulla osta.

11-*septies*. Al ricercatore di cui al comma 11-*quinquies* è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura "mobilità-ricercatore" e si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 7-*bis*. Del rilascio e dell'eventuale revoca del permesso di soggiorno di cui al presente comma sono informate le autorità competenti del primo Stato membro.

11-*octies*. Nelle more del rilascio del nulla osta e della consegna del permesso di soggiorno è consentito al ricercatore di cui al comma 11-*quinquies* di svolgere attività di ricerca a condizione che l'autorizzazione rilasciata dal primo Stato membro sia in corso di validità e che non sia superato un periodo di centottanta giorni nell'arco di trecentosessanta giorni.

11-*nonies*. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 22, ad eccezione del comma 6, secondo periodo.

11-*decies*. La documentazione e le informazioni relative alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo sono fornite in lingua italiana.».

«Art. 32 *(Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età)*. — 1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-*bis*, ai minori che sono stati affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23.

1-*bis*. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. *Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.*

1-*ter*. L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero di cui al comma 1-*bis*, che l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.

1-*quater*. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo è portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.».

«Art. 36 *(Ingresso e soggiorno per cure mediche)*. — 1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.

2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche è altresì consentito nell'ambito di programmi umanitari definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale.

3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico, è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate e consente lo svolgimento di attività lavorativa.

4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale.».

— Si riporta il testo dell'articolo 83 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione):

«Art. 83 *(Divieto di transito e di sosta)*. — Il Ministro dei trasporti e della navigazione può limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, per motivi di ordine pubblico, di sicu-

rezza della navigazione e, di concerto con il Ministro dell'ambiente, per motivi di protezione dell'ambiente marino, determinando le zone alle quali il divieto si estende.
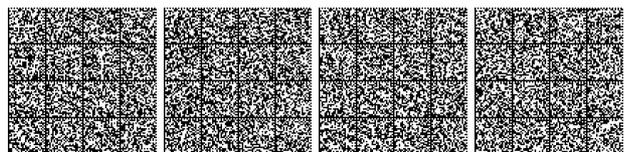
Art. 1 - *bis*

Modifiche all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di assegnazione di beni sequestrati o confiscati

1. *All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 8, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o a enti del Terzo settore, disciplinati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ne abbiano fatto espressamente richiesta per fini di interesse generale o per finalità sociali o culturali, i quali provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni eventualmente loro affidate, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente. Fino all'operatività del registro unico nazionale del Terzo settore, istituito dall'articolo 45 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, si considerano enti del Terzo settore gli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del medesimo codice»;*

b) *al comma 8*-quinquies*:*

1) al primo periodo, dopo la parola: « assegnati » sono inserite le seguenti: « in via prioritaria » e dopo le parole: « o trasferiti all'ente » sono inserite le seguenti: « o, in subordine, agli enti del Terzo settore di cui al comma 8 »;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Resta fermo che gli enti del Terzo settore di cui al comma 8 provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni eventualmente loro trasferite, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.».

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla presente legge, vedi i riferimenti normativi all'articolo 1.

Art. 2.

Disposizioni in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole: «dispongono l'audizione dell'interessato » sono inserite le seguenti: « , ove possibile, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche mediante collegamenti audiovisivi a distanza, nel rispetto delle esigenze di riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni del richiedente, fermo restando quanto previsto dagli articoli 13 e 14,»;

a) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Art. 28 (Esame prioritario). *— 1. Il presidente della Commissione territoriale, previo esame preliminare delle domande, determina i casi di trattazione prioritaria, secondo i criteri enumerati al comma 2, e quelli per i quali applicare la procedura accelerata, ai sensi dell'articolo 28*-bis*. La Commissione territoriale informa tempestivamente il richiedente delle determinazioni procedurali assunte ai sensi del periodo precedente.*

2. *La domanda è esaminata in via prioritaria, conformemente ai princìpi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, quando:*

a) ad una prima valutazione, è verosimilmente fondata;

b) è presentata da un richiedente appartenente a categorie di persone vulnerabili, in particolare da un minore non accompagnato, ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari;

c) è esaminata ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis*.»;*

b) l'articolo 28-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 28-*bis (Procedure accelerate)*. — 1. La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni nei casi di:

a) domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera *b)*;

b) domanda presentata da richiedente sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera *c)*, e 16, comma 1, lettera d-*bis*), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, *o quando il richiedente è stato condannato* anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, previa audizione del richiedente.

2. La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione e decide entro i successivi due giorni, nei seguenti casi:

a) richiedente per il quale è stato disposto il trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lettera *b)*;

b) domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli. In tali casi la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito;

c) richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura, ai sensi dell'articolo 2-*bis*;

d) domanda manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 28-*ter*;

e) richiedente che presenti la domanda, dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.
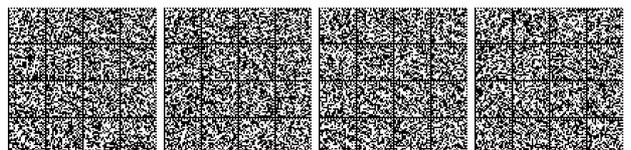
3. Lo Stato italiano può dichiararsi competente all'esame delle domande di cui al comma 2, lettera *a)*, ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.

4. Ai fini di cui al comma 2, lettera *b)*, le zone di frontiera o di transito sono individuate con decreto del Ministro dell'interno. Con il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali di cui all'articolo 4, comma 2, per l'esame delle domande di cui al suddetto comma.

5. I termini di cui al presente articolo possono essere superati ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall'articolo 27, commi 3 e 3-*bis*. Nei casi di cui al comma 1, lettera *b)*, e al comma 2, lettera *a)*, i termini di cui all'articolo 27, commi 3 e 3-*bis*, sono ridotti ad un terzo.

6. Le procedure di cui al presente articolo non si applicano ai minori non accompagnati *e agli stranieri portatori di esigenze particolari ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.*»;

c) all'articolo 28-*ter*, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai richiedenti portatori di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.»;

*d) l'articolo 29-*bis *è sostituito dal seguente:*

«Art. 29-bis (Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento). — *1. Se lo straniero presenta una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale, la domanda è trasmessa con immediatezza al Presidente della Commissione territoriale competente che procede all'esame preliminare entro tre giorni, valutati anche i rischi di respingimento diretti e indiretti, e contestualmente ne dichiara l'inammissibilità ove non siano stati addotti nuovi elementi, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera* b).»;

e) all'articolo 32:

1) il comma 1-*bis* è abrogato;

2) al comma 3:

2.1) al primo periodo, la parola «annuale» è sostituita dalla seguente: «biennale»;

2.2) al secondo periodo, le parole « ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « , fatto salvo quanto previsto in ordine alla convertibilità dall'articolo 6, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 »;

3) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3.1. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-*bis*), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ivi previsto.

3.2. Nei casi in cui la domanda di protezione internazionale non è accolta e nel corso del procedimento emergono i presupposti di cui all'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale ne informa il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente, per l'eventuale attivazione delle misure di assistenza in favore del minore.»;

f) all'articolo 35-*bis*:

1) al comma 2, quarto periodo, le parole « comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1 e 2 »;

2) al comma 3:

2.1) alla lettera *d)*, le parole « commi 1-*ter* e 2, lettera *c)* » sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, lettere *c) ed e)* »;

2.2) dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente: « d-*bis*) avverso il provvedimento relativo alla domanda di cui all'articolo 28-*bis*, comma 1, lettera *b)*. »;

3) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Nei casi previsti dal comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e d-*bis*), l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può tuttavia essere sospesa, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni e assunte, ove occorra, sommarie informazioni, con decreto motivato, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione della controparte.»;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara inammissibile, per la seconda volta, la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera *b)*, ovvero dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 29-*bis*.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 12, 28-*ter*, 32 e 35-*bis* del citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dalla presente legge:

«Art. 12 *(Colloquio personale)*. — 1. Le Commissioni territoriali dispongono l'audizione dell'interessato, *ove possibile, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche mediante collegamenti audiovisivi a distanza, nel rispetto delle esigenze di riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni del richiedente, fermo restando quanto previsto dagli articoli 13 e 14,* tramite comunicazione effettuata con le modalità di cui all'articolo 11.

1-*bis*. Il colloquio si svolge di norma alla presenza del componente funzionario amministrativo con compiti istruttori della domanda di protezione, ove possibile dello stesso sesso del richiedente. Il funzionario istruttore sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione che decide ai sensi dell'articolo 4, comma 4. Su determinazione del Presidente, o su richiesta dell'interessato, preventivamente informato, il colloquio si svolge innanzi alla Commissione ovvero è condotto dal Presidente.

2. La Commissione territoriale può omettere l'audizione del richiedente quando ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in relazione agli elementi forniti dal richiedente ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ed in tutti i casi in cui risulti certificata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale l'incapacità o l'impossibilità di sostenere un colloquio personale.
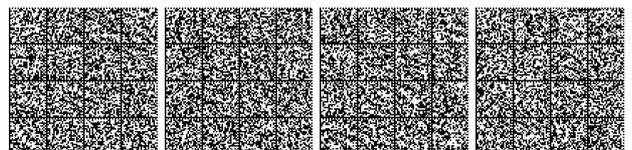
2-*bis*. Fuori dei casi previsti dal comma 2, la Commissione territoriale può omettere l'audizione del richiedente proveniente da uno dei Paesi individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, quando ritiene di avere sufficienti motivi per riconoscere lo status di protezione sussidiaria sulla base degli elementi in suo possesso. In tal caso, la Commissione prima di adottare la decisione formale comunica all'interessato che ha facoltà di chiedere, entro tre giorni dalla comunicazione, di essere ammesso al colloquio e che in mancanza di tale richiesta la Commissione adotta la decisione.

3. Il colloquio può essere rinviato qualora le condizioni di salute del cittadino straniero, certificate ai sensi del comma 2, non lo rendano possibile, ovvero qualora l'interessato richieda ed ottenga il rinvio per gravi motivi.

4. Se il cittadino straniero benché regolarmente convocato non si presenta al colloquio senza aver chiesto il rinvio, l'autorità decidente decide sulla base della documentazione disponibile.

5. Nel caso la convocazione non sia stata portata a conoscenza del richiedente asilo non ospitato nelle strutture di accoglienza o di trattenimento e non sia già stata emessa nei suoi confronti decisione di accoglimento della relativa istanza, la Commissione territoriale competente o la Commissione nazionale dispone, per una sola volta ed entro dieci giorni dalla cessazione della causa che non ha consentito lo svolgimento del colloquio, una nuova convocazione dell'interessato, secondo le modalità di cui al comma 1, al fine della riattivazione della procedura.».

«Art. 28-*ter (Domanda manifestamente infondata)*. — 1. La domanda è considerata manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-*bis*), quando ricorra una delle seguenti ipotesi:

a) il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

b) il richiedente proviene da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-*bis*;

c) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o palesemente false, che contraddicono informazioni verificate sul Paese di origine;

d) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi o omettendo informazioni o documenti riguardanti la sua identità o cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente, ovvero ha dolosamente distrutto o fatto sparire un documento di identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l'identità o la cittadinanza;

e) il richiedente è entrato illegalmente nel territorio nazionale, o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno, e senza giustificato motivo non ha presentato la domanda tempestivamente rispetto alle circostanze del suo ingresso;

f) il richiedente ha rifiutato di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;

g) il richiedente si trova nelle condizioni di cui all'articolo 6, commi 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

*1-*bis. *Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai richiedenti portatori di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.*».

«Art. 32 *(Decisione)*. — 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 23, 29 e 30 la Commissione territoriale adotta una delle seguenti decisioni:

a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 17 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

b) rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale fissati dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, o ricorra una delle cause di cessazione o esclusione dalla protezione internazionale previste dal medesimo decreto legislativo;

b-*bis*) rigetta la domanda per manifesta infondatezza nei casi di cui all'articolo 28-*ter*;

b-*ter*) rigetta la domanda se, in una parte del territorio del Paese di origine, il richiedente non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi, può legalmente e senza pericolo recarvisi ed esservi ammesso e si può ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca.

1-*bis*. (*Abrogato*).

2.

3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno *biennale* che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa*, fatto salvo quanto previsto in ordine alla convertibilità dall'articolo 6, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.*

*3.1. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-*bis*), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ivi previsto.*

3.2. Nei casi in cui la domanda di protezione internazionale non è accolta e nel corso del procedimento emergono i presupposti di cui all'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale ne informa il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente, per l'eventuale attivazione delle misure di assistenza in favore del minore.

3-*bis*. La Commissione territoriale trasmette, altresì, gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente è stato vittima dei delitti di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale.

4. La decisione di cui al comma 1, lettere *b)* e b-*bis*), ed il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23 e 29 comportano alla scadenza del termine per l'impugnazione l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo. A tale fine, alla scadenza del termine per l'impugnazione, si provvede ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, salvo gli effetti dell'articolo 35-*bis*, commi 3 e 4.».

«Art. 35-*bis (Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale)*. — 1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 anche per mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare. Nei casi di cui all'articolo 28-*bis*, *commi 1 e 2*, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i termini previsti dal presente comma sono ridotti della metà.

3. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:

a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;

c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-*bis*);

d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-*bis*, *comma 2, lettere* c) *ed* e)*;*

*d-*bis*) avverso il provvedimento relativo alla domanda di cui all'articolo 28-*bis*, comma 1, lettera* b).

4. *Nei casi previsti dal comma 3, lettere* a), b), c), d) *e d*-bis*), l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può tuttavia essere sospesa, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni e assunte, ove occorra, sommarie informazioni, con decreto motivato, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 4*-bis*, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione della controparte.* Il decreto con il quale è concessa o negata la sospensione del provvedimento impugnato è notificato, a cura della cancelleria e con le modalità di cui al comma 6, unitamente all'istanza di sospensione. Entro cinque giorni dalla notificazione le parti possono depositare note difensive. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedente possono essere depositate note di replica. Qualora siano state depositate note ai sensi del terzo e quarto periodo del presente comma, il giudice, con nuovo decreto, da emettersi entro i successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti già emanati. Il decreto emesso a norma del presente comma non è impugnabile. Nei casi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)*, del comma 3 quando l'istanza di sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo.

5. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara inammissibile, per la seconda volta, la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b)*, ovvero dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 29*-bis.

6. Il ricorso è notificato, a cura della cancelleria, al Ministero dell'interno, presso la commissione o la sezione che ha adottato l'atto impugnato, nonché, limitatamente ai casi di cessazione o revoca della protezione internazionale, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo; il ricorso è trasmesso al pubblico ministero, che, entro venti giorni, stende le sue conclusioni, a norma dell'articolo 738, secondo comma, del codice di procedura civile, rilevando l'eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.

7. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato dal presidente della Commissione che ha adottato l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-*bis*, secondo comma, del codice di procedura civile. Il Ministero dell'interno può depositare, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva.

8. La Commissione che ha adottato l'atto impugnato è tenuta a rendere disponibili con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, copia della domanda di protezione internazionale presentata, della videoregistrazione di cui all'articolo 14, comma 1, del verbale di trascrizione della videoregistrazione redatto a norma del medesimo articolo 14, comma 1, nonché dell'intera documentazione comunque acquisita nel corso della procedura di esame di cui al Capo III, ivi compresa l'indicazione della documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di provenienza dei richiedenti di cui all'articolo 8, comma 3, utilizzata.

9. Il procedimento è trattato in camera di consiglio. Per la decisione il giudice si avvale anche delle informazioni sulla situazione socio-politico-economica del Paese di provenienza previste dall'articolo 8, comma 3 che la Commissione nazionale aggiorna costantemente e rende disponibili all'autorità giudiziaria con modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16.

10. È fissata udienza per la comparizione delle parti esclusivamente quando il giudice:

a) visionata la videoregistrazione di cui al comma 8, ritiene necessario disporre l'audizione dell'interessato;

b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti;

c) dispone consulenza tecnica ovvero, anche d'ufficio, l'assunzione di mezzi di prova.

11. L'udienza è altresì disposta quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:

a) la videoregistrazione non è disponibile;

b) l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione;

c) l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado.

12. Il ricorrente può depositare una nota difensiva entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 7, terzo periodo.

13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. Il decreto non è reclamabile. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3, viene meno se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche relativamente agli effetti del provvedimento cautelare pronunciato a norma del comma 4. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni trenta e decorre dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi, il giudice che ha pronunciato il decreto impugnato può disporre la sospensione degli effetti del predetto decreto, con conseguente ripristino, in caso di sospensione di decreto di rigetto, della sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. Il giudice decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile.

14. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedimenti di cui al presente articolo.

15. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.

16. Le specifiche tecniche di cui al comma 8 sono stabilite d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno, con decreto direttoriale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sui siti internet dei medesimi Ministeri.

17. Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l'impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29 e 32, comma 1, lettera b-*bis*), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, indica nel decreto di pagamento adottato a norma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate ai fini di cui all'articolo 74, comma 2, del predetto decreto.

18. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia attesta la piena funzionalità dei sistemi con riguardo ai procedimenti di cui al presente articolo, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti relativi ai medesimi procedimenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Resta salva la facoltà del ricorrente che risieda all'estero di effettuare il deposito con modalità non telematiche. In ogni caso, il giudice può autorizzare il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza.».

Art. 3.

Disposizioni in materia di trattenimento e modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10-*ter*, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo straniero è tempestivamente informato dei diritti e delle facoltà derivanti dal procedimento di convalida del decreto di trattenimento in una lingua da

lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.»;

b) all'articolo 13, comma 5-*bis*, dopo il dodicesimo periodo, è inserito il seguente:

«Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2.»;

c) all'articolo 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « A tal fine effettua richiesta di assegnazione del posto alla Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189.»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: « 1.1. Il trattenimento dello straniero di cui non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione o il respingimento alla frontiera è disposto con priorità per coloro che siano considerati una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica o che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati di cui all'articolo 4, comma 3, terzo periodo, e all'articolo 5, comma 5-*bis*, nonché per coloro che siano cittadini di Paesi terzi con i quali sono vigenti accordi di cooperazione o altre intese in materia di rimpatrio, o che provengano da essi.»;

3) al comma 5:

a) al quinto periodo le parole « centottanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « novanta giorni ed è prorogabile per altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri»;

b) al sesto periodo la parola « centottanta » è sostituita dalla seguente: « novanta » e dopo le parole « trenta giorni » sono inserite le seguenti: « *, prorogabile* per altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri».

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 5-*bis* è sostituito dal seguente: «Art. 5-*bis (Iscrizione anagrafica)*. — 1. Il richiedente protezione internazionale, a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3, è iscritto nell'anagrafe della popolazione residente, a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223*, in particolare degli articoli 3, 5 e 7*.

2. Per i richiedenti ospitati nei centri di cui agli articoli 9 e 11, l'iscrizione anagrafica è effettuata ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. È fatto obbligo al responsabile di dare comunicazione delle variazioni della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.

3. La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale*, ospitato nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del presente decreto, nonché nelle strutture del sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1*-sexies *del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,* costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato.

4. Ai richiedenti protezione internazionale che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica, è rilasciata, sulla base delle norme vigenti, una carta d'identità, di validità limitata al territorio nazionale e della durata di tre anni.»;

b) all'articolo 6:

1) al comma 2:

1.1) alla lettera *a)*, dopo le parole: « legge 14 febbraio 1970, n. 95 », sono inserite le seguenti: « *, o nelle condizioni* di cui agli articoli 12, comma 1, lettere *b)* e *c)*, e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 »;

1.2) dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

«a-*bis*) si trova nelle condizioni di cui all'articolo 29-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; »;

1.3) alla lettera *c)*, dopo le parole « attività illecite » sono aggiunte le seguenti: «ovvero per i reati previsti dagli articoli 12, comma 1, lettera *c)*, e 16, comma 1, lettera d-*bis*) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;»;

2) al comma 3-*bis*), le parole: « centottanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « novanta giorni, prorogabili per altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di *rimpatri*»;

3) al comma 6, primo periodo, le parole « commi 1 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1 e 2 ».

3-bis*) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:*

«10-bis*. Nel caso in cui sussistano fondati dubbi relativi all'età dichiarata da un minore si applicano le disposizioni dell'articolo 19*-bis*, comma 2»;*

b-bis*) all'articolo 9, dopo il comma 4*-bis *è aggiunto il seguente:*

«4-ter*. La verifica della sussistenza di esigenze particolari e di specifiche situazioni di vulnerabilità, anche ai fini del trasferimento prioritario del richiedente di cui al comma 4*-bis*, e dell'adozione di idonee misure di accoglienza di cui all'articolo 10 è effettuata secondo le linee guida emanate dal Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'interno e con le altre amministrazioni eventualmente interessate, da applicare nei centri di cui al presente articolo e all'articolo 11.».*

3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera *b)*, numero 1) si applicano nel limite dei posti disponibili dei centri di permanenza per il rimpatrio o delle strutture diverse e idonee, di cui all'articolo 13, comma 5-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

4. All'articolo 14, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Lo straniero è trattenuto nel centro, presso cui sono assicurati adeguati standard igienico-sanitari e abitativi, con modalità tali da assicurare la necessaria informazione relativa al suo status, l'assistenza e il pieno rispetto della sua dignità, secondo quanto disposto dall'articolo 21, com-

ma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.»;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «*2*-bis. Lo straniero trattenuto può rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al *Garante nazionale* e ai garanti regionali o locali dei diritti delle persone private della libertà personale.».

5. All'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, dopo la lettera *f)* è inserita la seguente:

«f-*bis*) formula specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata, se accerta la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti dai soggetti trattenuti nelle strutture di cui alla lettera *e)*. L'amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni;».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 10-*ter*, 13 e 14 del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla presente legge:

«Art. 10-*ter (Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare)*. — 1. Lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell'ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ed è assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito.

2. Le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico sono eseguite, in adempimento degli obblighi di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, anche nei confronti degli stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale.

3. Il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2 configura rischio di fuga ai fini del trattenimento nei centri di cui all'articolo 14. Il trattenimento è disposto caso per caso, con provvedimento del questore, e conserva la sua efficacia per una durata massima di trenta giorni dalla sua adozione, salvo che non cessino prima le esigenze per le quali è stato disposto. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 14, commi 2, 3 e 4. Se il trattenimento è disposto nei confronti di un richiedente protezione internazionale, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, è competente alla convalida il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. *Lo straniero è tempestivamente informato dei diritti e delle facoltà derivanti dal procedimento di convalida del decreto di trattenimento in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.*

4. L'interessato è informato delle conseguenze del rifiuto di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2.».

«Art. 13 *(Espulsione amministrativa)*. — 1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.

2. L'espulsione è disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo straniero:

a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 10;

b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-*bis*, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68;

c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2-*bis*. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere *a)* e *b)*, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.

2-*ter*. L'espulsione non è disposta, nè eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia stato già adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne.

3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri ai sensi dell'articolo 14.

3-*bis*. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3.

3-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al questore.

3-*quater*. Nei casi previsti dai commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. È sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-*bis*, 13-*ter* e 14.

3-*quinquies*. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima è ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale.

3-*sexies*.

3-*septies*. Nei confronti dello straniero sottoposto alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità per i reati di cui all'articolo 10-*bis* o all'articolo 14, commi 5-*ter* e 5-*quater*, l'espulsione prevista dal presente articolo è eseguita in ogni caso e i giorni residui di permanenza domiciliare o di lavoro di pubblica utilità non eseguiti si convertono nella corrispondente pena pecuniaria secondo i criteri di
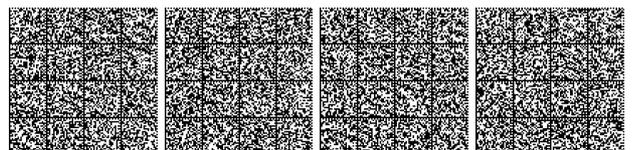
ragguaglio indicati nei commi 2 e 6 dell'articolo 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica:

a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera *c)*, del presente articolo ovvero all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-*bis*;

c) quando la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;

d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al comma 5;

e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*;

f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale;

g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.

4-*bis*. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera *b)*, qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione:

a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità;

b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato;

c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità;

d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione dei commi 5 e 13, nonché dell'articolo 14;

e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2.

5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, può chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-*ter*. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine può essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonché l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-*ter*. La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-*bis*, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano, comunque, allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento, di cui all'articolo 10.

5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine, l'espulsione è eseguita ai sensi del comma 4.

5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresì, una o più delle seguenti misure:

a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza;

b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;

c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al secondo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore.

Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Il questore esegue l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le modalità previste all'articolo 14.

5-*bis*. Nei casi previsti al comma 4 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili, ovvero salvo nel caso in cui non vi sia disponibilità di posti nei Centri di cui all'articolo 14 ubicati nel circondario del Tribunale competente. In tale ultima ipotesi il giudice di pace, su richiesta del questore, con il decreto di fissazione dell'udienza di convalida, può autorizzare la temporanea permanenza dello straniero, sino alla definizione del procedimento di convalida in strutture diverse e idonee nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza. Qualora le condizioni di cui al periodo precedente permangono anche dopo l'udienza di convalida, il giudice può autorizzare la permanenza, in locali idonei presso l'ufficio di frontiera interessato, sino all'esecuzione dell'effettivo allontanamento e comunque non oltre le quarantotto ore successive all'udienza di convalida. Le strutture ed i locali di cui ai periodi precedenti garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il rispetto della dignità della persona. *Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2.* Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.

5-*ter*. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo.

6.

7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.

8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

9.
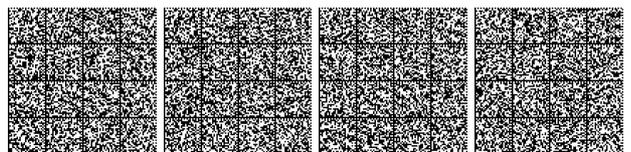
10.

11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.

13. Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero già espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere *a)* e *b)*, per il quale è stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29.

13-*bis*. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.

13-*ter*. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-*bis* è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.

14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera *c)*, del presente articolo ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, può essere previsto un termine superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato e può essere revocato, su istanza dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il termine di cui al comma 5.

14-*bis*. Il divieto di cui al comma 13 è registrato dall'autorità di pubblica sicurezza e inserito nel sistema di informazione Schengen, di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri della Unione europea, nonché degli Stati non membri cui si applica l'acquis di Schengen.

14-*ter*. In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, lo straniero che si trova nelle condizioni di cui al comma 2 può essere rinviato verso tali Stati.

15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore può adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1.

16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo è valutato in euro 2.065.827,59 (lire 4 miliardi) per l'anno 1997 e in euro 4.131.655,19 (lire 8 miliardi) annui a decorrere dall'anno 1998.».

«Art. 14 *(Esecuzione dell'espulsione)*. — 1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. *A tal fine effettua richiesta di assegnazione del posto alla Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189.* Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'articolo 13, comma 4-*bis*, anche quelle riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo.

*1.1. Il trattenimento dello straniero di cui non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione o il respingimento alla frontiera è disposto con priorità per coloro che siano considerati una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica o che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati di cui all'articolo 4, comma 3, terzo periodo, e all'articolo 5, comma 5-*bis*, nonché per coloro che siano cittadini di Paesi terzi con i quali sono vigenti accordi di cooperazione o altre intese in materia di rimpatrio, o che provengano da essi.*

1-*bis*. Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e l'espulsione non è stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera *c)*, del presente testo unico o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure:

a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza;

b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;

c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente.

Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-*bis* del presente articolo.

2. Lo straniero è trattenuto nel centro, presso cui sono assicurati adeguati standard igienico-sanitari e abitativi, con modalità tali da assicurare la necessaria informazione relativa al suo status, l'assistenza e il pieno rispetto della sua dignità, secondo quanto disposto dall'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.

*2-*bis*. Lo straniero trattenuto può rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al Garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.*

3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.

4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di permanenza per i rimpatri di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.

5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della
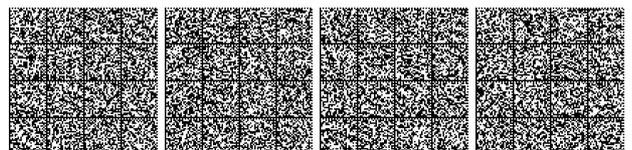
nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio. In ogni caso il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno del centro di permanenza per i rimpatri non può essere superiore a *novanta giorni ed è prorogabile per altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri.* Lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di *novanta* giorni indicato al periodo precedente, può essere trattenuto presso il centro per un periodo massimo di trenta giorni*, prorogabile per altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri.* Tale termine è prorogabile di ulteriori 15 giorni, previa convalida da parte del giudice di pace, nei casi di particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull'identità e sulla nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione, l'autorità giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il più vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento.

5-*bis*. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di permanenza per i rimpatri ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale, ovvero dalle circostanze concrete non emerga più alcuna prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.

5-*ter*. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-*bis* è punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-*ter*, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione è stata disposta in base all'articolo 13, comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-*bis* del presente articolo. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-*bis* del presente articolo, nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.

5-*quater*. La violazione dell'ordine disposto ai sensi del comma 5-*ter*, terzo periodo, è punita, salvo giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-*ter*, quarto periodo.

5-*quater*.1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di cui ai commi 5-*ter* e 5-*quater*, il giudice accerta anche l'eventuale consegna all'interessato della documentazione di cui al comma 5-*bis*, la cooperazione resa dallo stesso ai fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento, in particolare attraverso l'esibizione d'idonea documentazione.

5-*quinquies*. Al procedimento penale per i reati di cui agli articoli 5-*ter* e 5-*quater* si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-*bis*, 20-*ter* e 32-*bis*, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

5-*sexies*. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi dei commi 5-*ter* e 5-*quater*, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.

5-*septies*. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.

6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura.

7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede, nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento. Il periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento è computato nel termine massimo per il trattenimento indicato dal comma 5.

7-bis. *Nei casi di delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo o durante la permanenza in una delle strutture di cui all'articolo 10-*ter*, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, anche sulla base di documentazione video o fotografica, risulta essere l'autore del fatto e l'arresto è consentito entro quarantotto ore dal fatto.*

7-ter. *Per i delitti indicati nel comma 7-*bis *si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.*

8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri.

9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.».

— Si riporta il testo degli articoli 6 e 9 del citato decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come modificato dalla presente legge:

«Art. 6 *(Trattenimento)*. — 1. Il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda.

2. Il richiedente è trattenuto, ove possibile in appositi spazi, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla base di una valutazione caso per caso, quando:

a) si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F della Convenzione relativa allo status di rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con la legge 14 febbraio 1970, n. 95*, o nelle condizioni di cui agli articoli 12, comma 1, lettere* b) *e* c)*, e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*;

*a-*bis*) si trova nelle condizioni di cui all'articolo 29-*bis *del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;*

b) si trova nelle condizioni di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

c) costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Nella valutazione della pericolosità si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite *ovvero per i reati previsti dagli articoli 12,*

comma 1, lettera c)*, e 16, comma 1, lettera d*-bis*) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;*

d) sussiste rischio di fuga del richiedente. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata, caso per caso, quando il richiedente ha in precedenza fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione ovvero non ha ottemperato ad uno dei provvedimenti di cui all'articolo 13, commi 5, 5.2 e 13, nonché all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, il richiedente che si trova in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione.

3-*bis*. Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente può essere altresì trattenuto, per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta giorni, in appositi locali presso le strutture di cui all'articolo 10-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza. Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza, il richiedente può essere trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le modalità previste dal comma 5 del medesimo articolo 14, per un periodo massimo di *novanta giorni prorogabili per altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri.*

4. Lo straniero trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, riceve, a cura del gestore, le informazioni sulla possibilità di richiedere protezione internazionale. Al richiedente trattenuto nei medesimi centri sono fornite le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con la consegna dell'opuscolo informativo previsto dal medesimo articolo 10.

5. Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento è adottato per iscritto, corredato da motivazione e reca l'indicazione che il richiedente ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea competente alla convalida. Il provvedimento è comunicato al richiedente nella prima lingua indicata dal richiedente o in una lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni. Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, comprese le misure alternative di cui al comma 1-*bis* del medesimo articolo 14. La partecipazione del richiedente all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante un collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nel quale egli è trattenuto. Il collegamento audiovisivo si svolge in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e, in ogni caso, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. È sempre consentito al difensore, o a un suo sostituto, di essere presente nel luogo ove si trova il richiedente. Un operatore della polizia di Stato appartenente ai ruoli di cui all'articolo 39, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è presente nel luogo ove si trova il richiedente e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al quinto periodo del presente comma nonché, se ha luogo l'audizione del richiedente, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, il richiedente e il suo difensore. Delle operazioni svolte è redatto verbale a cura del medesimo operatore della polizia di Stato. Quando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda.

6. Il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 28-*bis*, *commi 1 e 2,* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto, salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Eventuali ritardi nell'espletamento delle procedure amministrative preordinate all'esame della domanda, non imputabili al richiedente, non giustificano la proroga del trattenimento.

7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e 3-*bis*, secondo periodo che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-*bis*, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto.

8. Ai fini di cui al comma 7, il questore chiede la proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori non superiori a sessanta giorni di volta in volta prorogabili da parte del tribunale in composizione monocratica, finché permangono le condizioni di cui al comma 7. In ogni caso, la durata massima del trattenimento ai sensi dei commi 5 e 7 non può superare complessivamente dodici mesi.

9. Il trattenimento è mantenuto soltanto finché sussistono i motivi di cui ai commi 2, 3, 3-*bis* e 7. In ogni caso, nei confronti del richiedente trattenuto che chiede di essere rimpatriato nel Paese di origine o provenienza è immediatamente adottato o eseguito il provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La richiesta di rimpatrio equivale a ritiro della domanda di protezione internazionale.

10. Nel caso in cui il richiedente è destinatario di un provvedimento di espulsione da eseguirsi con le modalità di cui all'articolo 13, commi 5 e 5.2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il termine per la partenza volontaria fissato ai sensi del medesimo articolo 13, comma 5, è sospeso per il tempo occorrente all'esame della domanda. In tal caso il richiedente ha accesso alle misure di accoglienza previste dal presente decreto in presenza dei requisiti di cui all'articolo 14.

10-bis*. Nel caso in cui sussistano fondati dubbi relativi all'età dichiarata da un minore si applicano le disposizioni dell'articolo 19*-bis*, comma 2.*».

«Art. 9 *(Misure di prima accoglienza)*. — 1. Per le esigenze di prima accoglienza e per l'espletamento delle operazioni necessarie alla definizione della posizione giuridica, lo straniero è accolto nei centri governativi di prima accoglienza istituiti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo la programmazione e i criteri individuati dal Tavolo di coordinamento nazionale e dai Tavoli di coordinamento regionale ai sensi dell'articolo 16, *che tengono conto, ai fini della migliore gestione, delle esigenze di contenimento della capienza massima.*

2. La gestione dei centri di cui al comma 1 può essere affidata ad enti locali, anche associati, alle unioni o consorzi di comuni, ad enti pubblici o privati che operano nel settore dell'assistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati o nel settore dell'assistenza sociale, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici.

3. Le strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'interno, alle finalità di cui al presente articolo. I centri di accoglienza per richiedenti asilo già istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono le funzioni di cui al presente articolo.

4. Il prefetto, *informato il sindaco del comune nel cui territorio è situato il centro di prima accoglienza e* sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, invia il richiedente nelle strutture di cui al comma 1. Il richiedente è accolto per il tempo necessario, all'espletamento delle operazioni di identificazione, ove non completate precedentemente, alla verbalizzazione della domanda ed all'avvio della procedura di esame della medesima domanda, nonché all'accertamento delle condizioni di salute diretto anche a verificare, fin dal momento dell'ingresso nelle strutture di accoglienza, la sussistenza di situazioni di vulnerabilità ai fini di cui all'articolo 17, comma 3.
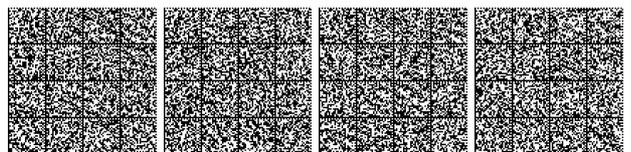
4-bis. *Espletati gli adempimenti di cui al comma 4, il richiedente è trasferito, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-*sexies *del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del presente decreto. Il richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17, sulla base delle specifiche esigenze di vulnerabilità, è trasferito nelle strutture di cui al primo periodo in via prioritaria.*

4-ter. *La verifica della sussistenza di esigenze particolari e di specifiche situazioni di vulnerabilità, anche ai fini del trasferimento prioritario del richiedente di cui al comma 4-*bis*, e dell'adozione di idonee misure di accoglienza di cui all'articolo 10 è effettuata secondo le linee guida emanate dal Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'interno e con le altre amministrazioni eventualmente interessate, da applicare nei centri di cui al presente articolo e all'articolo 11.*

5.».

— Per il testo dell'articolo 13, comma 5-*bis*, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vedi i riferimenti normativi all'articolo 3.

— Per il testo dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla presente legge, vedi i riferimenti all'articolo 3.

— Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), come modificato dalla presente legge:

«Art. 7 *(Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale)*. — 1. È istituito, presso il Ministero della giustizia, il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, di seguito denominato "Garante nazionale".

1-bis. *Il Garante nazionale opera quale meccanismo nazionale di prevenzione ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottato il 18 dicembre 2002 con Risoluzione A/RES/57/199 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ratificato ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195, ed esercita i poteri, gode delle garanzie e adempie gli obblighi di cui agli articoli 4 e da 17 a 23 del predetto Protocollo.*

2. Il Garante nazionale è costituito in collegio, composto dal presidente e da due membri, i quali restano in carica per cinque anni non prorogabili. Essi sono scelti tra persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani, e sono nominati, previa delibera del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le competenti commissioni parlamentari.

3. I componenti del Garante nazionale non possono ricoprire cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici. Sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna penale definitiva per delitto non colposo. Ai componenti del Garante nazionale è attribuita un'indennità forfetaria annua, determinata in misura pari al 40 per cento dell'indennità parlamentare annua per il Presidente e pari al 30 per cento per i membri del collegio, fermo restando il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati nello svolgimento delle attività istituzionali.

4. Alle dipendenze del Garante nazionale, che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia, è istituito un ufficio nel numero massimo di 25 unità di personale, di cui almeno 20 dello stesso Ministero e, in posizione di comando, non più di 2 unità del Ministero dell'interno e non più di 3 unità degli enti del Servizio sanitario nazionale, che conservano il trattamento economico in godimento, limitatamente alle voci fisse e continuative, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza sia in ragione degli emolumenti di carattere fondamentale che per gli emolumenti accessori di carattere fisso e continuativo. Gli altri oneri relativi al trattamento accessorio sono posti a carico del Ministero della giustizia. Il predetto personale è scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del Garante. La struttura e la composizione dell'ufficio sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Il Garante nazionale, oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie:

a) vigila, affinché l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;

b) visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive;

c) prende visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della libertà;

d) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera *b)* le informazioni e i documenti necessari; nel caso in cui l'amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente e può richiedere l'emissione di un ordine di esibizione;

e) verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, presso i centri di permanenza per i rimpatri previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonché presso i locali di cui all'articolo 6, comma 3-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale; (12)

f) formula specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni;

f-bis*) formula specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata, se accerta la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti dai soggetti trattenuti nelle strutture di cui alla lettera* e*). L'amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni;*

g) trasmette annualmente una relazione sull'attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia.

5.1. Il Garante nazionale può delegare i garanti territoriali per l'esercizio delle proprie funzioni relativamente alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali, alle comunità terapeutiche e di accoglienza, per adulti e minori, nonché alle strutture di cui alla lettera e) *del comma 5, quando particolari circostanze lo richiedano. La delega ha una durata massima di sei mesi.*

5-*bis*. Per il funzionamento del Garante nazionale è autorizzata la spesa di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2018. *Nell'ambito delle funzioni attribuite dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2019, n. 89, e con le modalità ivi previste, il Garante nazionale adotta i piani annuali di spesa, in coerenza e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, modulando le voci di spesa in base a criteri oggettivi e funzionali alle necessità dell'ufficio, nell'ambito delle determinazioni adottate ai sensi dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo.*».
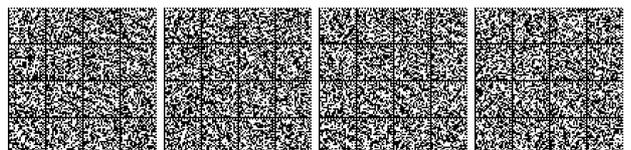
Art. 4.

Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Art. 8 *(Sistema di accoglienza)*. — 1. Il sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale si basa sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale e regionale previste dall'articolo 16.

2. Le funzioni di prima assistenza sono assicurate nei centri di cui agli articoli 9 e 11, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le procedure di soccorso e di identificazione dei cittadini stranieri irregolarmente giunti nel territorio nazionale.

3. L'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è assicurata, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39»;

b) all'articolo 9:

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , che tengono conto, ai fini della migliore gestione, delle esigenze di contenimento della capienza massima»;

*1-*bis*) al comma 4, dopo le parole: « Il prefetto, » sono inserite le seguenti: « informato il sindaco del comune nel cui territorio è situato il centro di prima accoglienza e »;*

2) dopo il comma 4, è inserito il seguente: « 4-*bis*. Espletati gli adempimenti di cui al comma 4, il richiedente è trasferito, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3*, del presente decreto*. Il richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17, sulla base delle specifiche esigenze di vulnerabilità, è trasferito nelle strutture di cui al primo periodo in via prioritaria.»;

c) all'articolo 10, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Nei centri di cui all'articolo 9, comma 1, e nelle strutture di cui all'articolo 11, devono essere assicurati adeguati standard igienico-sanitari*, abitativi e di sicurezza nonché idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali*, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni. Sono altresì erogati, anche con modalità di organizzazione su base territoriale, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio, secondo le disposizioni analitiche contenute nel capitolato di gara di cui all'articolo 12. Sono inoltre assicurati il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse all'età, la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado, l'apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze ai sensi dell'articolo 17. Sono adottate misure idonee a prevenire ogni forma di violenza, anche di genere, e a garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti e del personale che opera presso i centri.»;

d) all'articolo 11, comma 3, le parole « nei centri di cui all'articolo 9 » sono sostituite dalle seguenti: « nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Il trasferimento del richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17 è effettuato in via prioritaria »;

e) *all'articolo 22-*bis*:*

1) al comma 1, dopo la parola: « impiego » sono inserite le seguenti: « di richiedenti protezione internazionale e »;

2) al comma 3, dopo la parola: « coinvolgimento » sono inserite le seguenti: «dei richiedenti protezione internazionale e »;

2. Le attività di cui al comma 1, lettere *b)*, *numero 1), e* c), sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. All'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «(Sistema di accoglienza e integrazione)»;

b) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi, nei limiti dei posti disponibili, anche i richiedenti protezione internazionale e, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, i titolari dei permessi di soggiorno per:

a) *protezione speciale, di cui agli articoli 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere* b) *e* c)*, e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;*

*a-*bis*) cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-*bis*), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;*

b) protezione sociale, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998;

c) violenza domestica, di cui all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo n. 286 del 1998;

d) calamità, di cui all'articolo 20-*bis* del decreto legislativo n. 286 del 1998;

e) particolare sfruttamento lavorativo, di cui all'articolo 22, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 286 del 1998;

f) atti di particolare valore civile, di cui all'articolo 42-*bis* del decreto legislativo n. 286 del 1998;

g) casi speciali, di cui all'articolo 1, comma 9, *del decreto-legge* 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

1-*bis*. Possono essere altresì accolti, nel l'ambito dei servizi di cui al *comma 1*, gli stranieri affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47.

1-ter. *L'accoglienza dei titolari dei permessi di soggiorno indicati alla lettera* b) *del comma 1 avviene con le modalità previste dalla normativa nazionale e internazionale in vigore per le categorie vulnerabili, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, e in collegamento con i percorsi di protezione dedicati alle vittime di tratta e di violenza domestica»;*

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «*2*-bis. Nell'ambito dei progetti di cui al comma 2, sono previsti:

a) servizi di primo livello, cui accedono i richiedenti protezione internazionale, tra i quali si comprendono, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio;

b) servizi di secondo livello, finalizzati all'integrazione, tra cui si comprendono, oltre quelli previsti al primo livello, l'orientamento al lavoro e la formazione professionale, cui accedono le ulteriori categorie di beneficiari, di cui al comma 1.».

4. La definizione di « Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati », di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovunque presente, in disposizioni di legge o di regolamento, si intende sostituita dalla seguente: « Sistema di accoglienza e di integrazione».

5. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, l'articolo 9-*ter* è sostituito dal seguente: «*Art. 9*-ter. – 1. Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è fissato in *ventiquattro mesi prorogabili fino al massimo di trentasei mesi* dalla data di presentazione della domanda.».

6. Il termine *di cui all'articolo 9*-ter *della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dal comma 5 del presente articolo,* trova applicazione per le domande di cittadinanza presentate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. L'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è abrogato.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 10, 11 e 22-*bis* del citato decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come modificato dalla presente legge:

«Art. 10 *(Modalità di accoglienza). — 1. Nei centri di cui all'articolo 9, comma 1 e nelle strutture di cui all'articolo 11, devono essere assicurati adeguati standard igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza nonché idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni. Sono altresì erogati, anche con modalità di organizzazione su base territoriale, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio, secondo le disposizioni analitiche contenute nel capitolato di gara di cui all'articolo 12. Sono inoltre assicurati il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse all' età, la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado, l'apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze ai sensi dell'articolo 17. Sono adottate misure idonee a prevenire ogni forma di violenza, anche di genere, e a garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti e del personale che opera presso i centri.*

2. È consentita l'uscita dal centro nelle ore diurne secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con obbligo di rientro nelle ore notturne. Il richiedente può chiedere al prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal centro per un periodo di tempo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi personali o per motivi attinenti all'esame della domanda. Il provvedimento di diniego sulla richiesta di autorizzazione all'allontanamento è motivato e comunicato all'interessato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.

3. È assicurata la facoltà di comunicare con i rappresentanti dell'UNHCR, degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, con i ministri di culto, nonché con gli avvocati e i familiari dei richiedenti.

4. È assicurato l'accesso ai centri dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, nonché degli altri soggetti previsti dal regolamento di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, fatte salve le limitazioni giustificate dalla necessità di garantire la sicurezza dei locali e dei richiedenti presenti nel centro.

5. Il personale che opera nei centri è adeguatamente formato ed ha l'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti i richiedenti presenti nel centro.».

«Art. 11 *(Misure straordinarie di accoglienza)*. — 1. Nel caso in cui è temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all'interno dei centri di cui all'articolo 9, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, in strutture temporanee, appositamente allestite, previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente, anche al fine di accertare la sussistenza di esigenze particolari di accoglienza.

2. Le strutture di cui al comma 1 soddisfano le esigenze essenziali di accoglienza nel rispetto dei principi di cui all'articolo 10, comma 1, e sono individuate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, previo parere dell'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici. È consentito, nei casi di estrema urgenza, il ricorso alle procedure di affidamento diretto ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle relative norme di attuazione.

3. L'accoglienza nelle strutture di cui al comma 1 è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento del richiedente *nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-*sexies *del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con*
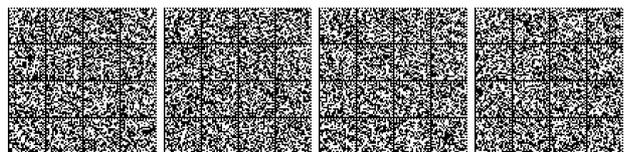
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Il trasferimento del richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17 è effettuato in via prioritaria.

4. Le operazioni di identificazione e verbalizzazione della domanda sono espletate presso la questura più vicina al luogo di accoglienza.».

«Art. 22-*bis (Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale)*. — 1. I prefetti promuovono, d'intesa con i Comuni e con le regioni e le province autonome, anche nell'ambito dell'attività dei Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ogni iniziativa utile all'implementazione dell'impiego *di richiedenti protezione internazionale e* di titolari di protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali, nel quadro delle disposizioni normative vigenti.

2. Ai fini di cui al comma 1, i prefetti promuovono la diffusione delle buone prassi e di strategie congiunte con i Comuni, con le regioni e le province autonome e le organizzazioni del terzo settore, anche attraverso la stipula di appositi protocolli di intesa.

3. Per il coinvolgimento *dei richiedenti protezione internazionale e* dei titolari di protezione internazionale nelle attività di cui al comma 1, i Comuni, le regioni e le province autonome possono predisporre, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, appositi progetti da finanziare con risorse europee destinate al settore dell'immigrazione e dell'asilo.».

— Per il testo dell'articolo 9 del citato decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come modificato dalla presente legge, vedi i riferimenti normativi all'articolo 3.

— Si riporta il testo dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), come modificato dalla presente legge:

«Art. 1-*sexies* (Sistema di accoglienza e integrazione). — *1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi, nei limiti dei posti disponibili, anche i richiedenti protezione internazionale e, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, i titolari dei permessi di soggiorno per:*

a) *protezione speciale, di cui agli articoli 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere* b) *e* c)*, e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;*

*a-*bis*) cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-*bis*), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;*

b) *protezione sociale, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998;*

c) *violenza domestica, di cui all'articolo 18-*bis *del decreto legislativo n. 286 del 1998;*

d) *calamità, di cui all'articolo 20-*bis *del decreto legislativo n. 286 del 1998;*

e) *particolare sfruttamento lavorativo, di cui all'articolo 22, comma 12-*quater *del decreto legislativo n. 286 del 1998;*

f) *atti di particolare valore civile, di cui all'articolo 42-*bis *del decreto legislativo n. 286 del 1998;*

g) *casi speciali, di cui all'articolo 1, comma 9, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.*

*1-*bis. *Possono essere altresì accolti, nell'ambito dei servizi di cui al comma 1, gli stranieri affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47.*

*1-*ter. *L'accoglienza dei titolari dei per messi di soggiorno indicati alla lettera* b) *del comma 1 avviene con le modalità previste dalla normativa nazionale e internazionale in vigore per le categorie vulnerabili, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, e in collegamento con i percorsi di protezione dedicati alle vittime di tratta e di violenza domestica.*

2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono definiti i criteri e le modalità per la presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per la realizzazione e la prosecuzione dei progetti finalizzati all'accoglienza dei soggetti di cui al comma 1. Nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede all'ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali.

*2-*bis*. Nell'ambito dei progetti di cui al comma 2, sono previsti:*

a) *servizi di primo livello, cui accedono i richiedenti protezione internazionale, tra i quali si comprendono, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio;*

b) *servizi di secondo livello, finalizzati all'integrazione, tra cui si comprendono, oltre quelli previsti al primo livello, l'orientamento al lavoro e la formazione professionale, cui accedono le ulteriori categorie di beneficiari, di cui al comma 1.*

3.

4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione dei soggetti di cui al comma 1 e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale è affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.

5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:

a) monitorare la presenza sul territorio dei soggetti di cui al comma 1;

b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati;

c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi;

d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1;

e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere umanitario.

6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*.».

— La legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1992.

— Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), come modificato dalla presente legge:

«Art. 14 *(Disposizioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza)*. — 1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, il comma 2 è abrogato;

a-*bis*) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

«Art. 9.1. - 1. La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico, sono tenuti, all'atto della presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero
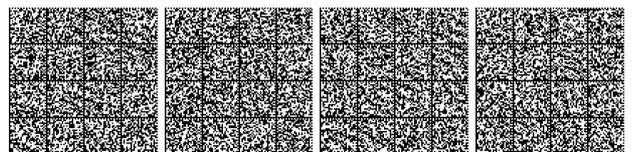
degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

b) all'articolo 9-*bis*, comma 2, le parole «di importo pari a 200» sono sostituite dalle seguenti «di importo pari a 250»;

c) dopo l'articolo 9-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 9-*ter*. — 1. Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è di quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda.»;

d) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis*. — 1. La cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, è revocata in caso di condanna definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, n. 4), del codice di procedura penale, nonché per i reati di cui agli articoli 270-*ter* e 270-*quinquies*.2, del codice penale. La revoca della cittadinanza è adottata, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.».

2. (*Abrogato*).

2-*bis*. Il termine per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile occorrenti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana è stabilito in sei mesi dalla data di presentazione della richiesta da parte di persone in possesso di cittadinanza straniera.

3. All'articolo 1, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, la lettera *aa)* è sostituita dalla seguente: "*aa)* concessione e revoca della cittadinanza italiana;".».

Art. 5.

Supporto a percorsi di integrazione

1. Per i beneficiari di misure di accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, alla scadenza del periodo di accoglienza previsto dalle norme sul funzionamento del medesimo Sistema, sono avviati ulteriori percorsi di integrazione, a cura delle Amministrazioni competenti e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al *comma 1*, per il biennio 2020-2021, il Piano nazionale di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, individua le linee di intervento per realizzare forme di effettiva inclusione sociale volte a favorire l'autonomia individuale dei cittadini stranieri beneficiari di protezione internazionale, con particolare riguardo a:

a) *formazione linguistica finalizzata alla conoscenza della lingua italiana almeno di livello A1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;*

b) *conoscenza dei diritti e dei doveri fondamentali sanciti nella Costituzione della Repubblica italiana;*

b-bis*) orientamento ai servizi pubblici essenziali;*

c) *orientamento all'inserimento lavorativo.*

3. Il Tavolo di coordinamento nazionale di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, formula proposte in relazione alle iniziative da avviare, in tema di integrazione dei titolari di protezione internazionale.

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'articolo 1-*sexies* del citato decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, come modificato dalla presente legge, vedi i riferimenti normativi all'articolo 4.

— Si riporta il testo dell'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2015, n. 251:

«Art. 29 *(Libera circolazione, integrazione e alloggio)*. — (*Omissis*).

3. Ai fini della programmazione degli interventi e delle misure volte a favorire l'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, il Tavolo di coordinamento nazionale insediato presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione con l'obiettivo di ottimizzare i sistemi di accoglienza dei richiedenti e/o titolari di protezione internazionale secondo gli indirizzi sanciti d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, predispone, altresì, ogni due anni, salva la necessità di un termine più breve, un Piano nazionale che individua le linee di intervento per realizzare l'effettiva integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, con particolare riguardo all'inserimento socio-lavorativo, anche promuovendo specifici programmi di incontro tra domanda e offerta di lavoro, all'accesso all'assistenza sanitaria e sociale, all'alloggio, alla formazione linguistica e all'istruzione nonché al contrasto delle discriminazioni. Il Piano indica una stima dei destinatari delle misure di integrazione nonché specifiche misure attuative della programmazione dei pertinenti fondi europei predisposta dall'autorità responsabile. Il predetto Tavolo è composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, dell'Ufficio del Ministro per l'integrazione, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle Regioni, dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), ed è integrato, in sede di programmazione delle misure di cui alla presente disposizione, con un rappresentante del Ministro delegato alle pari opportunità, un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), un rappresentante, della Commissione nazionale per il diritto di asilo e, a seconda delle materie trattate, con rappresentanti delle altre amministrazioni o altri soggetti interessati.

(*Omissis*).

Art. 6.

Disposizioni in materia di delitti commessi nei centri di permanenza per i rimpatri

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-*bis*. Nei casi di delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo o durante la permanenza in una delle strutture di cui all'articolo 10-*ter*, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, anche sulla base di documentazione video o fotografica, *risulta essere autore* del fatto e l'arresto è consentito entro quarantotto ore dal fatto.

7-*ter*. Per i delitti indicati nel comma 7-*bis* si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.».

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla presente legge, vedi i riferimenti normativi all'articolo 3.

Art. 7.

Modifica dell'articolo 131-bis *del codice penale*

1. All'articolo 131-*bis*, secondo comma, secondo periodo, del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, le parole « di un pubblico uf-

ficiale nell'esercizio delle proprie funzioni » sono sostituite dalle seguenti: « di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio *delle proprie funzioni, e* nell'ipotesi di cui all'articolo 343».
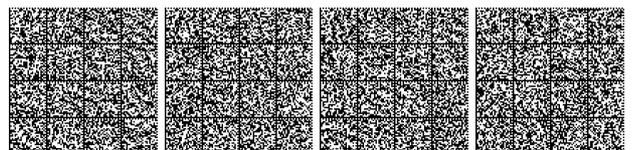
Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 131-*bis* del codice penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 131-*bis (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto)*. — Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-*bis*, quando il reato è commesso nei confronti *di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ipotesi di cui all'articolo 343*.

Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.

La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.».

Art. 8.

Modifiche *all'articolo 391*-bis *del codice penale*

1. All'articolo 391-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti alle restrizioni di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354. Comunicazioni in elusione delle prescrizioni»;

b) al primo comma le parole « da uno a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sei anni »;

c) al secondo comma le parole « da due a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a sette anni »;

d) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: « La pena prevista dal primo comma si applica anche al detenuto sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, il quale comunica con altri in elusione delle prescrizioni all'uopo imposte.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 391-*bis* del codice penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 391-*bis* (Agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti alle restrizioni di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354. Comunicazioni in elusione delle prescrizioni). — Chiunque consente a un detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni all'uopo imposte è punito con la reclusione *da due a sei anni*.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione *da tre a sette anni*.

La pena prevista dal primo comma si applica anche al detenuto sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis *della legge 26 luglio 1975, n. 354, il quale comunica con altri in elusione delle prescrizioni all'uopo imposte.*».

Art. 9.

Introduzione nel codice penale dell'articolo 391-ter *in materia di contrasto all'introduzione e all'utilizzo di dispositivi di comunicazione in carcere*

1. Dopo l'articolo 391-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 391-*ter (Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti)*. — *Fuori dei casi* previsti dall'articolo 391-*bis*, chiunque indebitamente procura a un detenuto un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni o comunque consente a costui l'uso indebito dei predetti strumenti o introduce in un istituto penitenziario uno dei predetti strumenti *al fine di renderlo* disponibile a una persona detenuta è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni.

Si applica la pena della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena prevista dal primo comma si applica anche al detenuto che indebitamente riceve o utilizza un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni.».

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'articolo 391-*bis* del codice penale, come modificato dalla presente legge, vedi i riferimenti normativi all'articolo 8.

Art. 10.

Modifiche all'*articolo 588 del codice penale*

1. All'articolo 588 del codice penale

a) al primo comma la parola « 309 » è sostituita dalla seguente: « *2.000* »;

b) al secondo comma le parole « da tre mesi a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a sei anni ».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 588 del codice penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 588 *(Rissa)*. — Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a euro *2.000*.

Se nella rissa taluno rimane ucciso o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione *da sei mesi a sei anni*. La stessa pena si applica se l'uccisione o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa.».
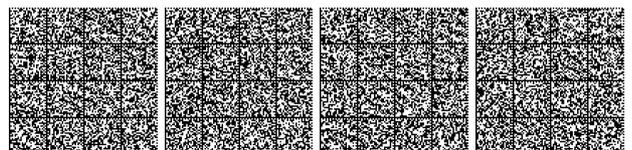
Art. 11.

Disposizioni in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento

1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 13:

1) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei confronti delle persone che abbiano riportato una o più denunzie *o siano state condannate* anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il Questore, valutati gli elementi derivanti dai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e sulla base degli accertamenti di polizia, può disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.»;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente: «*6. La violazione dei divieti* e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3 è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro.».

b) all'articolo 13-*bis*:

1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Fuori dei casi di cui all'articolo 13, nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-*ter* del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore può disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l'interessato si associa, specificamente indicati. Il Questore può altresì disporre, per motivi di sicurezza, la misura di cui al presente comma anche nei confronti dei soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per taluno dei predetti reati.

1-*bis*. Il Questore può disporre il divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell'intera provincia nei confronti delle persone che, per i reati di cui al comma 1, sono state poste in stato di arresto o di fermo convalidato dall'autorità giudiziaria, ovvero condannate, anche con sentenza non definitiva.

1-*ter*. In ogni caso, la misura disposta dal Questore, ai sensi dei commi 1 e 1-*bis*, ricomprende anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali è vietato l'accesso.»;

2) al comma 2, le parole « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1 e 1-*bis* »;

3) al comma 3, le parole « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1 e 1-*bis* »;

4) al comma 4, le parole « dal comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 1 e 1-*bis* »;

5) al comma 6, le parole « del divieto » sono sostituite dalle seguenti: « dei divieti e delle prescrizioni » e le parole « da sei mesi ad un anno e con la multa da 5.000 a 20.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro ».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 13 e 13-*bis* del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), come modificato dalla presente legge:

«Art. 13 *(Ulteriori misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno o in prossimità di locali pubblici o aperti al pubblico e di pubblici esercizi). — 1. Nei confronti delle persone che abbiano riportato una o più denunzie o siano state condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il Questore, valutati gli elementi derivanti dai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e sulla base degli accertamenti di polizia, può disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.*

2. Il divieto di cui al comma 1 non può avere durata inferiore ad un anno, né superiore a cinque. Il divieto è disposto individuando modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio del destinatario dell'atto.

3. Nei casi di cui al comma 1, il questore, nei confronti dei soggetti già condannati negli ultimi tre anni con sentenza definitiva, può altresì disporre, per la durata massima di due anni, una o più delle seguenti misure:

a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente; obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;

b) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;

c) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici.

4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2-*bis*, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

5. I divieti di cui al comma 1 possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

6. La violazione dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3 è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro.

7. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 1 commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, la concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'imposizione del divieto di accedere in locali pubblici o pubblici esercizi specificamente individuati.».

«Art. 13-*bis (Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento). — 1. Fuori dei casi di cui all'articolo 13, nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-*ter

del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore può disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l'interessato si associa, specificamente indicati. Il Questore può altresì disporre, per motivi di sicurezza, la misura di cui al presente comma anche nei confronti dei soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per taluno dei predetti reati.

1-bis. *Il Questore può disporre il divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell'intera provincia nei confronti delle persone che, per i reati di cui al comma 1, sono state poste in stato di arresto o di fermo convalidato dall'autorità giudiziaria, ovvero condannate, anche con sentenza non definitiva.*

1-ter. *In ogni caso, la misura disposta dal Questore, ai sensi dei commi 1 e 1*-bis, *ricomprende anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali è vietato l'accesso.*

2. Il divieto di cui *ai commi 1 e 1-bis* può essere limitato a specifiche fasce orarie e non può avere una durata inferiore a sei mesi né superiore a due anni. Il divieto è disposto, con provvedimento motivato, individuando comunque modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.

3. Il divieto di cui *ai commi 1 e 1-bis* può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

4. Il questore può prescrivere alle persone alle quali è notificato il divieto previsto *dai commi 1 e 1-bis* di comparire personalmente una o più volte, negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato.

5. In relazione al provvedimento di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

6. La violazione *dei divieti e delle prescrizioni di cui al presente articolo è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro*.».

Art. 12.

Ulteriori modalità per il contrasto al traffico di stupefacenti via internet

1. Al fine di rafforzare le misure di prevenzione e contrasto dei reati di cui al Titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza delle telecomunicazioni, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, forma un elenco costantemente aggiornato dei siti web che, sulla base di elementi oggettivi, devono ritenersi utilizzati per l'effettuazione sulla rete internet di uno o più reati di cui al presente comma. A tal fine, ferme restando le iniziative e le determinazioni dell'autorità giudiziaria, l'organo per la sicurezza delle telecomunicazioni, su richiesta dell'articolazione del Dipartimento della pubblica sicurezza di cui *all'articolo 1 della* legge 15 gennaio 1991, n. 16, provvede all'inserimento nell'elenco ed a notificare ai fornitori di connettività alla rete internet i siti web per i quali deve essere inibito l'accesso.

2. I fornitori di connettività alla rete internet provvedono, entro il termine di sette giorni, a impedire l'accesso ai siti segnalati, avvalendosi degli strumenti di filtraggio e delle relative soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati dal decreto del Ministro delle comunicazioni 8 gennaio 2007, recante requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connettività alla rete Internet devono utilizzare, al fine di impedire, con le modalità previste dalle leggi vigenti, l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2007.

3. La violazione degli obblighi di cui al comma 2, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All'irrogazione della sanzione provvedono gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico, a seguito delle comunicazioni da parte dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza delle telecomunicazioni di cui al comma 1, che ha accertato la violazione. Non si applica il pagamento in misura ridotta di cui *all'articolo 16 della* legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie *irrogate ai sensi del comma 3* sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere *riassegnati*, in egual misura, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero dello sviluppo economico destinati al finanziamento delle spese connesse all'acquisizione dei beni e servizi necessari all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e al comma 3.

Riferimenti normativi:

— La rubrica del titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), reca: «Della repressione delle attività illecite».

— Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù):

«Art. 14 *(Attività di contrasto)*. — (*Omissis*).

2. Nell'ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni, definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta dell'autorità giudiziaria, motivata a pena di nullità, le attività occorrenti per il contrasto dei delitti di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, commi primo, secondo e terzo , e 600-*quinquies* del codice penale commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine, il personale addetto può utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto personale specializzato effettua con le medesime finalità le attività di cui al comma 1 anche per via telematica.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 16 (Norme di adeguamento dell'organizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per il potenziamento dell'attività antidroga):

«Art. 1 *(Direzione centrale per i servizi antidroga)*. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, la Direzione centrale per i servizi antidroga.

2. Il servizio centrale antidroga, istituito dall'articolo 35, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è soppresso ed i relativi compiti ed attribuzioni sono conferiti alla Direzione centrale di cui al comma 1, nella quale confluiscono altresì il personale, le strutture, le dotazioni e i mezzi finanziari del servizio stesso.
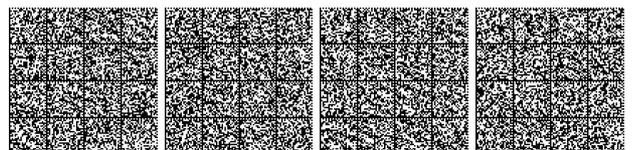
2-*bis*. Alla direzione centrale è preposto, secondo un criterio di rotazione, con i rapporti di dipendenza operanti nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza in ragione della funzione esercitata, un dirigente generale della Polizia di Stato, un generale di divisione dell'Arma dei carabinieri o un generale di divisione della Guardia di finanza, che abbia maturato specifica esperienza nel settore.

— Il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 gennaio 2007 (Requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connettività alla rete Internet devono utilizzare, al fine di impedire, con le modalità previste dalle leggi vigenti, l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2007.

— Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):

«Art. 16 *(Pagamento in misura ridotta)*. — È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.».

Art. 13.

Modifiche urgenti alla disciplina sul Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

1. All'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica e al comma 1 le parole « detenute o » sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Il Garante nazionale opera quale meccanismo nazionale di prevenzione ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo opzionale alla Convenzione *contro la tortura* e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottato il 18 dicembre 2002 con Risoluzione A/RES/57/199 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e *ratificato ai sensi della legge* 9 novembre 2012, n. 195, ed esercita i poteri, gode delle garanzie e adempie gli obblighi di cui agli articoli 4 e da 17 a 23 del predetto Protocollo.»;

c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5.1. Il Garante nazionale può delegare i garanti territoriali per l'esercizio delle proprie funzioni relativamente alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali, alle comunità terapeutiche e di accoglienza, per adulti e per minori, nonché alle strutture di cui alla lettera e) *del comma 5, quando particolari circostanze lo richiedano. La delega ha una durata massima di sei mesi»*;

c-bis*) al comma 5*-bis *è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito delle funzioni attribuite dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2019, n. 89, e con le modalità ivi previste, il Garante nazionale adotta i piani annuali di spesa, in coerenza e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, modulando le voci di spesa in base a criteri oggettivi e funzionali alle necessità dell'ufficio, nell'ambito delle determinazioni adottate ai sensi dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo».*

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, il Garante nazionale in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogato per un periodo di due anni oltre la scadenza naturale.

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, vedi i riferimenti normativi all'articolo 3.

Art. 14.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle attività previste dal presente decreto con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, l'eventuale rideterminazione del numero dei posti a disposizione è disposta d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alla conseguente verifica della necessaria sussistenza delle disponibilità finanziarie a legislazione vigente, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 1.

3. L'invarianza della spesa è assicurata, ove necessario, anche mediante variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del pertinente Programma relativo alle spese per la gestione dei flussi migratori di cui *all'unità di voto* 5.1, da adottare *ai sensi dell'articolo 33, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*.

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, come modificato dalla presente legge, vedi i riferimenti normativi all'articolo 4.

— Si riporta il testo dell'articolo 33, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, (Legge di contabilità e finanza pubblica):

«Art. 33 *(Assestamento e variazioni di bilancio)*. — (*Omissis*).

4. Con decreto del Ministro competente, da comunicare alla Corte dei conti, per motivate esigenze, possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa, previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le dotazioni finanziarie nell'ambito di ciascun programma del proprio stato di previsione, con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera *a)* del medesimo comma 5 dell'articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

(*Omissis*).».
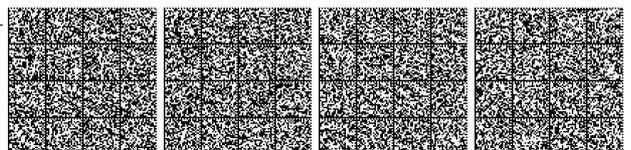
Art. 15.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *e)* ed *f)* si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, *secondo comma*, del codice di procedura *civile.*

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, b, *c)*, *d)* ed *e)* si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile:

«Art. 384 *(Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito)*. — (*Omissis*).

La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte, ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

(*Omissis*).».

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

20A07086

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ambrisentan Medac»

Estratto determina n. 1279/2020 del 9 dicembre 2020

Medicinale: AMBRISENTAN MEDAC.

Titolare A.I.C.: Medac Pharma S.r.l.

Confezione: «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/PAP/PET/AL - A.I.C. n. 046559011 (in base 10).

Confezione: «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/PAP/PET/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 046559023 (in base 10).

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/PAP/PET/AL - A.I.C. n. 046559035 (in base 10).

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/PAP/PET/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 046559047 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: tre anni.

Composizione:

«Ambrisentan Medac» 5 mg compresse rivestite con film;

«Ambrisentan Medac» 10 mg compresse rivestite con film.

Principio attivo:

ogni compressa contiene 5 mg di ambrisentan;

ogni compressa contiene 10 mg di ambrisentan.

Eccipienti:

nucleo della compressa:

lattosio monoidrato;

cellulosa microcristallina;

croscarmellosa sodica;

magnesio stearato;

film di rivestimento:

alcol polivinilico, parzialmente idrolizzato;

titanio diossido (E171);

talco;

macrogol 3350;

lecitina (soia) (E322).

Officine di produzione:

produzione del principio attivo: Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd. Xunqiao site Xunqiao 317024 Linhai, Zhejiang Cina;

produttore del prodotto finito: Watson Pharma Private Limited Plot No. A3 - A6, Phase 1-A Verna Industrial Estate Verna, Salcette 403722 Goa India.

Confezionamento primario e secondario, controllo di qualità, rilascio dei lotti: Balkanpharma Dupnitsa AD 3 Samokovsko Shosse Str. 2600 Dupnitsa, Bulgaria.

Indicazioni terapeutiche: «Ambrisentan Medac» è indicato per il trattamento dell'ipertensione polmonare arteriosa (*Pulmonary Arterial Hypertension*, *PAH)* in pazienti adulti nelle classe II e III della classificazione funzionale dell'OMS, incluso il trattamento in associazione. La sua efficacia è stata dimostrata nei pazienti con PAH idiopatica (IPAH) e nella PAH associata a malattia del tessuto connettivo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/PAP/PET/AL - A.I.C. n. 046559011 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.228,37;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 2.303,81.

Confezione:

«5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/PAP/PET/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 046559023 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.228,37;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.303,81.

Confezione:

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/PAP/PET/AL - A.I.C. n. 046559035 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.228,37;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.303,81.

Confezione:

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/PAP/PET/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 046559047 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.228,37;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.303,81.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, le confezioni del medicinale «Ambrisentan Medac» (ambrisentan) sono classificate, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni, denominata classe C(nn).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ambrisentan Medac» (ambrisentan) è la seguente: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - cardiologo, pneumologo, dermatologo, reumatologo (RRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A06978

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Efavirenz e Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil Aurobindo».

Estratto determina n. 1282/2020 del 9 dicembre 2020

Medicinale: EFAVIRENZ E EMTRICITABINA E TENOFOVIR DISOPROXIL AUROBINDO.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l.

Confezione: «600 mg/200 mg/245 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 047978010 (in base 10).

Confezione: «600 mg/200 mg/245 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 047978034 (in base 10).

Confezione: «600 mg/200 mg/245 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 047978061 (in base 10).

Confezione: «600 mg /200 mg /245 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 047978022 (in base 10).

Confezione: «600 mg /200 mg /245 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 047978046 (in base 10).

Confezione: «600 mg /200 mg /245 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 047978059 (in base 10).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Validità prodotto integro:

confezioni blister triplo laminato (Alu-Alu) e confezioni in flacone HDPE: due anni;

confezioni blister PVC/PE/PVDC-Alluminio trasparente: due anni.

Composizione:

principio attivo: emtricitabina, tenofovir ed efavirenz;

eccipienti:

nucleo della compressa:

croscarmellosa sodica;

cellulosa microcristallina (grado 101);

idossipropilcellulosa a bassa sostituzione;

idrossipropilcellulosa (basso grado di viscosità);

sodio laurilsolfato;

cellulosa microcristallina (grado 102);

ipromellosa 2910;

magnesio stearato;

rivestimento della compressa:

alcol polivinilico;

titanio diossido (E171);

macrogol 3350;

talco;

ossido di ferro rosso (E172);

ossido di ferro nero (E172).

Officine di produzione:

rilascio lotti:

APL Swift Services (Malta) Limited HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000 Malta;

Generis Farmacêutica, S.A. Rua João de Deus, 19, Venda Nova, 2700-487 Amadora, Portogallo;

Arrow Génériques- Lyon 26 avenue Tony Garnier, 69007 - Lione, Francia;

controllo lotti:

APL Swift Services (Malta) Limited HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000 Malta;
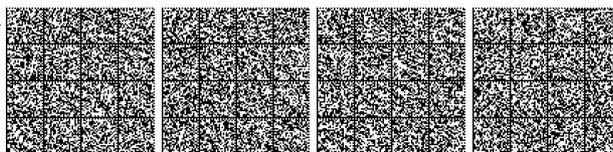
Generis Farmacêutica, S.A. Rua João de Deus, 19, Venda Nova, 2700-487 Amadora, Portogallo;

Aurobindo Pharma Limited Unit-X Plot No. 16, APIIC Multi Product Special Economic Zone, Naidupeta Mandal, SPSR Nellore District, Menakuru Village, Andhra Pradesh - 524421 India.

Produzione del prodotto finito: Aurobindo Pharma Limited Unit-X Plot No. 16, APIIC Multi Product Special Economic Zone, Naidupeta Mandal, SPSR Nellore District, Menakuru Village, Andhra Pradesh - 524421 India.

Confezionamento primario:

Aurobindo Pharma Limited Unit-X Plot No. 16, APIIC Multi Product Special Economic Zone, Naidupeta Mandal, SPSR Nellore District, Menakuru Village, Andhra Pradesh - 524421 India;

Aurobindo Pharma Limited, Formulation Unit - XV Plot No - 17A, E Bonangi (Village), Parawada (Mandal), Visakhapatnam District, Andhra Pradesh, 531 021 India;

Generis Farmacêutica, S.A. Rua João de Deus, 19, Venda Nova, 2700-487 Amadora, Portogallo;

Tjoapack Netherlands B. V. Nieuwe Donk, 9, 4879AC Etten-Leur, Paesi Bassi;

Laboratoires BTT-Erstein ZI de Krafft, Erstein - 67150, Francia.

Confezionamento secondario:

APL Swift Services (Malta) Limited, HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000 Malta;

Prestige Promotion Verkaufsförderung & Werbeservice GmbH Lindigstraβe, 6, 63801 Kleinostheim, Germania;

Movianto Deutschland GmbH In der Vogelsbach, 1, 66540 Neunkirchen, Germania;

DHL Supply Chain (Italy) S.p.a. - viale delle industrie, 2, 20090 Settala (MI), Italia;

Pharmalog - Val-De-Reuil ZI Pharma Parc, Val-De-Reuil, 27100, Francia;

Aurobindo Pharma Limited Unit-X Plot No. 16, APIIC Multi Product Special Economic Zone, Naidupeta Mandal, SPSR Nellore District, Menakuru Village, Andhra Pradesh - 524421 India;

Aurobindo Pharma Limited, Formulation Unit -XV Plot No - 17A, E Bonangi (Village), Parawada (Mandal), Visakhapatnam District, Andhra Pradesh, 531 021 India;

Generis Farmacêutica, S.A. Rua João de Deus, 19, Venda Nova, 2700-487 Amadora, Portogallo;

Tjoapack Netherlands B. V. Nieuwe Donk, 9, 4879AC Etten-Leur, Paesi Bassi;

Laboratoires BTT-Erstein ZI de Krafft, Erstein - 67150, Francia.

Produzione del principio attivo:

efavirenz: Laurus Labs Limited Plot No. 21, Jawaharlal Nehru Pharma City, Parawada, Visakhapatnam, Andhra Pradesh - 531021, India;

emtricitabina: Aurobindo Pharma Limited Unit - XI Survey No.: 61-66, I.D.A - Pydibhimavaram, Ranasthalam (Mandal), Srikakulam (District), Andhra Pradesh - 532 409, India;

tenofovir: Aurobindo Pharma Limited Unit - XI Survey No.: 61-66, I.D.A - Pydibhimavaram, Ranasthalam (Mandal), Srikakulam (District), Andhra Pradesh - 532 409, India.

Indicazioni terapeutiche: «Efavirenz, Emtricitabina e Tenofovir disoproxil Aurobindo» è una combinazione a dose fissa di efavirenz, emtricitabina e tenofovir disoproxil fumarato. È indicato per il trattamento dell'infezione da *virus* dell'immunodeficienza umana di tipo 1 (HIV-1) negli adulti di età pari o superiore ai diciotto anni con soppressione virologica a livelli di HIV-1 RNA <50 copie/m1 per più di tre mesi con la terapia antiretrovirale di combinazione in corso. I pazienti non devono aver manifestato fallimenti virologici con qualsiasi terapia antiretrovirale precedente e prima dell'inizio del primo regime antiretrovirale non devono essere stati portatori di ceppi virali con mutazioni conferenti resistenza significativa ad uno qualsiasi dei tre componenti contenuti in efavirenz/emtricitabina/tenofovir disoproxil.

La dimostrazione dei benefici di efavirenz/emtricitabina/tenofovir disoproxil è principalmente basata sui dati a quarantotto settimane di uno studio clinico nel quale pazienti con soppressione virologica stabile in terapia antiretrovirale di combinazione sono passati al trattamento con efavirenz/emtricitabina/tenofovir disoproxil. Non sono attualmente disponibili dati derivati da studi clinici con efavirenz/emtricitabina/tenofovir disoproxil in pazienti non pretrattati o in pazienti intensamente pretrattati.

Non sono disponibili dati che supportino l'uso di efavirenz/emtricitabina/tenofovir disoproxil in combinazione con altri antiretrovirali.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«600 mg/200 mg/245 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 047978010 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 265,89;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 438,82.

Confezione:

«600 mg/200 mg/245 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 047978034 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 265,89;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 438,82.

Confezione:

«600 mg/200 mg/245 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 047978061 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 265,89;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 438,82.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Efavirenz e Emtricitabina e Tenofovir disoproxil Aurobindo» (emtricitabina, tenofovir ed efavirenz) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Efavirenz e Emtricitabina e Tenofovir disoproxil Aurobindo» (emtricitabina, tenofovir ed efavirenz) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - infettivologo (RNRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7, della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A06979

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Silodosina Accord»

Estratto determina n. 1284/2020 del 9 dicembre 2020

Medicinale: SILODOSINA ACCORD.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare, S.L.U.

Confezioni:

«4 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048709012 (in base 10);

«4 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048709024 (in base 10);

«4 mg capsule rigide» 50 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048709036 (in base 10);

«4 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048709048 (in base 10);

«8 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048709051 (in base 10);

«8 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048709063 (in base 10);

«8 mg capsule rigide» 50 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048709075 (in base 10);

«8 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048709087 (in base 10).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

«Silodosina Accord» 4 mg capsule rigide:

capsula di gelatina dura con corpo bianco e cappuccio blu (misura 3) contenente polvere bianca;

ogni capsula ha una lunghezza di circa 15,6 mm.

«Silodosina Accord» 8 mg capsule rigide:

capsula di gelatina dura con corpo bianco e cappuccio (misura 1) contenente polvere bianca;

ogni capsula ha una lunghezza di circa 18,8 mm.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

principio attivo: silodosina.

Eccipienti:

contenuto della capsula:

amido pregelatinizzato (mais);

mannitolo (E421);

amido di mais;

magnesio stearato;

sodio laurilsolfato;

involucro della capsula:

gelatina;

titanio diossido (E171);

blu brillante (E133) (per 4 *mg)*;

eritrosina (E127) (per 4 *mg)*.

Officine di produzione:

rilascio lotti:

Laboratori Fundació Dau, C/ C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca, Barcelona, 08040, Spagna;

Pharmadox Healthcare Ltd, KW20A, Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000, Malta;

Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., UI.Lutomierska 50, 95-200, Pabianice, Polonia;

Delorbis Pharmaceuticals LTD, 17 Athinon Street Ergates Industrial Area, 2643 Ergates, P.O. Box 28629, 2081 Lefkosia, Cipro.

controllo lotti:

Wessling Hungary Kft., Anonymus u. 6; 1045 Budapest, Ungheria;

Pharmavalid Ltd., Microbiological Laboratory, Tátra u. 27/b, 1136 Budapest, Ungheria;

Laboratori Fundació Dau C/ C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca, Barcelona, 08040, Spagna;

Pharmadox Healthcare Ltd, KW20A, Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000, Malta;

Delorbis Pharmaceuticals LTD, 17 Athinon Street Ergates Industrial Area, 2643 Ergates, P.O. Box 28629, 2081 Lefkosia, Cipro.

Produttore prodotto finito:

Eva Pharma for Pharmaceuticals and Medical Appliances, 176 El-Sadat St. (from Mansouria stream), Kafr El-Gabal, Pyramids, 12561 Giza, Egitto.

Confezionamento primario:

Eva Pharma for Pharmaceuticals and Medical Appliances, 176 El-Sadat St. (from Mansouria stream), Kafr El-Gabal, Pyramids, 12561 Giza, Egitto.

Confezionamento secondario:

Eva Pharma for Pharmaceuticals and Medical Appliances, 176 El-Sadat St. (from Mansouria stream), Kafr El-Gabal, Pyramids, 12561 Giza, Egitto;

Laboratori Fundació Dau, C/ C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca, Barcelona, 08040, Spagna;

Accord Healthcare Limited, Edgefield Avenue, Newcastle Upon Tyne, NE3 3NB Newcastle, Regno Unito;

Accord UK Limited, Whiddon Valley, EX32 8NS Barnstaple, Regno Unito;

Synoptis Industrial Sp. z o.o., ul. Rabowicka 15, 62-020 Swarzędz, Polonia.

Produttore principio attivo:

MSN Laboratories Private Limited - Sy. No. 317, 320, 321, 322, 323, 604 & 605 Rudraram (Village), Patancheru (Mandal), Sangareddy District, 502329 Telangana, India.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei segni e sintomi dell'iperplasia prostatica benigna (IPB) nell'uomo adulto.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«4 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048709024 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2,16;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4,05;
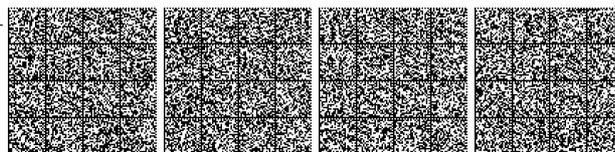
«8 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048709063 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,32;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8,11.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Silodosina Accord» (silodosina) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Silodosina Accord» (silodosina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A06980

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° dicembre 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1968
Yen	124,92
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,235
Corona danese	7,4441
Lira Sterlina	0,89798
Fiorino ungherese	357,2
Zloty polacco	4,4788
Nuovo leu romeno	4,871
Corona svedese	10,2135
Franco svizzero	1,0836
Corona islandese	158,2
Corona norvegese	10,6028
Kuna croata	7,5515
Rublo russo	90,7837
Lira turca	9,4122
Dollaro australiano	1,6274
Real brasiliano	6,3573
Dollaro canadese	1,5522
Yuan cinese	7,8639
Dollaro di Hong Kong	9,2774
Rupia indonesiana	16981,99
Shekel israeliano	3,9541
Rupia indiana	88,1535
Won sudcoreano	1326,72
Peso messicano	24,0465
Ringgit malese	4,8835
Dollaro neozelandese	1,701
Peso filippino	57,598
Dollaro di Singapore	1,6048
Baht tailandese	36,215
Rand sudafricano	18,3311

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A06999
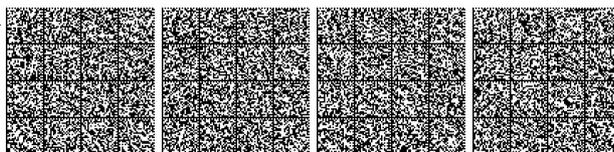
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 dicembre 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2066
Yen	126,13
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,411
Corona danese	7,4438
Lira Sterlina	0,9049
Fiorino ungherese	357,4
Zloty polacco	4,4783
Nuovo leu romeno	4,8714
Corona svedese	10,2813
Franco svizzero	1,0819
Corona islandese	155,4
Corona norvegese	10,7003
Kuna croata	7,552
Rublo russo	91,3194
Lira turca	9,457
Dollaro australiano	1,6384
Real brasiliano	6,2962
Dollaro canadese	1,5619
Yuan cinese	7,9203
Dollaro di Hong Kong	9,3535
Rupia indonesiana	17145,18
Shekel israeliano	3,9705
Rupia indiana	88,9695
Won sudcoreano	1330,2
Peso messicano	24,2499
Ringgit malese	4,9199
Dollaro neozelandese	1,7137
Peso filippino	57,984
Dollaro di Singapore	1,6176
Baht tailandese	36,5
Rand sudafricano	18,5579

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A07000

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 dicembre 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2151
Yen	126,49
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,42
Corona danese	7,4439
Lira Sterlina	0,90358
Fiorino ungherese	357,63
Zloty polacco	4,4733
Nuovo leu romeno	4,873
Corona svedese	10,3025
Franco svizzero	1,0831
Corona islandese	153
Corona norvegese	10,707
Kuna croata	7,547
Rublo russo	90,8441
Lira turca	9,5021
Dollaro australiano	1,6361
Real brasiliano	6,3037
Dollaro canadese	1,5692
Yuan cinese	7,9567
Dollaro di Hong Kong	9,4188
Rupia indonesiana	17181,51
Shekel israeliano	3,974
Rupia indiana	89,709
Won sudcoreano	1325,91
Peso messicano	24,1384
Ringgit malese	4,9453
Dollaro neozelandese	1,7175
Peso filippino	58,299
Dollaro di Singapore	1,6228
Baht tailandese	36,66
Rand sudafricano	18,5475

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A07001
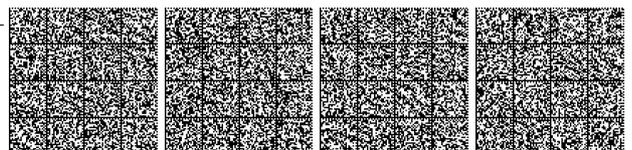
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 dicembre 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2159
Yen	126,44
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,518
Corona danese	7,4429
Lira Sterlina	0,90282
Fiorino ungherese	358,57
Zloty polacco	4,4769
Nuovo leu romeno	4,8725
Corona svedese	10,2578
Franco svizzero	1,0822
Corona islandese	151,1
Corona norvegese	10,6598
Kuna croata	7,5415
Rublo russo	90,0679
Lira turca	9,4636
Dollaro australiano	1,6387
Real brasiliano	6,2759
Dollaro canadese	1,5633
Yuan cinese	7,9421
Dollaro di Hong Kong	9,424
Rupia indonesiana	17222,37
Shekel israeliano	3,972
Rupia indiana	89,6755
Won sudcoreano	1320,6
Peso messicano	24,1091
Ringgit malese	4,9366
Dollaro neozelandese	1,7254
Peso filippino	58,43
Dollaro di Singapore	1,6206
Baht tailandese	36,672
Rand sudafricano	18,4674

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A07002

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proroga del termine di scadenza della presentazione delle domande relative al bando di selezione delle proposte progettuali inerenti al Piano operativo agricoltura - Sottopiano 3 «Multifunzionalità della foresta e uso sostenibile delle risorse rinnovabili nelle aree rurali».

È pubblicato sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al seguente indirizzo https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15522 il decreto ministeriale 13 novembre 2020, n. 9313464 recante la proroga al 12 febbraio 2021 dei termini per la presentazione delle domande di sostegno relative al «Bando di selezione delle proposte progettuali per la costituzione di forme associative o consortili di gestione delle aree silvopastorali» inerente al Piano operativo agricoltura - Sottopiano 3 «Multifunzionalità della foresta e uso sostenibile delle risorse rinnovabili nelle aree rurali» emanato con decreto ministeriale n. 13329 del 22 aprile 2020.

20A06895

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Eurofides s.r.l. - società fiduciaria di amministrazione», in Rimini.

Con D.D. 27 novembre 2020, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con decreto direttoriale 11 novembre 2005, alla società «Eurofides s.r.l. - società fiduciaria di amministrazione», con sede legale in Rimini, c.f. e numero di iscrizione al registro delle imprese n. 03514740400, deve intendersi riferita alla società «Eurofides s.r.l. - Società fiduciaria di amministrazione», con sede legale ad Ancona, a seguito della variazione della sede legale.

20A06981

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Epyon Asseverazioni s.r.l.», in Milano.

Con D.D. 13 novembre 2020, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la società «Epyon Asseverazioni s.r.l.», con sede legale in Milano (MI), c.f. e numero di iscrizione al registro delle imprese n. 11221820969, è autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

20A06982

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-314) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.